

LA PREVIDENZA FORENSE

N. 1/2025 GENNAIO-APRILE

POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - AUT. N° MIP/PAC/0006/2023 - STAMPE PERIODICHE in REGIME LIBERO
QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE



BILANCIO CONSUNTIVO CASSA
I NUMERI DELL'AVVOCATURA

NOVITÀ PREVIDENZIALI 2025
RAPPORTO CENSIS E AVVOCATI



Fucino Finance

Gruppo Bancario Igea Banca

NUOVA CONVENZIONE

CF CASSA FORENSE

Cassa Forense ha sottoscritto con Fucino Finance S.p.A., società controllata da Banca del Fucino S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca S.p.A., una convenzione in favore dei pensionati e dei pensionandi iscritti, per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate, tramite cessione del quinto della pensione.



Rata mensile fissa



Sani il tuo debito contributivo



Durata fino a 120 mesi



Nessun costo di istruttoria



Fino ad 85 anni



Nessun garante richiesto

Per maggiori informazioni :

- Accedi al sito www.cassaforense.it
- Vai alla sezione **Convenzioni** > **Servizi Bancari**
- Seleziona «Leggi di Più» nel box **Fucino Finance di tua competenza (Pensionandi o Pensionati)**

Per preventivi e richieste

Inquinto Finanziamenti s.r.l. AIAF
Agenzia in attività finanziaria
OAM – A17084

NUMERO VERDE GRATUITO

800-088.320

1/2025
(gennaio-aprile)



LA PREVIDENZA FORENSE

**Rivista consultabile liberamente e gratuitamente on line
dal sito [www.https://laprevidenzaforense.it/#/](https://laprevidenzaforense.it/#/)**

Comitato Editoriale: Andrea Bernardini, Diego Casonato, Giuseppe Colavitti, Madia D'Onghia, Eleonora Facchetti, Stefano Giubboni, Domenico Monterisi, Giulio Pignatiello, Giuseppe Vaccaro

Comitato Scientifico: Lorena Ambrosini, Marcello Bella, Michele Bromuri, Guido Canavesi, Divinangelo D'Alesio, Remo Danovi, Ida Grimaldi, Massimo Luciani, Giuseppe Meliadori, Ubaldo Perfetti, Michele Proietti, Giulio Prosperetti, Antonio Saitta, Franco Smania, Salvatore Spano, Patrizia Tullini, Giulia Zambelloni

Comitato di Valutazione: Giorgio Afferni, Emanuela Arezzo, Marco Biasi, Maurizio Cinelli, Daniela Comandè, Gabriele Dell'Atti, Antonio Di Stasi, Vincenzo Ferrante, Vincenzo Ferrari, Roberta Montinaro, Gabriella Nicosia, Paolo Pascucci, Elisabetta Giovanna Rosafo

Direttore Responsabile: Leonardo Carbone

Editore:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma

Segreteria di redazione:

Debora Felici
tel. 06 36205618
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma
e-mail: redazione@laprevidenzaforense.it

Registrazione del Tribunale di Roma

18.4.1978 n. 17230
Tiratura 37.530 copie
ISSN 1827-7373

Pubblicità:

a cura di Cassa Forense

Grafica, impaginazione e stampa:

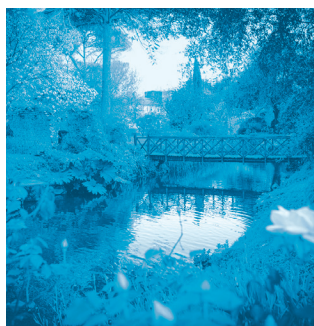
ACM S.p.A.
Via delle Industrie, 5 (A.S.I.)
80011 Napoli

Numero chiuso in redazione il mese di giugno 2025
Finito di stampare il mese di giugno 2025

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale
Aut. n° MIPA/PAC/0006/2023
Stampe periodiche in regime libero

In copertina:

*Giardino monumentale di Ninfa - Cisterna di Latina (LT)
Immagine gentilmente concessa dalla Fondazione Roffredo Caetani*



SOMMARIO

EDITORIALE

- 5 **Avvocatura: il ponte tra Cittadini e Giustizia**di Maria Annunziata

DOTTRINA

PREVIDENZA

- 7 **Tutela sociale delle generazioni future, principio di solidarietà e precetti costituzionali** di Maurizio Cinelli
- 13 **Gli interventi in materia previdenziale nella legge di bilancio 2025: *nihil sub sole novum***... di Madia D'Onghia
- 17 **Pensionati attivi della Cassa: cosa cambia con la riforma**..... di Michele Proietti
- 20 **Rapporto Cassa Forense - Censis 2025: meno avvocati, un po' più anziani e leggermente più ricchi. Tutto vero?**..... di Domenico Monterisi
- 29 **Torna a risplendere il fascino della "Villa Carmignani" a Collesalveti**..... di Manuela Bacci e Giulio Pignatiello
- 35 **I numeri dell'Avvocatura 2024**.....di Giovanna Biancofiore
- 47 **Leggere il Bilancio Consuntivo di Cassa Forense**..... di Cinzia Carissimi

AVVOCATURA

- 63 **In ricordo di Franco Grande Stevens**..... di Remo Danovi
- 64 **Cronache di emancipazione: il cammino verso l'ammissione delle donne alle professioni legali** di Elisa Mongiano
- 71 **Riti inquisitori penali: Dante Alighieri condannato senza difesa**..... di Andrea Bonifati
- 77 **Lo strumento dell'Accesso: pioniere del dialogo di qualità tra Stato e cittadini** di Camilla Faretra e Raffaella Salvitto
- 80 **Responsabilizzazione e gestione della complessità organizzativa attraverso la *Corporate Compliance*** di Emiliano Lunghi e Raffaella Salvitto
- 82 **Le Principali Novità Fiscali 2024/2025 che riguardano la casa ed il condominio**di Guerrino Petillo - Uliana Sergeevna Pavlycheva
- 86 **Francesco: esemplare e geniale**di Remo Danovi
- 87 **Anche i ricchi piangono, troppi soldi non fanno la felicità**di Debora Penco

GIURISPRUDENZA

- 93 **Tribunale di Napoli 18.7.2024 n. 5530, Giud. Lombardi (Supplementi di pensione)**

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

- 97 **Domenico Dalfino, Guida sistematica al nuovo Processo civile. Dopo il d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (correttivo Cartabia), Nel Diritto Editore, 2025**..... a cura di Leonardo Carbone



Avvocatura: il ponte tra Cittadini e Giustizia

di Maria Annunziata

Colgo, con grande piacere, l'occasione che questo spazio editoriale mi offre per salutare i lettori della rivista e per porgere le mie congratulazioni al Direttore Responsabile, avv. Leonardo Carbone, ai Comitati editoriale, scientifico e di valutazione, alla segreteria di redazione, per aver conseguito, con impegno e dedizione, il meritato riconoscimento di scientificità dall'ANVUR, con riferimento all'area 12 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 306 del 21 dicembre 2023.

Un doveroso ricordo va all'avv. Franco Grande Stevens, insigne giurista e già Presidente di Cassa Forense, che da pochi giorni ha lasciato la Vita terrena. Uomo e Professionista che ha ben rappresentato l'idea dell'Avvocato che sa essere intellettuale, tecnico, politico e stratega, senza mai abbandonare la riservatezza e la compostezza argomentativa.

Il 29 aprile scorso, le Colleghe ed i Colleghi delegati di Cassa Forense mi hanno scelta come Presidente e nella medesima tornata sono stati eletti i nuovi consiglieri di amministrazione: Pietro Alosi (Ordine di Palermo), Michele Bromuri (Ordine di Perugia) e Francesco Mazione (Ordine di Bari). E' stato rinnovato il mandato ai consiglieri Giancarlo Renzetti (Ordine di Roma) e Paolo Zucchi (Ordine di Parma) che, unitamente ai consiglieri Benedetta Zambon, Francesca Coluzzi e al vice presidente Vito Caldiero, compongono il nuovo CDA di Cassa Forense. Abbiamo raccolto il testimone consegnatoci da Valter Militi, che ha terminato il suo incarico di Presidente, lasciando a noi il compito di intensificare le attività intraprese, con impegno e con la medesima coesione che ha caratterizzato la passata consiliatura. La mia elezione conferma che la determinazione nell'affrontare nuove e responsabili sfide, la condivisione di percorsi e idee da affrontare nel rispetto delle differenti sensibilità che caratterizzano i diversi generi, sono tutti elementi che possono essere protesi verso obiettivi unitari: assicurare il buon governo, individuare le corrette e giuste soluzioni, comprendere i bisogni e trovare le misure efficaci a sostegno dell'Avvocatura.

Il nostro ente ha da tempo mostrato particolare sensibilità ai temi riguardanti la parità di genere, con misure tese ad elidere qualsiasi forma di discriminazione. La politica aziendale di Cassa Forense si è da tempo adeguata agli standard internazionali sulla parità di genere che, alla stregua della L. n. 162/2021, è requisito di

riconoscimento e promozione delle organizzazioni più virtuose nelle politiche attive. La conferma è arrivata con il conseguimento, lo scorso 23.12.2024, da parte dell'Ente della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere.

Con tutte le difficoltà facilmente comprensibili, proveremo ad applicare i medesimi principi anche al mondo dell'avvocatura, nell'ambito del quale le avvocate continuano a mostrare maggiori difficoltà professionali con redditi considerevolmente più bassi di quelli percepiti dai colleghi maschi. Se le battaglie compiute negli anni hanno indotto il legislatore ad adottare misure finalizzate a garantire una più equa rappresentanza delle donne nei processi decisionali in politica e nei consigli di amministrazione delle aziende, tuttavia nel mondo delle libere professioni i medesimi obiettivi non appaiono facilmente raggiungibili, se non attraverso concrete e strutturate misure legislative che garantiscano sostegno alla professione e alla famiglia.

Cassa Forense è un ente regolato da una normativa complessa. Ha una dimensione privatistica e una pubblicistica che ben si conciliano tra loro, se non per alcune oggettive criticità.

La dimensione privatistica, se da un lato concede sufficienti spazi in termini di organizzazione e di gestione amministrativa e finanziaria, dall'altro impone un controllo stringente da parte dei Ministeri vigilanti (Lavoro, MEF e Giustizia) e di altri organi (COVIP e Corte dei Conti). Questo è il tema meno compreso allorquando si immagina che Cassa Forense possa assumere iniziative e misure - soprattutto in termini di contribuzione - ignorando che qualsiasi decisione segue il vaglio ministeriale, sempre di più orientato e stretto nella morsa della sostenibilità del sistema previdenziale almeno a 30 anni.

Un sistema che oggettivamente non appare congruo se solo si consideri la volatilità dei criteri ai quali attenersi, in un contesto demografico e di approccio alla professione forense non facilmente valutabile se non nel breve periodo, e che verrebbe comunque monitorato - ai fini della valutazione dell'equilibrio prospettico e, quindi, della sostenibilità del sistema - attraverso la predisposizione triennale di un bilancio tecnico attuariale.

Le dinamiche pubblicistiche investono prevalentemente il tema dei servizi, lavori e forniture e, sotto tale aspetto, la garanzia di trasparenza e di buon andamen-

6

to è data dall'applicazione del codice dei contratti pubblici.

Discutere del futuro dell'Avvocatura con proiezioni a così lungo termine, in uno scenario economico e sociale estremamente complesso, rischia di costituire mera ipertrofia del sistema se le relative azioni, supportate da elementi di concretezza, non convergano su univoci e realistici obiettivi di crescita e sviluppo, con le necessarie sinergie tra gli organismi dell'avvocatura, la componente legislativa e il mondo del lavoro.

Guidare l'ente di previdenza delle avvocate e degli avvocati in questo periodo così complesso per il nostro Paese non è impresa semplice, soprattutto perché, nella consapevolezza delle difficoltà che oggi affliggono l'Avvocatura, occorre mediare tra la necessità di dare risposte concrete e soddisfacenti e i vincoli imposti dalle regole di cui parlavo prima.

Ecco perché confido nello strenuo impegno che i Delegati e i Colleghi del Cda approfondono quotidianamente per individuare le giuste ed efficaci misure e soluzioni, per dare risposte ad una categoria sempre più attanagliata dalle difficoltà economiche e strutturali. Siamo al lavoro per studiare opportunità di crescita per l'Avvocatura, alla ricerca di iniziative che ne stimolino lo sviluppo professionale ed economico, nell'ottica del giusto bilanciamento tra tradizione e innovazione. Nell'era dell'AI, non possiamo rimanere fuori da un mondo che cambia, ma dobbiamo provare a governare le nuove opportunità tecnologiche per evitare soprattutto che da efficienti strumenti al servizio del diritto possano tramutarsi in elaborazione o gestione delle dinamiche giuridiche.

Puntiamo molto sul *welfare*, come già fatto nell'ultimo decennio, focalizzando l'attenzione su nuovi ed ulteriori ambiti di intervento, soprattutto in tema di alta formazione in materie tradizionali, ma sempre più attuali nel loro progredire, e in materie del tutto nuove mediante la individuazione di micro-aree che possano consentire alle avvocate e agli avvocati di approcciare nuove discipline e di attrarre clienti con problematiche, bisogni ed esigenze sempre più specifiche.

Abbiamo il dovere di governare i cambiamenti di paradigma in termini di dati reddituali, geografici, demografici, aspettative dei clienti, tecnologia e stili di lavoro, consentendo un approccio formativo adeguato e al passo coi tempi. Noi faremo la nostra parte, pur nei li-

miti della parziale autonomia, ma improcrastinabili appaiono efficienti ed efficaci interventi legislativi, idonei a sostenere con misure adeguate i liberi professionisti e, tra essi, soprattutto le avvocate e i giovani.

Nel mese di maggio è stata sottoscritta la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione della professione di avvocato, il primo trattato internazionale finalizzato a dare maggiori garanzie all'Avvocatura, soprattutto in termini di indipendenza, autonomia, libertà di esercizio della professione senza discriminazioni, pressioni o atti di violenza. Si auspica che alle pur pregevoli misure si accompagnino altrettante iniziative che, in maniera concreta ed efficace, diano maggiori tutele all'Avvocatura, in termini strutturali e reddituali.

Servono impegno e sinergie tra i vertici dell'Avvocatura e le istituzioni per affrontare un futuro diverso in cui la Toga dovrà riprendere il suo valore, restituendo quell'indiscusso prestigio che ha indotto tutti noi ad intraprendere una professione sfidante, difficile, ma al contempo, ineludibile baluardo di legalità, giustizia e coesione sociale.

Il ponte tra i Cittadini e la Giustizia.

Mi piace chiudere con un monito rivolto soprattutto ai giovani che approcciano la professione, utilizzando le parole del compianto Franco Grande Stevens, ma volgendole in positivo: *Scegli questa professione se bruci di curiosità intellettuale; scegli se al tuo talento unirai un grande spirito di sacrificio; scegli se avvertirai con piacere che essa invaderà la tua vita e ti chiederà di dedicarle ogni energia.* ■



Tutela sociale delle generazioni future, principio di solidarietà e precetti costituzionali (a proposito di un Seminario interdisciplinare)

di Maurizio Cinelli

L La solidarietà nei confronti delle generazioni future: un confronto tra giuslavoristi e costituzionalisti.

Presso l'Università «Unitelma La Sapienza» di Roma, si è svolto il 17 gennaio 2025 un Seminario sul tema «Previdenza, Costituzione e generazioni future» H: una preziosa occasione di confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi su un tema oggi di grande impatto. L'occasione seminariale è stata fornita dalla presentazione del fascicolo monografico n. 2/2024 della Rivista *Diritto costituzionale*, dedicato al tema «Previdenza e generazioni future», e alla monografia di Valentina Ciaccio, *Il diritto della previdenza nella prospettiva costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2024.

Sintomatico della delicatezza e della complessità del tema oggetto di detto Seminario può considerarsi già l'esigenza di chiarire, in via preliminare, il significato del sintagma «solidarietà intergenerazionale».

Fino ad ora, infatti, con tale espressione si è indicato come noto, una situazione specifica, quale è quella rappresentata dal vincolo che, all'interno del Sistema previdenziale, idealmente collega coloro che sono ancora in attività di lavoro, a coloro che, iscritti a quel medesimo regime previdenziale, hanno ormai concluso, per ragioni di età, il proprio ciclo produttivo, nella prospettiva di accedere al trattamento pensionistico; sistema consegnato in modo che l'entità della contribuzione dei primi sia determinata in modo da poter ricavare le risorse finanziarie necessarie per affrontare la spesa pensionistica corrente: un vincolo destinato a riprodursi senza soluzione di continuità, unendo in un'ideale catena (la solidarietà intergenerazionale, appunto), il susseguirsi delle generazioni.

Già l'impiego della medesima espressione per far riferimento a situazione così diversa come è quella della solidarietà riferita non più a generazione con presenti ma a generazioni future, non può non lasciare perplessi.

Non è certo un elemento di secondo piano l'aspetto che interessa il profilo relativo alle risorse finanziarie per l'alimentazione del sistema previdenziale stesso: nell'un caso, caratterizzato dal flusso delle risorse finanziarie stesse che va dai figli lavoratori verso i padri e i nonni che hanno già assolto il proprio obbligo lavorativo, e, nell'altro, segue una direzione diametralmente opposta, dagli avi verso i discendenti, i quali, anzi,

non sono neppure i nipoti o i pronipoti, bensì i figli dei figli di quelli in una indefinita proiezione nello spazio e nel tempo.

Colpisce, in secondo luogo, l'atteggiamento di sostanziale indifferenza, sotteso alla configurazione del medesimo vincolo solidaristico, rispetto alla frattura che idealmente si consuma nei riguardi di quella metaforica «catena», che è il vincolo di solidarietà tra generazioni compresenti, sul quale si fonda (e continua a essere regolato) il sistema a ripartizione nella gestione delle risorse finanziarie sul quale si regge l'attuale ordinamento previdenziale.

Un tratto di discontinuità con il passato, che segna la situazione che qui si considera, molto netto, e, non certo privo di conseguenze di rilievo. Un'impostazione innovativa potenzialmente dirompente, anche in considerazione del fatto che, oltre al *vulnus* al vigente sistema di solidarietà tra generazioni compresenti, incorpora un giudizio inesorabilmente negativo sul passato, di fatto sostanzialmente (e ingenerosamente) rinnegato in blocco.

2. Ridurre oggi, per dare piena tutela domani: è la giusta via?

Né miglior esito si può riconoscere agli aspetti più direttamente operativi e attuativi di siffatta impostazione.

Miope, se non azzardata, va considerata, innanzitutto, l'ostentata (ma assai poco realistica) convinzione di riuscire a interpretare e incasellare, già oggi, gli interessi, gli orientamenti, i bisogni, la mentalità delle generazioni future, fino addirittura a interpretarne i desideri!

Altrettanto si potrebbe dire per la pretesa di riuscire a calcolare fin da oggi lo *stock* di risorse finanziarie adeguate al fine che si dichiara, pur non potendo non esservi la consapevolezza che le caratteristiche del contesto tanto non consentono.

E, d'altra parte, come poter definire la platea dei destinatari dell'operazione? a quale porzione del *continuum* tra le generazioni che si susseguono potrà farsi riferimento? e, nell'ipotesi in cui si riesca in tale identificazione, si può ritenere coinvolta una sola frazione o anche quelle contigue? e fino a quale anello della catena che si perde nella nebbia del futuro?

E, infine, domanda delle domande: è ragionevole ipo-

8 tizzare che a sopportare gli oneri di detta operazione debbano essere pensionati e pensionandi di oggi (o più in generale gli iscritti ai regimi previdenziali), perché ritenuti destinatari di una fetta troppo grande della torta da suddividere?

Una metafora, quella della torta da suddividere anche con chi non è attuale commensale, ma potrebbe esserlo tra qualche tempo, è sicuramente accattivante. Si tratta, tuttavia, di metafora sulla quale nutrire qualche seria riserva nel fornire un'immagine della realtà che potrebbe essere anche diversa; infatti (restando nella metafora) perché torta che, in via di principio deve considerarsi dimensionata sulle esigenze degli attuali commensali, o eventualmente condizionata dalla scarsa disponibilità di materie prime; ma comunque perché, qualsiasi porzione se ne volesse accantonare, andrebbe comunque perduta, trattandosi di alimento deperibile.

D'altra parte, appare incongruo preoccuparsi del destino pensionistico delle future generazioni, come se fosse questione del tutto autonoma e indipendente, mentre si tratta, in realtà, di aspetto integralmente dipendente e condizionato dalle caratteristiche del mercato del lavoro: cioè, una situazione, quella delle prospettive pensionistiche delle future generazioni, che solo apparentemente può reggersi su regole interne al regime previdenziale stesso, mentre, in realtà, è totalmente condizionata dal livello di occupabilità che il mercato è in condizione di garantire, e di adeguatezza del reddito da lavoro, nel senso che soltanto trattamenti retributivi adeguati possono fornire (ove si resti all'interno degli attuali schemi regolativi) lo *stock* di risorse finanziarie atte ad alimentare trattamenti pensionistici adeguati.

A fronte di tali interrogativi, non può non sorprendere il favore con il quale alcune sentenze della Corte costituzionale (come, ad esempio, per ricordare le più recenti, la n. 234/2020, espressamente richiamata dalla sentenza n. 19/2025) facciano riferimento, nel valutare la ragionevolezza di determinate norme di prelievo, sedicenti di solidarietà, o di norme che ridimensionano la disciplina pensionistica, ai doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.

L'esigenza di mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, è fuori discussione. E, tuttavia, la giustificazione di misure restrittive o di prelievi di solidarietà

che le suddette sentenze ritengono di dover ravvisare proprio nella necessità di farsi carico già nell'attualità della sorte delle generazioni future, appare essere più il frutto di un difetto di prospettiva o di un cedimento, più o meno comprensibile, alla suggestione, alimentata da un *battage* martellante, di un bene fondamentale da preservare, più che di uno scrupoloso rispetto dei principi che reggono il sistema. Basti osservare che detto orientamento giurisprudenziale, a ben considerare, travalica gli stessi precetti dell'art. 81 Cost.: è la legge di bilancio che, sulla scorta di quanto prescrive detta norma, dà la regola di che cosa debba ritenersi sostenibile oggi e di quanto invece non lo sia, e tale valutazione calibra su un ben definito, ragionevole, arco temporale: che non è certo quello, dilatato oltre ogni ragionevolezza, al quale sembrerebbe condurre il riferimento alle generazioni future in questione.

Si tratta di parte almeno delle perplessità che in qualche modo ritrovo anche nella pagine delle opere che oggi vengono presentate: i contributi che figurano nel numero monografico di «*Diritto costituzionale*» e, in particolare, la monografia di Valentina Ciaccio, «*Il diritto alla previdenza nella prospettiva costituzionale*».

Esplicita e inequivocabile è, innanzitutto, la valutazione che al proposito si legge scorrendo l'attenta, rigorosa monografia di Valentina Ciaccio, la quale, a un certo punto, senza mezzi termini, afferma che lo specifico richiamo alla posterità, nel senso del quale qui si discute, è un «puro non senso giuridico».

Seppure non la esprima in maniera altrettanto *tranchante*, mi sembra di ravvisare analoga valutazione anche nell'introduzione di Camilla Buzzacchi che giustamente non può fare a meno di richiamare l'attenzione sulla dimensione spropositata del fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro paese, per sottolineare quanto possa risultare poco credibile, a fronte di detta, diffusa mancanza di senso di lealtà fiscale, qualsiasi discorso sulla solidarietà.

Altrettanto mi sembra ravvisabile anche nel saggio di Roberta Calvano, dove il discorso inevitabilmente si sposta sul principio di sostenibilità. Ed è ancora in relazione alla sostenibilità che nel saggio di Elisa Cavasino si affronta il tentativo di conciliare il relativo principio con quelli di adeguatezza e solidarietà. Uno sforzo ricostruttivo centrato sul raccordo tra solidarietà, adeguatezza e sostenibilità, che, di fatto, traguar-

da un sistema «altro», tutto ancora da costruire e fare accettare, un processo costruttivo *in fieri*, che rimanda inevitabilmente al primato della politica.

3. Ripartire dall'esegesi

Prima di procedere a considerare espressamente l'innovazione apportata dalla legge di riforma costituzionale n. 1/2022, possono essere utili alcune schematiche puntualizzazioni di carattere generale.

La prima puntualizzazione, è che la legge per imporre il proprio comando non ha bisogno di elementi di legittimazione esterna: non ha bisogno, in particolare, di invocare la solidarietà.

Il che significa, secondo logica, che, il richiamo che la legge faccia al principio di solidarietà non possa essere altro che un differimento fatto in senso proprio; non vi sarebbe alcuna ragione, giusto quanto considerato sopra, per una diversa conclusione.

Il richiamo da parte della norma al principio di solidarietà si giustifica in quanto per tale via la norma accresce la sua valenza etica e in questo senso si può pensare a una sua maggior capacità di presa, o, considerata da un diverso punto di vista, dalla più partecipata adesione da parte dei destinatari. Altra possibilità è che la norma si richiami alla solidarietà per giuridificare aspetti specifici già codificati dal punto di vista dell'antropologia culturale.

Un terzo aspetto, per così dire, ha un carattere metodologico: in quanto prodotto dell'evoluzione culturale dell'uomo, perché quel riferimento non debba risolversi in fonti di incertezze o equivoci, è necessario che in altra parte del testo normativo, o da qualche altra fonte, sia possibile identificare il concetto di solidarietà cui la norma si riferisca.

Tanto considerato, va tenuto presente che il termine solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione è stato ed è inteso non già sulla base di un catalogo «chiuso», cioè esemplato strettamente sulle fattispecie ricavabile dal testo normativo; bensì in una prospettiva «aperta», che di fatto consente una tendenzialmente illimitata configurazione del vincolo di solidarietà.

E che ha delle implicazioni che possono essere anche molto serie. La più importante di queste è la possibilità che il vessillo della solidarietà possa essere impugnato anche da chi intenda limitare o contrastare le espressioni stesse della solidarietà.

Correlato è l'indebolimento del principio di solidarietà stesso, proprio in conseguenza di tale perdita di univocità. Il che lascia maggiori spazi a quel principio di sussidiarietà che muove da una concezione parzialmente diversa, e che già si esprime più o meno surrettiziamente all'interno del vigente ordinamento previdenziale: basti pensare al crescente fenomeno della condizionalità.

La stessa tendenza frequente in particolare tra i costituzionalisti, di identificare la solidarietà con la responsabilità, appare in contrasto con le analisi di carattere filosofico, antropologico, sociologico, le quali ci dicono che il sentimento che è alla base della solidarietà fa capo a un concetto di condivisione che nasce dalla consapevolezza di un comune destino con i propri simili e dunque induce a un comune comportamento che ha un fondo di autodifesa. La responsabilità nasce, o può nascere, quando si possa ritenere tradito un impegno di cui sopra; ma non è certamente l'elemento caratterizzante.

Appare giusto chiedersi, a questo punto, se non sia il caso di ripartire proprio dallo stadio di base: sicuramente dalla rilettura dei primi articoli che figurano sotto l'etichetta di «principi fondamentali».

E allora mi sembra che occorra prendere atto che su tutto incombe una questione di carattere pregiudiziale, certamente ardua, ma che non può essere elusa: la questione dei limiti dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Una norma, questa, che è già stata oggetto di autorevoli letture, ma che forse merita di essere rivisitata in specifico riferimento agli aspetti particolari che qui si considerano.

Vero è, d'altra parte, che, quale dote, o virtù, ancestrale dell'individuo, e, comunque, quale espressione della vocazione sociale che biologicamente e psicologicamente (antropologicamente) caratterizza l'uomo, la solidarietà è un'attitudine della psiche, ispirata da valori di ordine etico, anche trascendenti, e che è tendenzialmente riferibile a qualunque attività umana.

E, tuttavia, pur essendo l'incontestabile prezioso vessillo dello Stato sociale, la solidarietà non può essere riferimento buono a tutto giustificare. E, d'altra parte, l'attrazione della solidarietà all'interno della sfera del diritto non vale certo a legittimare il comando della norma - quel comando non avendo certo bisogno del richiamo alla solidarietà per poter esprimere la sua

10

cogenza -; l'acquisizione della solidarietà alla sfera del diritto è dato assiologico che valorizza innanzitutto il connotato etico della legge che a esso si richiami e si presta anche da un punto di vista strumentale, il relativo richiamo potendo essere funzionale a incrementare la capacità di presa del precetto, che di quel valore si manifesti partecipe.

Detto questo, il principio di solidarietà è dote o virtù ancestrale dell'individuo ispirata da valori di ordine etico-morale, legati ai comportamenti della quotidianità e nel contempo a ciò che è tangibile: è un'entità «umana», dunque, limitata e legata *in primis* alle cose della terra, che presuppone un coinvolgimento psichico (anche se in ipotesi in misura minimale) dell'empatia che, per essere tale, deve, appunto, riferirsi a qualcosa che sia nella sostanza alla portata dei sensi o che comunque possa essere avvertita come tale.

Che alla solidarietà, come dovere giuridico, sia connotato un «confine» (*rectius*, un limite) - per tornare sull'argomento da una diversa angolazione - lo lascia intendere già il ruolo strumentale che la Carta costituzionale assegna al vincolo che essa esprime; operare per il perseguimento di quel «pieno sviluppo della persona umana», condizione essenziale per l'effettiva partecipazione all'organizzazione del paese (secondo i dettami dell'art. 3), e fattore essenziale di coesione sociale. Anche il dettato dell'art. 2 si può dire che confermi tale lettura: l'attributo della «inderogabilità» che detta fondamentale norma attribuisce al vincolo solidaristico, più che indicare un tratto fisiognomico della solidarietà, rappresenta una specificazione del relativo dovere. Dovere che, infatti, è (e non può che restare) strumentale a quel programma emancipatorio, compito indiscusso dello Stato, e, in tale prospettiva, inderogabile. Ne consegue anche che, per il principio di non contraddizione, è da ritenere che quel dovere non può travalicare quanto sia funzionale al programma stesso che ne giustifica il richiamo.

4. La novellazione dell'art. 9 Cost. e la sua rilevanza in merito alla questione in esame

La novellazione degli artt. 9 e 41 a opera della legge di revisione costituzionale n. 1/2022, sembrerebbe smentire quanto sto sostenendo, per fornire anzi all'interpretazione qui in discussione, un decisivo sostegno. In effetti, in un quadro di crescente consenso verso

politiche di ridimensionamento del livello delle tutele sociali - a favore del diverso processo di rafforzamento del sistema produttivo, visto come presupposto ineludibile per migliori condizioni generali di vita, presenti e future -, l'inserimento del comma 3 nel corpo dell'art. 9 Cost. rappresenta per i sostenitori dell'indeterminata dilatabilità del vincolo solidaristico l'atteso supporto di diritto positivo, atto ad accreditare definitivamente quell'assunto.

Un'interpretazione che presuppone l'implicito riconoscimento di uno specifico diritto soggettivo in capo a soggetti non ancora esistenti; il che, a sua volta, presuppone l'esistenza di una corrispondente posizione passiva: posizione passiva che, considerata la visione dalla quale quell'impostazione muove, non può che essere raccordata al diritto di cui all'art. 2 Cost.

Un presupposto, però, solo apparentemente ragionevole: non fosse altro che per l'impattante ripercussione sull'impostazione appena descritta.

Attualizzare il futuro e calibrare nella «prospettiva» di detta attualizzazione le aspettative del presente; ridefinire conseguentemente i tratti fisiognomici del sistema di protezione sociale; accreditare un principio di parità di trattamento nello svolgimento delle tutele sociali, dilatato fino al punto di coinvolgere soggetti attualmente inesistenti (e che non è neppure detto che mai esisteranno, quanto meno nella consistenza e con le esigenze che oggi si immaginano); giustificare la contrazione, per tal via, delle tutele. È quanto, di fatto, quella posizione dà per scontato.

Già ho elencato gli aspetti problematici di particolare rilievo che tale impostazione implica: una situazione, dunque, di sostanziale incertezza che, allo stato, in attesa di un'analisi più compiuta di detti aspetti, suggerisce una momentanea sospensione di giudizio su siffatta lettura della solidarietà intergenerazionale.

5. Segue. Doveri di solidarietà o compito della Repubblica? In attesa del «libro verde» UE

Personalmente, comunque, mi sentirei propenso a ritenere che sia proprio quell'art. 9 novellato, da più parti atteso come elemento di diritto positivo, necessario per dare definitiva consistenza all'impostazione (in corso di avvio) della quale si è appena detto, a fornire, viceversa, un'indicazione che sconfessa, come mi sembra, l'attendibilità di quell'impostazione.

Vero è, d'altra parte che, la configurazione di quanto possa prospettarsi idoneo a soddisfare l'esigenza di preoccuparsi sin d'ora del destino delle generazioni future (non solo per quanto riguarda l'ambiente), ma anche per quanto riguarda - si badi bene - la tutela previdenziale appare destinato a porsi in una diversa e più limpida luce, nel momento stesso in cui la novellata disposizione costituzionale venga letta non già in riferimento ai «doveri inderogabili» di solidarietà che l'art. 2 riferisce ai singoli e alle relative formazioni sociali (il che è come dire, data la caratteristica della fattispecie, pensionati e pensionandi, o, generalizzando, agli attuali iscritti a quel regime previdenziale). Appare ragionevole e confortato da quanto messo in evidenza ritenere piuttosto che, stanti la natura e le caratteristiche di quell'interesse (e proprio per tale natura e caratteristiche), alla relativa soddisfazione debba provvedere direttamente lo Stato, secondo quanto considera e disciplina l'art. 3, c. 2, la realizzazione della tutela in questione non potendo essere intesa che come compito diretto della Repubblica.

Un coinvolgimento dell'intera comunità che appare più appagante, se si considera che è proprio la natura stessa dell'interesse che reclama protezione a rendere evidente come il profilo previdenziale sia solo una parte del tutto, e priva di autonomia rilevanza.

Invero, il compito che quella norma configura non interessa soltanto il profilo previdenziale, ma concerne innanzitutto anche quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile (ed è chiaro che, in difetto di adeguate condizioni di occupazione e retribuzione, qualsiasi programma di tutela previdenziale fondato sulle regole vigenti sarebbe destinato al fallimento). E riguarda quanto riferibile a disciplinare quanto necessario per superare le discriminazioni fondate sull'età, la sottocultura della società dei consumi, per avviare la costruzione di una società equa e sostenibile, e così via. È quanto espressamente indica un recentissimo documento dell'Unione europea, redatto dal Comitato economico e sociale dell'Unione europea, reso nello scorso mese di novembre, che sollecita un nuovo approccio in materia da parte di tutti i paesi membri dell'Unione. Si tratta del parere del Comitato economico e sociale europeo n. C/2024/6869 del 28 novembre 2024, intitolato «Promuovere una solidarietà intergenerazionale europea - verso un approccio orizzontale

da parte della UE» e fa seguito ad analoghi pareri in favore della strategia dell'Unione per la gioventù e per quella nei confronti degli anziani. Il coinvolgimento riguarda la solidarietà di maggior respiro - quella dell'intera collettività -, non già (ignorando l'evidente sproporzione) quella individuale.

La lettura che qui si propugna - sulla base delle considerazioni fin qui svolte - è quella di una garanzia di tutela del futuro della società che non può essere conseguita se non attraverso un consapevole impegno della Repubblica, i cui costi non possono che ricadere *in primis* sulla fiscalità generale, per un progetto da governare tempo per tempo, destinato a durare: una lettura, questa, che mi sembra del tutto compatibile con la lettera della norma, ma anche con la relativa *ratio*. Soluzione apprezzabile anche perché non implica alcuna frattura nella «catena» della solidarietà tra generazioni già in essere (che costituirebbe - diciamo - una sorta di abiura del patto sociale).

Le implicazioni sono chiare, ed equanime appare (almeno a chi scrive) la razionalità della scelta: la realizzazione del disegno in questione (un disegno, per così dire, di «struttura» e, dunque, proiettato senza predeterminazione di termini, nel futuro), non può che essere oggetto di un diretto impegno (un compito) della Repubblica: un impegno i cui costi ricadono sulla fiscalità generale, e il governante a dar vita a una struttura adatta al fine e destinata a durare.

Una lettura questa, che appare pienamente compatibile con la lettera della norma, ma anche con la relativa *ratio*, e apprezzabile anche perché soluzione che prefigura e garantisce anche la conservazione di un valore indiscusso, relativo proprio alla solidarietà; essa evita, infatti, quella frattura nella catena della solidarietà intergenerazionale, che ben conosciamo e alla quale siamo legati da più generazioni, che sarebbe una sorta di abiura del patto sociale.

In sostanza, per dirla in maniera ancor più diretta: il programma che si prefigga di garantire le tutele sociali (in particolare quella pensionistica) e non voglia prestarsi né all'imbarazzo dell'equivocità, né alle manipolazioni (lessicali e non), ma realizzare quanto ambisce raggiungere, e, nel contempo, proporsi con la trasparenza e la genuinità che merita, non può essere intesa e veicolata altro che con un termine che evochi scenari gratificanti, all'insegna di governi caratterizzati da

- 12 fattivo impegno, senso di responsabilità, rispetto dei valori: desueto nella forma quanto apprezzabile e ambito nella sostanza, qual è il termine «buon governo». Non resta dunque che confidare - in questa fase in cui i giochi sono ancora aperti - in un proficuo svolgimento del dibattito in corso ma anche nella ragionevolezza della tradizione solidaristica e, infine, perché no, nel «Libro verde» sulla solidarietà intergenerazionale nel momento in cui l'invito formulato dal Comitato economico e sociale europeo alla Commissione UE verrà accolto e il quale, con ogni probabilità, saprà fornire indicazioni utili per il giusto indirizzo. ■



Gli interventi in materia previdenziale nella legge di bilancio 2025:

nihil sub sole novum

di Madia D'Onghia

L Nonostante il dibattito in tema di riforme previdenziali sia sempre acceso, anche l'ultima manovra finanziaria (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) si è limitata a interventi frammentari, senza rivedere *in toto*, in termini strutturali, il nostro sistema pensionistico e lasciando ancora senza risposte alcune questioni cruciali - quali l'esigenza di flessibilità nell'accesso alle pensioni, di maggiori garanzie per futuro pensionistico delle giovani generazioni e il rilancio della previdenza complementare - su cui si discute ormai da più di un ventennio, all'indomani della Riforma Fornero.

Ecco allora che per quanto riguarda la previdenza in senso stretto, la situazione nel 2025, permane simile a quella dello scorso anno. L'età della pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni fino al 31 dicembre 2026 per effetto dell'adeguamento nullo dei requisiti per la speranza di vita e ci si limita a prorogare le misure in materia di anticipo pensionistico, in scadenza al 31 dicembre 2024, per un ulteriore anno.

In particolare, della c.d. Quota 103 vengono confermati i requisiti, da maturare entro il 31 dicembre 2025: 62 anni di età e 41 di contributi, di cui almeno 35 ottenuti (senza considerare contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione o infortuni); confermato anche il calcolo dell'intera pensione con il metodo di calcolo contributivo (e non misto), anche per la parte di anzianità accumulata in regime retributivo. Inoltre, la misura dell'assegno non può risultare superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps fino al compimento dei 67 anni di età; in aggiunta, viene prevista una c.d. finestra mobile, vale a dire un periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti e la fruizione della prima rata di pensione, confermata a 7 mesi per i dipendenti del settore privato e a 9 per i dipendenti pubblici. Da evidenziare poi che per chi opta per Quota 103 resta vigente il divieto di lavorare e, quindi, l'impossibilità di cumulare redditi da lavoro con quelli da pensione fino al raggiungimento dei 67 anni di età.

Prorogata anche la misura "Opzione donna", confermata nella versione prevista dalla precedente legge di bilancio. Per il 2025 si rivolge alle donne che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato 61 anni di età (il requisito anagrafico è ridotto di un anno se con un figlio, di due anni se con due figli) e con 35 anni di contributi. È inoltre richiesta l'appartenenza a una del-

le seguenti tre categorie: *caregiver* che presta assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; lavoratrice colpita da una riduzione della capacità lavorativa, superiore o uguale al 74%; lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (solo per queste ultime i requisiti sono 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024, a prescindere dalla presenza di figli). Resta in vigore il meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico (ovvero la finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome) e il calcolo dell'assegno pensionistico interamente con il metodo contributivo. Prorogata fino al 31 dicembre 2025 anche l'APE sociale che più che una pensione in senso stretto andrebbe considerata un'indennità a carico dello Stato erogata dall'Inps. Confermato a 63 anni e 5 mesi il requisito anagrafico, possono farne richiesta: i lavoratori disoccupati (con 30 anni di contribuzione) a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale o dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero e che hanno esaurito i periodi di disoccupazione; le persone con 30 anni di contribuzione, con disabilità pari o oltre il 74% e riconosciuti invalidi civili; i *caregiver* che, a fronte di 30 anni di versamenti contributivi, assistono da almeno 6 mesi persone disabili conviventi, con disabilità grave, siano di primo o secondo grado di parentela (solo per *over 70*); i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni cosiddette "gravose", con almeno 36 anni di contribuzione e che al momento della domanda di accesso all'APE sociale, abbiano svolto una o più delle professioni riconosciute come gravose per legge. Per il 2024 e il 2025 è poi inserita la previsione, in precedenza assente, di incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5mila euro annui. L'assegno è invece sempre calcolato col sistema misto ma con limitazioni riguardanti l'importo (per un

14

massimo di 1.500 euro lordi mensili) e l'assenza di tredicesima e adeguamenti all'inflazione fino al raggiungimento, a 67 anni di età anagrafica, della pensione di vecchiaia.

2. Al di là di tali conferme, vale la pena comunque segnalare alcune novità.

Innanzitutto si registrano degli interventi finalizzati a favorire la permanenza al lavoro e ovviare alla mancanza di determinate *expertise* nel settore privato e pubblico, contrastando la carenza di personale qualificato in vari settori, ma anche per ridurre la pressione immediata sul sistema previdenziale, posticipando più a lungo possibile il "carico" pensionistico di lavoratori che hanno già maturato i requisiti.

In particolare si prevede un esonero contributivo parziale, di cui il lavoratore trae beneficio immediato in busta paga con aumento di fatto del reddito netto, senza rinunciare ai contributi versati fino a quel momento. Viene, cioè, modificato il c.d. "bonus Maroni" previsto per premiare chi, pur avendo i requisiti di Quota 103, decida di continuare a lavorare: è concessa, per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro dicembre 2025, la facoltà di esentare il datore di lavoro dal versamento della quota contributiva a carico del lavoratore dipendente (circa il 9,19%). La quota non versata a titolo di contribuzione viene corrisposta al lavoratore ma non concorre a formare reddito ai fini fiscali. Si allarga la platea dei possibili beneficiari, che ora include, oltre ai soggetti con i requisiti per Quota 103, anche coloro che maturino, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

In senso analogo si interviene anche per agevolare la permanenza al lavoro nel settore pubblico, introducendo la possibilità di concordare con i dipendenti, compreso il personale in regime di diritto pubblico, il trattenimento in servizio oltre il limite massimo di 67 anni, fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale possibilità è ammessa nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e deve basarsi sulla necessità della prosecuzione dell'utilizzo del personale interessato, individuato sulla base di esigenze organizzative e di merito, per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti o per esigenze funzionali non diversamente

risolvibili. L'introduzione della possibilità di trattenimento in servizio non ha effetti finanziari e comporta un'automatica riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'obiettivo di incentivare la permanenza al lavoro nella pubblica amministrazione viene raggiunto anche attraverso l'innalzamento dei limiti ordinamentali che dai 65 anni di età (validi per la generalità dei dipendenti pubblici) vengono agganciati all'età pensionabile (cioè 67 anni). Viene, altresì, abrogato l'obbligo di collocamento in pensione d'ufficio e la facoltà della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto il diritto a pensione anticipata.

Un'interessante novità della Legge di Bilancio 2025 è data, poi, dalla possibilità di uscita pensionistica anticipata utilizzando la rendita da fondo pensione in modo da rendere più flessibile l'accesso a tale forma di uscita pensionistica ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito. Tale misura vale solo per le pensioni interamente contributive, i c.d. contributivi puri, i quali possono accedere al pensionamento all'età di 64 anni e 25 anni di contributi (30 nel 2030). La novità consiste nel fatto che, per raggiungere l'importo soglia minimo dell'assegno pensionistico, il quale è pari a 3 volte l'assegno sociale per gli uomini e 2,8 volte per le donne, può essere utilizzata anche la rendita derivante da fondo previdenziale complementare. Pertanto, qualora i contributi versati alla previdenza pubblica non siano sufficienti a raggiungere tali soglie, gli importi maturati dalla previdenza complementare potranno essere utilizzati per "colmare la differenza" e consentire all'aderente l'uscita dal mondo del lavoro. Si tratta di una novella che se, per un verso, può configurarsi come un primo passo verso una maggiore flessibilità nel sistema previdenziale, pensata per offrire ai lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare nuove possibilità per pianificare il proprio futuro pensionistico, per altro verso, presenta una scarsa efficacia, interessando una platea molto limitata di lavoratori (all'incirca un centinaio nel 2025).

Sempre nel quadro delle misure a favore dei pensionati, per supportare il potere di acquisto dei percettori di pensione degli assegni più bassi, va segnalato, per il biennio 2025-2026, l'incremento delle pensioni minime, pari al 2,2% nel 2025 e all'1,3% nel 2026. Minimi aumenti sono disposti anche per i pensionati in con-

dizioni di disagio *over 70* e per i titolari di assegno sociale; questo incremento (riconosciuto d'ufficio) è pari a 8 euro mensili, riguarda i pensionati con un reddito inferiore a una soglia stabilita annualmente ed è riconosciuto automaticamente a coloro che già beneficiano di tale maggiorazione.

La Legge di Bilancio ridetermina anche l'indicizzazione delle pensioni per il 2025, ripristinando un criterio più favorevole, già applicato durante il Governo Draghi, dopo due anni di tagli alle rivalutazioni annuali. A differenza degli anni precedenti, si torna a un sistema di indicizzazione "per scaglioni" (fino a 4 volte il minimo 100,0%; oltre 4 e fino a 5 volte il minimo 90,0% e oltre cinque volte il minimo 75%), che risulta più vantaggioso per i redditi medi e alti rispetto al precedente metodo cosiddetto "per fasce". Le pensioni saranno rivalutate sulla base dell'inflazione del 2024, certificata dall'ISTAT allo 0,8%, comportando, di fatto, aumenti contenuti vista la bassa inflazione registrata nel 2024, decisamente inferiore rispetto ai picchi di oltre il 5% degli anni precedenti.

Di rilievo alcune novità a vantaggio delle lavoratrici madri. Innanzitutto, viene estesa la riduzione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, innalzando da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli, quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo. In secondo luogo, dal 2025, diventa strutturale l'esonero contributivo; l'agevolazione è rivolta alle donne lavoratrici con almeno due figli e prevede una riduzione parziale dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico della lavoratrice. La misura si applica sia alle lavoratrici dipendenti che a quelle autonome, l'importante è che il reddito il reddito annuale sia almeno pari ad una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale. In tal modo si intende, da un lato, favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e, dall'altro, ridurre il *gap* previdenziale verso i lavoratori uomini.

Nella logica, poi, di favorire la genitorialità, vale la pena citare anche un intervento, pur estraneo al circuito previdenziale, rientrando comunque nel più ampio settore delle politiche sociali, ovvero l'incremento dell'indennità per congedo parentale, pari all'80% della retribuzione, di un ulteriore mensilità, fino a tre mesi.

3. Da ultimo, va segnalata anche una novità che non riguarda il sistema pensionistico ma che appare, tra le modifiche in tema previdenziale in senso lato presenti nella manovra finanziaria per il 2025, quella, forse, di maggiore impatto, in senso regressivo per i lavoratori, laddove inasprisce i requisiti di accesso al sussidio di disoccupazione, la c.d. Naspi. L'obiettivo è contrastare comportamenti elusivi che talvolta vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps sulle comunicazioni obbligatorie che indicano un aumento di cessazioni volontarie (che, come noto, non danno diritto alla disoccupazione) seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni per il diritto al sussidio.

La novella, che ha efficacia per gli eventi di disoccupazione determinatisi dal 2025, impone la presenza del requisito di almeno 13 settimane di contribuzione per l'accesso alla Naspi nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta, nei 12 mesi antecedenti, da una risoluzione volontaria di un altro rapporto lavorativo a tempo indeterminato. In pratica, il lavoratore che si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda, prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi non avrà diritto alla Naspi (sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, quelle intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, nonché per i casi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della l. n. 604/1966).

Da più parti è stato evidenziato che questa novità, che risponde anche (e ancora una volta) a logiche di contenimento della spesa pubblica, rischia di penalizzare anche i lavoratori che presentano le dimissioni per motivazioni incontestabili, come, ad esempio, per cogliere una migliore opportunità lavorativa, e che successivamente perdono il lavoro per motivi effettivamente indipendenti dalla loro volontà. Peraltro, nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi si pone anche la misura nel Collegato lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti

16 previsti per contratto (o oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima).

4. In sede conclusiva, può osservarsi come il legislatore, anche con l'ultima Legge di Bilancio continui a intervenire, in materia previdenziale, con misure di portata relativamente limitata – spesso trincerandosi dietro a ragioni di scarsità di risorse economiche – certamente non in grado di fornire una risposta definitiva alle criticità, oramai croniche, del nostro ordinamento, soprattutto all'esigenza di inserire elementi di flessibilità che consentano, *in primis* a chi ne abbia maggior bisogno, di ritirarsi prima del raggiungimento delle elevate anzianità anagrafiche e contributive stabilite dalla riforma del dicembre 2011. E, dunque, nonostante le continue promesse di “abolizione della Fornero” da parte di alcuni dei principali esponenti del Governo, il sistema pensionistico italiano continua a basarsi sull'architettura definita proprio dalla riforma del 2011.

Manca una visione di largo respiro che porti ad affrontare in modo strutturale i principali nodi del sistema previdenziale italiano, relativi al livello elevato e rigido dell'età pensionabile e al rischio di prospettive pensionistiche inadeguate per molti fra i lavoratori delle generazioni che vedranno calcolata la pensione interamente con il metodo contributivo. Certo non si intende qui rimettere in discussione la scelta del metodo contributivo a vantaggio di quello retributivo, ma si vuole solo evidenziare la necessità di una serie di interventi correttivi, non più rinviabili, per introdurre una soluzione strutturale al problema del futuro reddito pensionistico, specie, dei giovani (si pensi alla proposta di introdurre la pensione contributiva di garanzia), ovvero garantire pensioni adeguate e, soprattutto, un futuro pensionistico a coloro i quali, sempre più numerosi e spesso donne, sono costretti a districarsi in una dinamica del mercato del lavoro completamente nuova, con scarse opportunità occupazionali, discontinuità lavorativa strutturale, pochi contributi versati e conseguente inadeguatezza della maturanda prestazione pensionistica. In questa prospettiva, indubbiamente, le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2025, in assoluta continuità con le manovre finanziarie degli ultimi anni, appaiono ancora *nihil sub sole novum*. ■



Pensionati attivi della Cassa: cosa cambia con la Riforma

di Michele Proietti

Quando entra in vigore una nuova riforma previdenziale, di solito, si tende ad approfondire, anche giustamente, le modifiche più importanti che riguardano gli iscritti non pensionati, i giovani neo iscritti e quelli di prossima iscrizione. In questo articolo, però, vogliamo concentrare l'attenzione sull'impatto della nuova disciplina previdenziale sugli avvocati già pensionati alla data di entrata in vigore della riforma.

Normalmente ci si limita a pensare che, per il principio del "diritto quesito", modifiche normative successive non possano riguardare chi è già in pensione, ma non è sempre così, soprattutto se le regole del regime previdenziale consentono, al pensionato, di proseguire nell'esercizio della professione.

Del resto, anche sul concetto di "diritto quesito", il legislatore italiano ha cercato più volte di intervenire, introducendo un contributo di solidarietà sulle pensioni INPS di importo più elevato. Ci ha provato, una prima volta, l'art.18, comma 22-bis del D.L. n. 98/2011, convertito con legge n.111/2011, con la previsione di un prelievo, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, del 5% per la quota di pensione superiore a 90.000 euro, del 10% per quella superiore a 150.000 euro e del 15% per quella oltre i 200.000 euro. Su tale norma è intervenuta la Corte Costituzionale¹, dichiarando l'illegittimità della stessa sul presupposto che si trattasse di un intervento, di natura tributaria, da ritenersi irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. La norma di cui trattasi, riproposta con alcune modifiche dalla legge di bilancio 2019², sotto forma di prelievo redistributivo all'interno dello stesso sistema previdenziale, per un periodo quinquennale, è stata nuovamente censurata dal Giudice delle Leggi per il suo arco temporale di applicazione, ritenuto eccessivo e limitato a soli tre anni³. Bene ha fatto, quindi, la Cassa a non seguire la strada di contributi di solidarietà da applicare alle pensioni in essere, anche in via temporanea. Una scelta del genere, oltre che impopolare, sarebbe stata foriera di un inevitabile strascico di contenzioso, dall'esito quanto mai incerto.

Discorso ben diverso e di sicura fattibilità riguar-

da, invece, il prelievo contributivo a carico degli avvocati pensionati sul reddito professionale prodotto successivamente al pensionamento. La possibilità di continuare ad esercitare la professione anche dopo il pensionamento rappresenta, infatti, un'opportunità utilizzata moltissimo dagli avvocati. Stando agli ultimi dati statistici della Cassa, circa il 90% degli avvocati che va in pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o contributiva, continua a rimanere iscritto all'Albo e ad esercitare la professione forense. Il tema non riguarda, naturalmente, i pensionati di anzianità e di inabilità, per i quali è richiesta l'obbligatoria cancellazione dagli Albi, mentre per i pensionati di invalidità che proseguano nell'esercizio della professione vigono le normali regole contributive previste per gli iscritti. Ciò in considerazione della possibilità di ottenere, alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione, la pensione di vecchiaia ordinaria.

Per i pensionati di vecchiaia, vecchiaia anticipata o vecchiaia contributiva, che proseguano nell'esercizio della professione, viceversa, la riforma prevede significative modifiche sia dal lato contributivo che da quello delle prestazioni (fermo restando, come già detto, l'importo della pensione in essere).

La prima modifica importante da segnalare consiste nell'aumento dell'aliquota del contributo soggettivo, che passa dal 7,5% al 12%, già a partire dal reddito professionale prodotto nel 2025. Ciò ovviamente, fino al tetto reddituale (euro 130.000 per il 2025) oltre il quale l'aliquota è ridotta al 3% come per tutti gli altri iscritti⁴.

Sempre in tema contributivo va evidenziato che anche i pensionati attivi sopra indicati devono continuare ad applicare in fattura il contributo integrativo del 4% e a riversarne alla Cassa il relativo ammontare mediante il Mod.5 annuale. Per quanto riguarda, invece, i contributi minimi, fino al 2024 esclusi per i pensionati attivi, l'esonero è stato confermato dalla riforma per il solo contributo minimo soggettivo, a partire dall'anno successivo al pensionamento⁵. Il contributo minimo integrativo, viceversa, a partire dal 2025, andrà comunque

¹ Cfr. sentenza Corte Costituzionale 5/6/2013, n.116;

² Art. 1, commi da 261 a 268, legge 30/12/2018, n.145;

³ Cfr. sentenza Corte Costituzionale 9/11/2020, n. 234;

⁴ Cfr. art.30, comma 3, nuovo regolamento unico della Previdenza Forense;

⁵ Cfr. art. 37, comma 3, nuovo regolamento unico della Previdenza Forense;

18

pagato anche dai pensionati, insieme a quello di maternità, che era già dovuto negli anni precedenti. La ratio dell'aggravio relativo al contributo minimo integrativo va ricercato nella necessità che tutti gli avvocati contribuiscano a finanziare l'assistenza, considerato che anche i pensionati attivi possono fruire di molti trattamenti assistenziali garantiti dalla Cassa (polizza sanitaria e contributi vari), che vengono, appunto, finanziati, con una quota di contributo integrativo. Ovviamente la Cassa darà la possibilità, su richiesta dell'interessato, di trattenere l'importo del contributo minimo integrativo (euro 350 per l'anno 2025) direttamente dai ratei di pensione, così come già avviene per il contributo di maternità.

Con la riforma del 2024, inoltre, il trattamento previdenziale dei pensionati attivi, è stato completamente rivoluzionato, con riferimento al periodo successivo al pensionamento. È stata, infatti, abolita la prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia, erogata, *a tantum*, all'atto della cancellazione dagli albi, prevista dalla precedente normativa (con salvaguardia delle annualità già maturate) e sono stati introdotti nuovamente i supplementi di pensione. Più precisamente, dal 1° gennaio 2025, i pensionati di vecchiaia o vecchiaia anticipata o vecchiaia contributiva che proseguano nell'esercizio della professione, hanno diritto a supplementi triennali di pensione calcolati con il metodo contributivo previsto dalla legge 335/1995, su un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale⁶. Tali supplementi non sono altro che una quota aggiuntiva di pensione che si somma a quella in essere già maturata.

Va evidenziato come il calcolo di tipo contributivo non sia affatto da considerarsi penalizzante con riferimento ai supplementi di pensione, nonostante il montante contributivo individuale sia costituito solo dalla metà dei contributi soggettivi versati, entro il tetto reddituale, dopo il pensionamento. Bisogna considerare, infatti, che i coefficienti di trasformazione utilizzati da Cassa Forense, così come quelli utilizzati da altre Casse professionali che adottano il sistema contributivo, arrivano fino a 80 anni. I coefficienti di trasformazione sono dei particolari coefficienti demografici

che vengono aggiornati, ogni due anni, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base al variare della speranza di vita della popolazione. Si tratta di numeri, espressi in percentuale, che consentono immediatamente di capire quale sarà l'importo annuo del supplemento di pensione sulla base del montante accumulato. Se applichiamo la percentuale corrispondente al coefficiente di trasformazione per età, relativa al momento di maturazione del supplemento, al montante contributivo accumulato, otteniamo l'importo annuo del supplemento da corrispondere. Ciò significa che, a parità di contribuzione versata, l'importo del supplemento di pensione calcolato, ad esempio, a 76 anni, sarà superiore a quello calcolato a 73 anni e così via, fino agli 80 anni di età. In ogni caso il supplemento è dovuto dal mese successivo dalla cancellazione dagli albi, anche per causa di morte, quando la cancellazione avviene prima della maturazione del triennio che dà diritto al supplemento stesso.

Da sottolineare come, a seguito della reintroduzione dei supplementi triennali dal 1° gennaio 2025, nel gennaio 2028 verranno a maturazione contemporaneamente i supplementi dei circa 15.000 pensionati attivi, con un sovraccarico di lavoro per gli uffici della Cassa e tempi di lavorazione prevedibilmente lunghi, salvo un massiccio e auspicabile ricorso a modalità di gestione automatizzata delle istanze. Questo collo di bottiglia verrà a ripetersi ogni tre anni, posto che i supplementi di pensione vengono corrisposti fino alla cancellazione dagli albi, anche per causa di morte.

È chiaro che la possibilità di integrare a vita, con cadenza triennale, la propria pensione con i supplementi introdotti dalla riforma, rappresenta certamente un miglioramento per i pensionati rispetto alla disciplina precedente, che compensa, in modo equo, l'aumento dell'aliquota contributiva.

Va, infine, ricordato, come tutte le pensioni erogate dalla Cassa vengono adeguate annualmente al costo della vita. Questo adeguamento è deliberato annualmente dal CDA della Cassa, entro il 28 febbraio e successivamente approvato dai Ministeri vigilanti, fermo restando la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera. La rivalutazione ISTAT viene effettuata a partire dal secondo anno successivo alla decorrenza della pensione e ha lo scopo di mantenere inalterato il potere d'acquisto del pensionato.

⁶ Cfr. art. 71, nuovo regolamento unico della Previdenza Forense;

Sebbene questo meccanismo di rivalutazione appaia scontato, c'è da sottolineare come esso venga riconosciuto dalla Cassa, su tutte le pensioni, nella misura del 100%, a prescindere dall'importo della pensione stessa. Ciò a differenza dell'INPS, che ha congelato questo meccanismo più volte negli anni (sette dal 2001) grazie a leggi volte al contenimento della spesa pubblica, adeguando solo le pensioni inferiori ad una certa soglia (pari, nel 2024, a quattro volte il minimo) e riducendo progressivamente la percentuale dell'integrazione con il crescere dell'importo della pensione⁷. E' chiaro che questo meccanismo, se protratto nel tempo, porta ad un impoverimento dei titolari di pensioni più elevate e a un generale appiattimento dei trattamenti verso valori più bassi e bene ha fatto la Cassa a non inserirlo nella riforma del 2024.

In definitiva, possiamo concludere, che anche le novità che riguardano più direttamente i pensionati sono caratterizzate da un equilibrio sostanziale che è la caratteristica principale del nuovo sistema previdenziale. ■

⁷ Cfr. art. 1, comma 309, legge 29/12/2022, n. 197, ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza del 29/1/2025, n. 19.



Rapporto Cassa Forense - Censis 2025: meno avvocati, un po' più anziani e leggermente più ricchi. Tutto vero?

di Domenico Monterisi

20

Come già avviene da qualche anno, il Direttore della Rivista mi ha chiesto un commento sul rapporto Censis Avvocatura che, ormai da nove anni, Cassa Forense, con la collaborazione di uno dei più prestigiosi istituti di ricerca del paese, ha presentato a Roma il 2 aprile scorso.

Si tratta, come sempre, di uno strumento utilissimo per verificare lo stato attuale della nostra professione, le prospettive future, il grado di soddisfazione che gli stessi avvocati dichiarano rispetto alla propria vita professionale e cosa - di positivo ovvero di negativo - si attendono dal futuro.

Il rapporto, come ben sintetizza la premessa a firma del Presidente di Cassa Forense, Avv. Valter Militi, esplora le trasformazioni dell'Avvocatura italiana, evidenziando un calo delle iscrizioni e l'evoluzione dei modelli professionali. Si analizzano i redditi degli avvocati, con un focus sulla crescita regionale e di genere, e le sfide future legate alle diverse attività e tipologie di clientela. Un'attenzione particolare è dedicata al sistema previdenziale, all'integrazione pensionistica e alle prestazioni offerte da Cassa Forense.

Il rapporto affronta anche temi cruciali come la conciliazione tra vita privata e lavoro, l'aggregazione tra studi legali e l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla professione. Si discute l'adattamento degli studi legali all'IA, analizzando l'impiego, l'impatto e le opinioni sull'IA, basandosi anche sull'esperienza diretta degli studi legali.

Infine, il rapporto esamina l'accesso alla professione forense e presenta considerazioni di sintesi, offrendo un quadro completo e aggiornato sull'Avvocatura in Italia.

Potrei riassumere in poche parole la mia valutazione complessiva del rapporto: **nulla di nuovo sotto il sole**. Non perché i cambiamenti non ci siano stati, ma perché quello che sta avvenendo e che Cassa Forense e Censis registrano è un risultato ampiamente previsto dai più attenti osservatori degli aspetti sociologici, statistici, politici della professione forense.

I) VALUTAZIONI GENERALI

Volendo dare dei titoli riassuntivi del rapporto, potremmo indicarli come segue:

A) DIMINUIZIONE DEGLI ISCRITTI

Nel 2024, il numero degli avvocati iscritti alla Cassa Forense è sceso a 233.260, registrando un calo dell'1,6% rispetto all'anno precedente. La flessione ha colpito in particolare le donne, che rappresentano ora il 46,8% degli iscritti, invertendo il trend di crescita degli anni passati.

Il Rapporto 2025 conferma l'invecchiamento della professione: l'età media degli iscritti è salita a 48,9 anni, rispetto ai 42,3 anni di vent'anni fa, mentre il numero di avvocati pensionati è passato da 29.868 nel 2019 a 34.719 nel 2024.

B) REDDITI E DISPARITÀ TERRITORIALI, DI GENERE, DI ETÀ

Il rapporto evidenzia significative differenze nei redditi degli avvocati tra le diverse aree geografiche. In media, gli avvocati del Nord Italia guadagnano circa il doppio rispetto ai colleghi del Sud. Le disparità reddituali, tuttavia, non riguardano soltanto la collocazione geografica dei professionisti, ma anche il loro genere, con le donne molto più indietro degli uomini; stesso discorso per gli avvocati più giovani rispetto ai colleghi ultracinquantenni.

C) INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

Si osserva una crescente adozione di tecnologie digitali e modelli organizzativi più strutturati negli studi legali. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pratica legale è ancora limitata: molti professionisti la percepiscono più come una minaccia che come un'opportunità.

D) PROSPETTIVE FUTURE E RIFORME

Il rapporto sottolinea la necessità di riforme nell'ordinamento forense per affrontare le sfide attuali, come la sostenibilità economica della professione, l'accesso dei giovani e l'equilibrio di genere.

II) I NUMERI - EVOLUZIONE NUMERICA DELL'AVVOCATURA

I numeri ci aiutano senz'altro a sintetizzare i risultati del rapporto e a costruire osservazioni critiche più approfondite.

Il totale degli avvocati nel 2024 è pari a 216.884 unità,

con un decremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Trattasi di un dato che, come ormai avviene da qualche anno, è in lenta, ma costante diminuzione.

Quello che sorprende e preoccupa è il dato dell'avvocatura femminile: la distribuzione per genere, indica 124.008 uomini iscritti a fronte di 109.252 donne.

Negli ultimi decenni, la professione forense ha assistito a una crescente iscrizione da parte delle donne.

Senonché, mentre dal 2014 al 2019 questa tendenza era evidente, con una crescita costante anno dopo anno, tanto che nel 2019 la percentuale di donne iscritte alla Cassa Forense raggiungeva il 48,0%, i dati più recenti raccolti da Cassa Forense indicano una diminuzione nella percentuale di donne iscritte.

Dal 2020 al 2024, questa percentuale è diminuita al 46,8%, scendendo sotto il dato del 2014 (47,1%) e invertendo la tendenza di crescita degli anni precedenti, confermando un vero e proprio progressivo abbandono della professione da parte delle avvocate.

Oggi, tra gli avvocati iscritti attivi, le donne rappresentano il 49% e gli uomini il 51%

L'analisi delle classi di anzianità degli iscritti attivi conferma, in ogni caso, la significativa presenza di avvocate tra i professionisti più giovani.

Altro dato preoccupante è costituito dall'invecchiamento della professione forense: negli ultimi due decenni, il fenomeno è generalizzato e coinvolge tutti gli avvocati iscritti alla Cassa Forense, senza distinzione di genere. Dal 2002 a oggi, l'età media complessiva è aumentata di oltre sei anni, passando da 42,3 a 48,9 anni, a conferma di una tendenza ormai strutturale.

Tra il 2019 al 2024, si è registrato un aumento del numero di iscritti pensionati di quasi cinque mila unità, mentre il numero di iscritti non pensionati è diminuito di quasi quindicimila avvocati.

Di conseguenza, nello stesso periodo il tasso di dipendenza, ovvero il rapporto tra iscritti attivi e pensionati, si è ridotto di 1,5 punti, passando da 7,7 nel 2019 a 6,2 nel 2024.

Sono evidenti le implicazioni previdenziali di questi nuovi numeri, che, non a caso, hanno imposto l'intervento di Cassa Forense con l'approvazione della riforma della previdenza entrata in vigore a gennaio di quest'anno.

I dati delle nuove iscrizioni e cancellazioni non possono che essere in linea con quelli complessivi innanzi

esposti, con un numero di cancellazioni (8.175) quasi doppio rispetto a quello delle nuove iscrizioni (5.485). I numeri impongono riflessioni: la professione forense da anni non ha più appeal?

È una delle possibili risposte, ma forse non l'unica.

Innanzitutto, deve osservarsi che non invecchia soltanto la professione forense, ma l'intera popolazione. E se in qualche modo il decremento demografico generale è attutito dall'immigrazione, nel mondo della professione forense si soffre, invece, del problema opposto ossia quello dei giovani laureati che si trasferiscono all'estero. Problema che interventi normativi tardivi, parziali e poco appropriati non hanno saputo fermare o quanto meno ridimensionare.

Va aggiunto, poi, che da qualche anno il necessario turn over all'interno della pubblica amministrazione, con massicce assunzioni di nuove unità lavorative, ha sottratto iscrizioni agli albi professionali, ben compreso quello forense. Insomma, la rivincita del posto fisso rispetto al sogno della libera professione.

La preoccupazione maggiore è data, tuttavia, dalla ormai generalizzata mancanza di praticanti: a un numero sempre più ridotto di iscritti alla facoltà di giurisprudenza fa da necessario corollario la mancanza di giovani interessati ad avviarsi alla libera professione; pochi praticanti, quindi, ma anche pochi giovani che, superato l'esame di abilitazione, si iscrivono effettivamente all'albo e quindi a Cassa Forense.

Spaventano evidentemente i più ristretti ambiti della professione, la consapevolezza che, soprattutto ad alcune latitudini, i risultati reddituali possibili da raggiungere sono limitati e lontani nel tempo rispetto alla data di conseguimento del titolo universitario, a fronte di un impegno professionale spesso totalizzante, di elevati costi di accesso alla professione, di mancanza di garanzie dell'attività svolta in regime di monocomittenza presso studi più grandi.

III) MODELLI PROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Altro tema affrontato dal Rapporto 2025 (per la cui redazione sono state raccolte le risposte di oltre 28.000 avvocati, ben oltre il 10% del totale degli iscritti) è quello dei modelli professionali utilizzati e della conseguente organizzazione del lavoro.

Resta prevalente lo studio monoperonale (64% degli

22

avvocati): scelta che in prevalenza riguarda gli iscritti over 40.

Più interessati, se non altro per risparmio dei costi, alle aggregazioni (poi scenderemo nel dettaglio delle varie formule) sono i più giovani: soltanto il 38,8% degli infraquarantenni sceglie di operare da solo.

Altra tendenza da sottolineare è quella dei collaboratori all'interno degli studi: il 10,4% degli avvocati svolge principalmente un ruolo di collaboratore, dedicando almeno l'80% del proprio tempo a questa attività. Dato anche questo fortemente condizionato dall'età: il 28,75 di chi ha meno di 40 anni opera come collaboratore di uno studio. Soltanto l'1,5% di chi ha più di 65 anni.

A questo dato fa da necessario contraltare l'età degli avvocati che si avvale di colleghi come collaboratori.

Il 10,1% degli iscritti è titolare di uno studio con collaboratori, dato che arriva a quasi il 18% per chi ha più di 65 anni, mentre è solo il 4,1% degli under 40. È di circa il 10% il numero degli avvocati membri di studio associato, Sta o Stp.

Il 5,7% opera in regime di collaborazione esclusiva, ovvero in monocommittenza.

Senza sorprese il dato dell'età anagrafica dei monocommittenti, quasi sempre giovani (il 18,3% del totale degli infraquarantenni) mentre le altre fasce d'età sono sotto la media totale, arrivando allo 0,7% tra chi ha più di 64 anni.

Altro modello organizzativo assai diffuso è quello della condivisione degli spazi di lavoro: oltre sei professionisti su dieci esercitano l'attività in studi condivisi, in tutto o in parte, con altri colleghi o altri professionisti. Nella maggioranza dei casi vi è la condivisione delle spese di affitto e generali; in altri casi vi è soltanto una sostanziale ospitalità senza partecipazione ai costi.

Gli avvocati sono proprietari dello studio in cui operano soltanto nell'8,3% dei casi.

Lo smart working e, comunque, l'attività svolta in via esclusiva o preminente presso la propria abitazione, interessa quasi il doppio delle donne rispetto agli uomini, con l'11,3% delle avvocate che sceglie questa soluzione contro il 6,4% degli avvocati.

IV) IL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI AVVOCATI: SI STABILIZZA L'INVERSIONE DI TENDENZA?

Permangono le criticità della professione e un grado di

insoddisfazione numericamente non indifferente, ma è opportuno segnalare un lento, ma costante miglioramento.

Dal 2022 al 2025, i vari rapporti Cassa Forense-Censis susseguendosi consentono di rilevare un maggiore apprezzamento delle prospettive professionali nell'ambito legale: mentre nel 2022 il 28,4% degli avvocati riportava una situazione molto critica, con scarsa attività lavorativa e incertezza professionale, tale percentuale è scesa di quasi sei punti percentuali (22,7%) nel 2025. Sempre nel 2025 il 29,5% degli intervistati ha dichiarato di percepire una situazione abbastanza critica, ma nel 2022 il dato sfiorava il 33%.

Si è anche registrato un aumento degli avvocati che riferiscono di una situazione professionale stabile o migliorata rispetto all'anno precedente: il 29,6% ha segnalato una situazione invariata, il 15,8% ha dichiarato di trovarsi in una situazione positiva, evidenziando un miglioramento nonostante il contesto di crisi, mentre il 2,3% degli avvocati ha riferito di percepire uno stato professionale molto positivo, notevolmente migliorato nel corso dell'ultimo anno.

I dati vanno però meglio scandagliati tenendo conto di altre variabili, quali il genere, la provenienza geografica e l'età degli intervistati.

Anche nel corso dell'ultimo anno si evidenziano differenze significative nella percezione della condizione professionale tra uomini e donne.

Le colleghe nel 27,5% dei casi definiscono la situazione molto critica e nel 30,4% abbastanza critica, il che significa che oltre il 57% delle stesse vive condizioni di difficoltà.

Nel complesso, le previsioni sulla condizione professionale degli avvocati per il biennio 2024-2025 mostrano una tendenza prevalente verso la stabilità: il 52,1% degli intervistati a livello nazionale prevede che la propria situazione rimarrà invariata. Una quota più contenuta, pari al 20,2%, si aspetta un miglioramento, mentre il 27,7% teme un peggioramento.

Analizzando le differenze territoriali, in tutte le aree predomina una percezione di stabilità; ma nel Sud e nelle isole si registra una maggiore percezione di rischio e incertezza, cui fa da contraltare mentre un maggiore ottimismo nelle le regioni del Nord.

Nell'ultimo anno, il 33,3% degli avvocati ha preso in considerazione l'idea di abbandonare la professione,

anche in questo caso si registra un leggero miglioramento rispetto all'anno passato quando il dato aveva raggiunto il 34,6%.

La principale motivazione risiede in questioni di natura economica (62,9%) o al calo della clientela (10,8%). Il 9,8% indica il raggiungimento dell'età pensionabile come motivo per terminare l'attività.

V) I REDDITI DELL'AVVOCATURA

Si è già detto in premessa che si registra un nuovo aumento del PIL dell'avvocatura, per tale intendendosi il reddito complessivo di tutti gli avvocati italiani.

Il dato, certamente positivo, merita ulteriore approfondimento, per evitare il cadere nell'equivoco statistico del pollo di Trilussa.

Partiamo necessariamente dal dato generale: dall'elaborazione eseguita da Cassa Forense sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotti nel 2023, il reddito complessivo Irpef degli avvocati è aumentato del 5,6% tra il 2022 e il 2023, con un PIL complessivo superiore a 10 miliardi di euro di reddito. Il volume d'affari ha raggiunto i 15,5 miliardi di euro, con un aumento del 5,2% rispetto all'anno precedente.

Il reddito medio annuo per avvocato si attesta a 47.678 euro, con una variazione positiva del 6,8%. L'aumento percentuale del reddito medio è maggiore di quello totale, in considerazione della diminuzione del numero degli avvocati.

Quanto alla distribuzione dei redditi, si confermano differenze notevoli, non soltanto fra uomini e donne, ma anche in relazione alla posizione geografica di svolgimento dell'attività e all'età.

Le differenze di genere, quanto al reddito, restano notevolissime e sempre più inaccettabili: nel 2023 le avvocate hanno avuto un reddito medio pari a meno della metà di quello degli uomini avvocati, con una differenza di più di 30 mila euro. Si registra in continuità con i dati degli anni precedenti, una maggiore crescita del reddito delle avvocate (8,8%) rispetto a quello dei colleghi uomini (5,5%).

Il gap aumenta con il crescere dell'età: se gli avvocati sotto i trent'anni hanno un reddito rispetto alle colleghe della stessa classe di età mediamente di poco più di 2mila euro superiore, nella classe di età 60-64 anni la differenza supera i 44mila euro.

L'incremento reddituale maggiore tra il 2022 e il 2023

è avvenuto tra le avvocate e gli avvocati tra i 35 e 39 anni (11,9%) e per chi avesse un'età inferiore ai 30 anni (11,5%).

Sono le avvocate con meno di 30 anni ad avere il reddito medio minore, mentre sono le avvocate della classe di età tra i 55 e 59 anni ad avere il reddito maggiore, con una differenza tra le due classi di 23.586 euro.

Per quanto riguarda gli uomini, gli incrementi di reddito più rilevanti sono rilevabili negli avvocati situati nella classe d'età inferiore ai 30 anni (9,7%) e in quella 40-44 anni (9,5%).

Anche in questo caso, sono gli avvocati con meno di 30 anni ad avere il reddito medio minore, mentre sono gli avvocati della classe di età tra i 60 e 64 anni ad avere il reddito maggiore, con una differenza tra le due classi di 65mila euro.

Sia per gli uomini che per le donne, il livello del reddito medio, riferito al proprio genere, si riesce a raggiungere una volta superati i 50 anni.

Su 233mila iscritti, sono 77.862 gli avvocati che hanno percepito, nel 2023, un reddito superiore ai 35mila euro; in particolare, tra il 2022 e il 2023, sono cresciuti del 1,2% gli avvocati che hanno un reddito tra i 35mila e i 55.400 euro e del 2,2% i legali con un reddito compreso tra 55mila e i 115.650 euro.

Ampia è anche la distanza che separa, in media, i redditi di chi esercita la professione nel Nord del Paese e quelli di chi risiede nell'area meridionale.

Rispetto al reddito medio, al Nord il valore risulta del 37,8% superiore, al Centro si riscontra una percentuale superiore dell'10%, al Sud del 38,3% inferiore.

Gli estremi si registrano in Lombardia, regione a più alto reddito, in cui il reddito medio è pari al 170% di quello medio nazionale, e in Calabria, in cui è minore del 50%.

La crescita reddituale fra il 2022 e il 2023 appare maggiore fra le aree meridionali rispetto al resto del Paese: +8,4% nel Sud e Isole, +9,8% in Calabria.

In conclusione, può affermarsi che il reddito complessivo degli avvocati italiani ha registrato nel 2023 una crescita notevole rispetto al 2022 e che le differenze fra uomini e donne, avvocati settentrionali e meridionali, fra iscritti giovani e meno giovani, seppure assai significative, registrano un trend di diminuzione percentuale in qualche modo incoraggiante.

24

VI) LE SFIDE MAGGIORI PER IL FUTURO DEI REDDITI DEGLI AVVOCATI

Gli intervistati sono stati chiamati a rispondere sugli aspetti che influenzano maggiormente in senso negativo l'esercizio della professione.

Tra i fattori più critici, spiccano gli oneri amministrativi e fiscali, insieme all'elevata complessità burocratica che caratterizza il settore (35,3%); seguono il ritardo dei pagamenti (34,6%) e la sovrabbondante offerta di servizi legali a causa dell'alto numero di avvocati (30,1%). Anche l'intelligenza artificiale è percepita come un fattore di rischio.

VII) IL QUADRO PREVIDENZIALE NELL'AVVOCATURA

Anche sul fronte pensionistico, inevitabilmente, si registra una notevole differenza fra uomini e donne: l'importo medio delle pensioni per gli uomini è pari a 37.792 euro, ben 13.825 euro in più dell'importo medio per le donne che invece è 23.967 euro.

Analoghi i risultati per quasi tutte le altre tipologie di pensione, seppur con una differenza meno accentuata; ciò vale per le totalizzazioni e i cumuli, le pensioni di invalidità e inabilità e le pensioni contributive.

Mostrano andamento opposto solamente le pensioni di reversibilità, le quali presentano importi maggiori per le donne (23.791 contro 19.755 euro), e le pensioni indirette (19.072 euro per le donne contro 16.929 euro per gli uomini).

VIII) LE NUOVE SFIDE E OPPORTUNITÀ PER L'AVVOCATURA

Altro argomento trattato dal rapporto 2025 riguarda la difficoltà degli avvocati di conciliare la vita professionale con quella personale e familiare.

Per il 63,4% degli avvocati è ancora molto o abbastanza difficile far conciliare la carriera forense con la vita personale; lo ritiene molto difficile il 17,1%, abbastanza difficile il 46,3%. Il 27,5% lo percepisce poco difficile, mentre meno di un avvocato su dieci afferma di non avere problemi nel trovare un adeguato bilanciamento fra professione e vita personale.

Anche qui i fattori età e genere assumono rilievo.

Oltre il 70% degli avvocati con meno di 50 anni afferma di avere molta o abbastanza difficoltà a far combaciare questi due aspetti della vita, mentre questa per-

cezione tende a calare al 59,3% per la fascia di età da 50 a 64 anni, per poi ulteriormente scendere al 42,6% tra chi ha più di 64 anni.

Un divario di genere emerge anche nella conciliazione della carriera forense con la vita personale. Nonostante i progressi della società verso una distribuzione più equa delle faccende domestiche e della cura delle persone fragili all'interno della famiglia, questi impegni ricadono ancora oggi in maggior misura sulle donne. Non sorprende quindi che il 70,6% delle avvocate percepisca un equilibrio tra vita e lavoro molto o abbastanza difficile da ottenere, mentre per gli uomini il dato scende al 57%, marcando una differenza di 13,6 punti percentuali.

IX) L'AGGREGAZIONE TRA STUDI LEGALI

L'aggregazione tra studi legali rappresenta una possibile strategia per affrontare le sfide del mercato, incrementare la competitività e condividere risorse e competenze. Non si tratta, tuttavia, di una scelta particolarmente opzionata dagli avvocati italiani, ostacolata da resistenze culturali, operative ed economiche.

Tra le principali ragioni che frenano l'aggregazione tra Avvocati, vi è la difficoltà nella determinazione della percentuale dei profitti tra i partner (35,7%). Criticità che si conferma trasversale alle diverse età.

Le incertezze sui costi e sull'investimento iniziale costituiscono un altro rilevante freno, indicato dal 29,2% degli avvocati.

Segue il timore di perdere il rapporto personale con gli assistiti (25,8%), dato trasversale a tutte le età.

Gli ostacoli fiscali (indicati dal 17,8% degli avvocati), appaiono più rilevanti tra i professionisti più giovani. Interessante il dato di coloro che dichiarano di non vedere vantaggi nell'aggregazione professionale, una percezione che cresce con l'età, che denota una maggiore apertura tra i giovani professionisti verso modelli associativi.

X) L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PROFESSIONE

Uno dei focus che caratterizza il Rapporto Cassa Forense Censis 2025 riguarda l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale nel settore legale.

Come meglio vedremo in dettaglio, siamo in presenza di un percorso in evoluzione, caratterizzato da un'ado-

zione selettiva e da una serie di ragioni che ne limitano la diffusione.

Il 27,5% degli avvocati dichiara di utilizzare l'IA nelle attività professionali quotidiane. L'uso riguarda soprattutto la ricerca giurisprudenziale e documentale (20%), quasi a sostituire le tradizionali banche dati.

Più limitato è l'utilizzo nell'ambito della redazione e revisione di contratti e documenti legali (5,0%), nell'automazione delle attività amministrative interne (1,0%) e nell'analisi predittiva dei casi e nell'elaborazione di strategie legali (1,2%).

La maggioranza degli avvocati (72,3%) non utilizza l'intelligenza artificiale per motivazioni molteplici: il 16,3% afferma di non conoscere o non saper utilizzare tali strumenti, mentre il 6,4% considera l'investimento iniziale troppo oneroso. Un dato significativo è rappresentato dal 31,7% di professionisti che, pur non utilizzando questi strumenti, sta considerando di adottarli nel prossimo futuro, segno di un interesse potenziale. Solo il 17,0% non intende avvalersi dell'IA nemmeno in prospettiva futura.

Guardando alle diverse fasce d'età, si percepisce un vero e proprio stacco generazionale: ad utilizzare l'IA sono il 37,4% degli avvocati con meno di 40 anni, dato che invece oscilla tra il 26,1% ed il 24,6% nelle altre fasce d'età, con una differenza di almeno 10 punti percentuali.

Si riflette così una diversa familiarità con le tecnologie digitali, tipica delle generazioni più giovani, che hanno visto l'IA e l'innovazione tecnologica evolversi parallelamente alla loro formazione professionale.

L'adozione dell'IA nel settore legale segue inoltre un evidente gradiente territoriale. Il Nord-ovest si conferma l'area con la più alta percentuale di utilizzo (31,3%), seguito dal Nord-est (29,2%), dal Centro (28,1%), e con 6,6 punti percentuali di stacco dalla prima il Sud e isole (24,7%).

A differenza di altri aspetti della professione, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non mostra un divario di genere.

Per quanto riguarda la percezione che gli avvocati hanno dell'impatto dell'IA sulla professione forense nei prossimi cinque anni, il 27,3% ritiene che l'intelligenza artificiale automatizzerà alcune attività amministrative e ripetitive, senza sostituire completamente il lavoro umano. Un 25,8% prevede invece che l'IA tra-

sformerà significativamente la professione, automatizzando funzioni che attualmente sono tradizionalmente svolte dagli avvocati.

Il 23,7% considera l'IA come uno strumento complementare, che offrirà supporto decisionale senza sostituire gli avvocati: molti professionisti vedono nell'IA una risorsa per migliorare l'efficacia delle decisioni legali, ma senza compromettere la centralità del giudizio umano.

Un 9,8% ritiene che l'impatto dell'IA sarà minimo, con un ruolo marginale nella pratica legale.

XI) LE PAROLE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I ricercatori del Censis hanno poi eseguito un interessante esperimento e cioè quello di interrogare proprio l'intelligenza artificiale sulle parole utilizzate dagli intervistati per esprimere le proprie opinioni in relazione al rapporto fra intelligenza artificiale e professione. I risultati, ampiamente prevedibili, fanno riflettere.

Questi i risultati che ha dato l'intelligenza artificiale che ha preso in esame le circa 500 risposte libere, raccolte a margine dalla domanda del questionario sull'impatto dell'applicazione della stessa IA nella professione.

Preoccupazioni sulla qualità	Molti professionisti temono che l'IA possa ridurre la qualità del lavoro legale, sottolineando la mancanza di attenzione, impegno e capacità di ragionamento critico che la professione richiede
Impatto sulla professione	C'è una forte preoccupazione che l'IA possa portare alla sostituzione degli avvocati, contribuendo a una "deumanizzazione" della professione e una standardizzazione delle risposte legali, che potrebbe danneggiare il sistema giuridico e la qualità del supporto legale fornito ai clienti
Rischi di disuguaglianza	Alcuni professionisti avvertono che l'uso dell'IA potrebbe accentuare le disuguaglianze tra professionisti più e meno competenti, favorendo chi ha meno preparazione e abbassando gli standard professionali
Utilità percepita	Nonostante le preoccupazioni, alcuni professionisti vedono l'IA come uno strumento potenzialmente utile per semplificare alcune attività, ma solo se utilizzata sotto la guida di esperti e in modo responsabile
Divario generazionale	Gli intervistati più giovani tendono a percepire l'IA come un'opportunità o un supporto, mentre le componenti più mature esprimono timori maggiori riguardo al futuro della professione e alla sostituzione del sapere umano

In definitiva, si perviene a queste conclusioni: la maggior parte degli intervistati manifesta un atteggiamento critico nei confronti dell'IA, evidenziando forti riserve sull'affidabilità e sull'impatto a lungo termine sul settore legale, con un generale auspicio di utilizzare l'IA per migliorare l'efficienza senza compromettere la qualità e l'etica professionale.

Nel Rapporto 2025, un paragrafo è poi dedicato all'analisi di interviste rivolte a testimoni privilegiati, e cioè alcuni studi legali in cui l'adozione dell'IA è risultata piuttosto avanzata e l'esperienza di una legal tech, un'azienda di servizi direttamente impegnata nel fornire soluzioni tecnologiche per l'attività dei professionisti forensi.

XII) FOCUS TERRITORIALE: IL CRINALE GEOGRAFICO CHE CARATTERIZZA COMPORTAMENTI E DECISIONI DEGLI AVVOCATI

Un altro interessante argomento affrontato dal Rapporto è quello della distribuzione degli avvocati in base alla quota di fatturato riconducibile all'attività giudiziale e quella riconducibile all'attività stragiudiziale. Partendo da un dato nazionale che vede prevalere significativamente la componente dell'attività giudiziale del fatturato, i ricercatori del Censis hanno esaminato le differenze riscontrabili sui diversi territori, giungendo, per esempio, alla verifica che in alcune regioni del Nord Italia (Lombardia e Trentino Alto Adige) vi è una leggera prevalenza del fatturato proveniente da attività

stragiudiziale. Discorso inverso al Sud, dove la quota di fatturato da attività giudiziale arriva a superare il 60%.

Anche il regime fiscale adottato dagli avvocati italiani è differente a seconda del territorio in cui si opera.

Dato peraltro facilmente intuibile, sol che si consideri che l'adozione di un regime fiscale quale il forfettario è destinato ad una platea di professionisti che non superano una certa quota di fatturato (prima 65.000 euro ora 85.000 euro).

Dal che consegue inevitabilmente, tenuto conto delle differenze reddituali già evidenziate innanzi, come il regime forfettario sia adottato in maniera preponderante al Sud (70% circa) con alcune ragioni come Sicilia e Basilicata dove la percentuale supera il 76%.

Al Nord, a fronte di una media nazionale del 66,4%, in alcune regioni si scende al 47% (Trentino Alto Adige) o al 56,3% (Lombardia).

Più omogeneo sul territorio nazionale è, invece, il *sentiment* degli intervistati rispetto alla conciliazione fra vita professionale e vita familiare da parte degli avvocati.

Infine, si registrano differenze territoriali per quanto attiene all'utilizzo dell'IA: solo poco più un quarto degli avvocati italiani dichiara di utilizzare le applicazioni IA (27,5%). Livelli superiori alla media nazionale si osservano, in particolare, in Lombardia, in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia. Le regioni dove è più estesa la componente di chi non accede alle applicazioni di IA sono la Puglia e la Sicilia.

XIII) L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

L'ultima tematica affrontata dal Rapporto 2025 riguarda l'accesso alla professione.

Si tratta di un argomento che, come abbiamo accennato nella parte iniziale di queste riflessioni, desta sempre più preoccupazione, registrandosi una vera e propria caduta dell'appello della professione forense. Il tutto con comprensibili e critiche implicazioni anche di ordine previdenziale, oltre che di invecchiamento progressivo della professione.

Il Rapporto 2025 esamina il problema, partendo dalle iscrizioni alla Facoltà di Giurisprudenza, evidenziando un calo di immatricolati: complessivamente, tra l'a.a. 2010/2011 e il 2023/2024 si è verificata una riduzione di oltre 10mila immatricolati: se nel 2010 questi erano

28.029, circa 50 diciannovenni su mille, nel 2023 il numero è sceso a 16.989 (su mille neodiplomati se ne sono iscritti quasi 30).

Una delle principali cause di questa emorragia è la complessità del percorso di studi, non solo per la notevole mole di studio, o per le lunghe tempistiche necessarie al conseguimento del titolo - con un elevato numero di studenti fuori corso - ma anche per le difficoltà di accesso al mondo del lavoro.

Altro fattore scoraggiante è rappresentato dallo scarso livello occupazionale dei professionisti forensi, unito a redditi mediamente bassi, soprattutto se confrontati con quelli offerti da altri percorsi magistrali.

L'interpretazione più classica di questo fenomeno è che il mercato legale sia saturo, con un numero di laureati in Giurisprudenza superiore alla reale domanda. Altra ipotesi da considerare però è che il problema non sia affatto legato al numero di laureati, quanto al numero di laureati non adeguatamente preparati ad inserirsi efficacemente nel settore professionale, a causa di un percorso di studi incentrato per lo più sullo studio mnemonico di norme e codici, e carente in attività dove sviluppare competenze pratiche.

L'esame di abilitazione alla professione forense costituisce un ulteriore fattore determinante nella scelta di intraprendere il percorso di studi in Giurisprudenza.

A partire dall'emergenza Covid19, ci sono state diverse modifiche nelle modalità di svolgimento, che hanno causato variazioni anche sul tasso di successo.

Nel 2019, i candidati all'esame, ancora svolto secondo la modalità tradizionale delle tre prove scritte, erano 22.199, di cui poco più di un terzo (8.229) è riuscito ad abilitarsi.

La modifica delle modalità di svolgimento dell'esame con la doppia prova orale e l'eliminazione della prova scritta ha comportato un notevole innalzamento del numero del tasso di successo passato al 52,7%.

Nel 2023, il modello d'esame ha subito un ulteriore cambiamento: è stata reinserita la prova scritta mantenendo comunque un solo orale. Il numero di candidati è sceso sensibilmente: rispetto all'anno precedente, si sono registrate 4.692 presenze in meno. Il tasso di successo è invece rimasto pressoché simile ai due anni precedenti (46,2%), ma il bacino di abilitati è stato in assoluto il più basso della serie storica 2019-2023, essendo pari a 4.486.

28

Ulteriore elemento preso in esame dallo studio del Censis riguarda il tempo che intercorre tra il conseguimento del titolo di laurea in Giurisprudenza e l'iscrizione all'ordine degli avvocati.

Le tempistiche risultano piuttosto dilatate: la fascia più numerosa è rappresentata da coloro che conseguono la laurea in un periodo compreso tra quattro e sei anni (34,2%), seguiti da chi impiega tra tre e quattro anni (28,2%); ancora minore è invece rappresentato da chi impiega sei o più anni (15,3%).

I tempi sono variabili non solo a causa del tirocinio post-laurea, ma anche per via dell'esame stesso, che in Italia si configura come uno dei più complessi e selettivi a livello europeo. A ciò si aggiunge che l'esame si svolge una volta l'anno, il che comporta un ulteriore ritardo per coloro che non riescono a superarlo al primo tentativo.

Dopo l'iscrizione all'Albo, l'iter verso l'autonomia economica si rivela quasi sempre lungo e complesso.

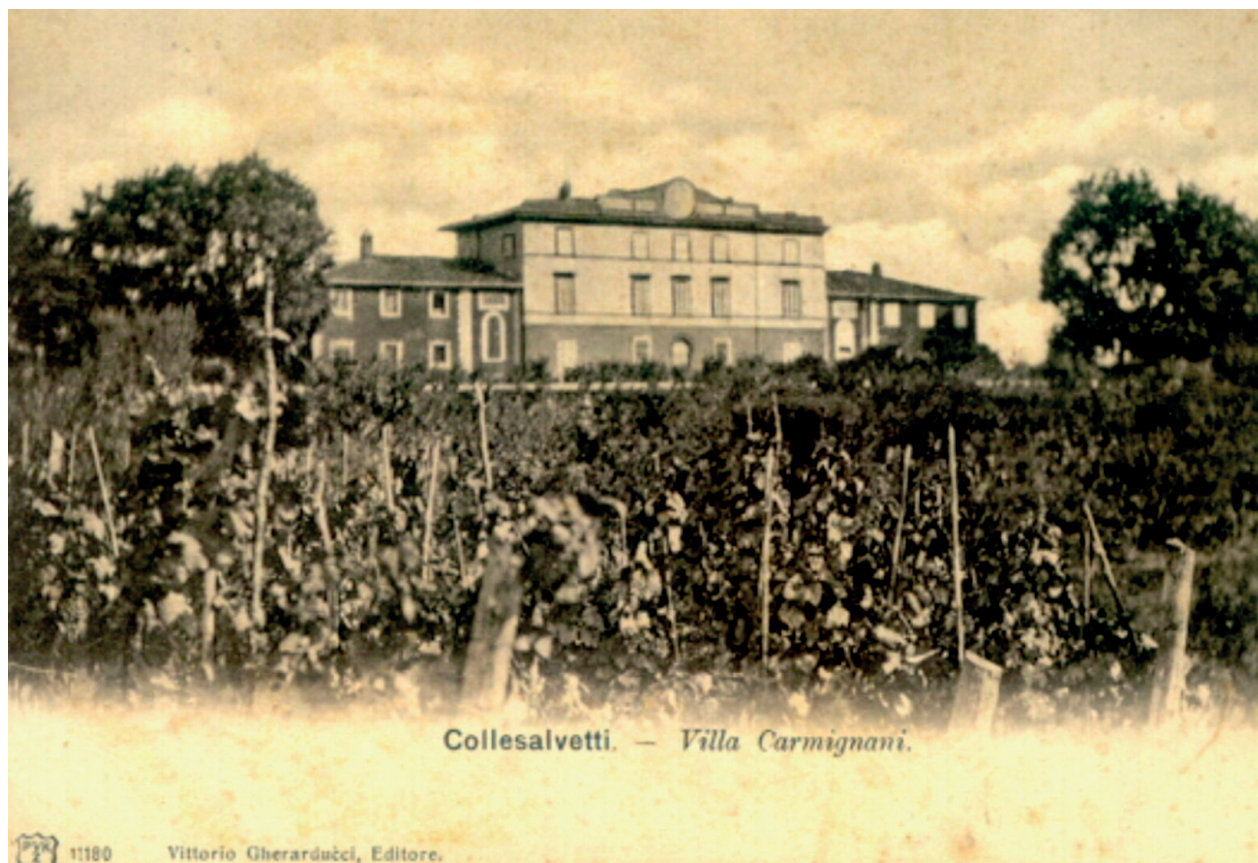
È stato chiesto agli avvocati quanto tempo fosse necessario per raggiungere un livello di reddito sufficiente a garantire l'indipendenza economica e soltanto il 19,8% degli avvocati riesce a raggiungerla entro i primi due anni di attività. Un ulteriore 17,8% impiega tra tre e quattro anni, mentre il 21,8% raggiunge questo traguardo dopo un periodo compreso tra cinque e sei anni. ■



Torna a risplendere il fascino della “Villa Carmignani” a Collesalveti

di Manuela Bacci e Giulio Pignatiello

29



È trascorso quasi mezzo secolo - era il 1979 - da quando Cassa Forense ha ricevuto, dall'avvocata Giuliana Carmignani, erede di una illustre dinastia toscana, un legato imprevisto: una Villa di inizio XIX secolo in Collesalveti, provincia di Livorno. Un'eredità impegnativa, caratterizzata da numerosi vincoli materiali e giuridici e ricca di memorie storiche, che ha richiesto all'Ente un lungo e complesso

lavoro per poterle restituire l'antico splendore e il prestigio che merita.

La casa padronale, abitazione della famiglia, è un edificio di tre piani (foto n.1), la cui prima menzione risale ad una mappa catastale del 1817. E' stata oggetto di un capillare e scrupoloso restauro all'inizio degli anni 2000, da parte della Cassa, che ne ha così evitato la rovina.

30



All'interno della casa sono stati rinvenuti beni mobili e suppellettili di pregio, risalenti anche al Seicento toscano, e una vasta pinacoteca comprendente litografie, incisioni, acquerelli, olii e disegni, tra i quali opere di macchiaioli e xilografie originali del Dürer. Nello studio di Giovanni Carmignani, sono stati ritrovati manoscritti inediti che comprendevano due volumi introduttivi su una grande storia dell'Eloquenza Forense, che l'accademico aveva intenzione di scrivere, e tre raccolte delle sue lezioni universitarie di diritto

naturale, criminale e politico.

Nel 1998 la Cassa ha donato alla Facoltà di Giurisprudenza di Pisa il microfilm dei cinque tomi e all'Archivio di Stato di Pisa il carteggio di famiglia.

All'interno del parco della Villa si trova una bellissima casa colonica (foto n.2), anch'essa ricca di mobili d'epoca, immersa nel verde di un ampio parco di oltre dieci ettari, distribuito in bosco ceduo, seminativo e prato, con ben due querce secolari risalenti al XVIII secolo.



Ulteriore lustro all'intera proprietà viene dato dalla chiesa (foto.n.3), consacrata nel 1851 e intitolata a San Giovanni Evangelista, con pianta a croce latina e nava-

ta unica. Al suo interno la famiglia soleva seppellire i suoi componenti.



32

Nell'ampia area esterna contigua, è stato realizzato un cine-teatro all'aperto, divenuto negli anni un tradizionale appuntamento estivo del circondario.

Il fiore all'occhiello del prestigioso restauro è lo spazio denominato "Limonaia" (foto n.5). Probabilmente il più caratteristico edificio dell'intera proprietà, con

il suo elegante aspetto formale in stile neoclassico e la pregevole fattura, che ne fanno un fabbricato utile ad ospitare incontri culturali di vario genere ed i cui spazi sono un magnifico luogo d'incontro per svolgere funzioni sociali che vanno ben oltre l'originale serra per agrumi a cui era destinato.



La struttura non fu concepita per accogliere numerosi ospiti. Di conseguenza, la Cassa, per farne una casa di cura e riposo per anziani come desiderato dalla donante, avrebbe dovuto ampliarne la capacità ricettiva almeno con un edificio da costruire *ex novo*.

Il progetto è stato valutato e studiato nel corso degli anni, ma i numerosi vincoli strutturali della Villa ne hanno impedito l'attuazione.

Dopo aver concluso un accordo transattivo con il Comune di Collesalveti, che ha risolto un'annosa questione sulla gestione del legato, l'intera villa è stata messa temporaneamente a disposizione della comunità per ospitarvi mostre ed eventi a beneficio della collettività, in attesa di trovare una collocazione più funzionale.

Di recente, grazie all'impegno e alla perseveranza profusi in particolare dall'avvocato Giulio Pignatiello, già Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense, coadiuvato dal Dirigente degli Affari Generali di Cassa, Ing. Marco Di Gregorio, è stato finalmente possibile trovare una destinazione funzionale dell'intera proprietà, consona con lo spirito del legato.

Attraverso un accordo sottoscritto tra Cassa Forense e l'associazione Ce.IS Livorno, comunità terapeutica accreditata presso la regione Toscana, il complesso della Villa è adibito a struttura di cura per le persone fragili affette da disturbi psichiatrici e da tossicodipendenze. In virtù dell'accordo, l'associazione ha preso in locazione il complesso e si è impegnata a svolgere ulteriori opere di riqualificazione e lavori di restauro.

Il 10 ottobre 2024 si è tenuta l'inaugurazione del nuovo centro, con la presentazione dell'importante progetto all'intera cittadinanza.

All'evento hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Cassa, il Presidente del Ce.IS Livorno e numerose autorità civili e religiose. a dimostrazione dell'attaccamento e dell'interesse dell'intera comunità di Collesalveti per Villa Carmignani (foto.n.6)

Si può finalmente affermare, con orgoglio, che la proprietà ha oggi la funzione sociale che Giuliana Carmignani desiderava le fosse data.

Cassa Forense ha affrontato un cammino lungo e difficoltoso per dare realizzazione alla volontà testamentaria di Giuliana e onorarne la fiducia. Per anni e con forza, ha resistito alla sfida di cedere o rinunciare all'immobile. Oggi quella sfida può dirsi vinta: Villa Carmignani serve la comunità cui appartiene ed è utile a chiunque ha bisogno di esservi ospitato per cure sanitarie.

Il finale restituisce alla dinastia dei Carmignani un po' di quella fortuna che è venuta a mancare loro nel corso del tempo e crediamo che Giuliana ne sarebbe contenta.



La storia:

La Villa è stata una residenza di campagna fino a quando fu scelta dal giurista Giovanni Carmignani come abitazione di famiglia (1768-1847). Di origini modeste, divenne un'eccellenza del Granducato di Toscana dei Lorena e, dal 1803, fu titolare presso la facoltà di Giurisprudenza di Pisa di una cattedra in diritto penale prima e in filosofia del diritto dopo

che, grazie alla sua indole di intellettuale moderato di stampo progressista, riuscì a conservare anche durante la restaurazione austriaca. Ebbe molti interessi e strinse amicizia con grandi personalità della cultura italiana vissuti tra Settecento e Ottocento come Alfieri, Foscolo, Monti, con i quali instaurò un copioso carteggio.



Anche il fratello, Vincenzo Carmignani ebbe una carriera notevole: fu medico, agronomo, botanico e meteorologo. Vinse un premio dell'Accademia dei Georgofili e fu responsabile della manutenzione di Piazza dei Miracoli a Pisa. Da lui proviene la discendenza che conduce a Giuliana Carmignani. La ragazza non fu fortunata. Il padre, Giovanni, sposò la piemontese Adele Sella, imparentata con Quintino Sella, illustre statista italiano dell'Ottocento; nella corrispondenza di famiglia ci sono carteggi con personaggi di spicco del Risorgimento come Garibaldi, Gioberti, Mazzini, Minghetti, Ojetti e Pellico.

Giovanni Carmignani "junior", ingegnere e già sindaco di Collesalveti, morì quando Giuliana aveva

solo tre anni. Lei si laureò in giurisprudenza, intraprese un'attività imprenditoriale che non ebbe successo e fu costretta a vendere parte delle proprietà residue per compensare le perdite subite. Esercitò saltuariamente la professione legale. Con la sorellastra Maria Teresa si stabilì a Collesalveti, ma la Villa venne requisita nel giugno 1943 per farne la Regia conservatoria delle ipoteche di Livorno. I tedeschi poi fecero della proprietà una stazione di posta militare che, dopo, fu occupata anche dagli Alleati.

Le due sorelle non si sposarono mai e morirono a distanza di soli tre mesi l'una dall'altra, a cavallo tra il 1978 e il 1979. ■



I numeri dell'Avvocatura 2024

di Giovanna Biancofiore

Come ogni anno si rendono disponibili per i lettori della rivista "La previdenza Forense" una serie di dati statistici utili per delineare alcuni *connotati* dell'avvocatura italiana nei suoi aspetti più significativi, con particolare riferimento a caratteristiche di tipo demografico, economico ed anche di distribuzione territoriale.

La descrizione del profilo dell'avvocatura che emerge dalla lettura dei dati in possesso di Cassa Forense, qui in parte raccolti e divulgati, si pone alla base per confermare la presenza di dinamiche già rilevate negli ultimi anni o, eventualmente, offrire spunti di interpretazione di una modifica delle stesse.

I dati raccolti, *fotografando* la categoria al 31 dicembre 2024, confermano il fenomeno di un'avvocatura ancora numericamente in calo, sempre più anziana e con fatturati medi in crescita; permane comunque una for-

te eterogeneità all'interno dell'avvocatura, per genere e per età, oltre che territoriale. Ecco quanto emerge dalle più recenti analisi statistiche eseguite da Cassa Forense sulle informazioni relative ai propri iscritti.

In primo luogo, grande attenzione va posta alla dinamica della numerosità dei professionisti esercenti.

Come anticipato, da qualche anno si è assistito a una contrazione del numero di avvocati iscritti agli albi: alla data del 31.12.2024 risultavano iscritti agli Albi e alla Cassa 233.260 professionisti, con un calo rispetto all'anno precedente di circa l'1,6%. Negli ultimi quattro anni il numero di avvocati si è ridotto di circa 11.700 unità (passando da 245.030 professionisti al 31.12.2020 a 233.206 al 31.12.2024) così come si evince dai dati riportati in Tabella 1.

Tabella 1

EVOLUZIONE DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI E DEI PENSIONATI DELLA CASSA FORENSE

Anno	Iscritti Cassa non pensionati	Iscritti Cassa pensionati	Totale iscritti Cassa	Totale Pensionati	Variazione % degli iscritti non pensionati	Variazione % degli iscritti pensionati	Variazione % del totale iscritti	Variazione % del totale pensionati	Tasso di dipendenza n° iscritti in attività per ogni pensionato
2005	111.382	10.279	121.661	21.928	9,11%	2,02%	8,75%	1,96%	5,1
2006	118.212	11.089	129.301	22.992	6,13%	7,88%	6,28%	4,85%	5,1
2007	125.401	11.349	136.750	23.697	6,08%	2,34%	5,76%	3,07%	5,3
2008	132.297	11.773	144.070	24.432	5,50%	3,74%	5,35%	3,10%	5,4
2009	140.035	12.054	152.089	25.016	5,85%	2,39%	5,57%	2,39%	5,6
2010	144.705	12.229	156.934	25.250	3,33%	1,45%	3,19%	0,94%	5,7
2011	150.484	12.336	162.820	25.475	3,99%	0,87%	3,75%	0,89%	5,9
2012	157.644	12.462	170.106	26.154	4,76%	1,02%	4,47%	2,67%	6,0
2013	164.555	12.533	177.088	26.780	4,38%	0,57%	4,10%	2,39%	6,1
2014	211.363	12.479	223.842	27.067	28,45%	-0,43%	26,40%	1,07%	7,8
2015	222.123	12.932	235.055	27.335	5,09%	3,63%	5,01%	0,99%	8,1
2016	226.762	13.086	239.848	28.152	2,09%	1,19%	2,04%	2,99%	8,1
2017	229.213	13.014	242.227	28.520	1,08%	-0,55%	0,99%	1,31%	8,0
2018	229.906	13.167	243.073	29.072	0,30%	1,18%	0,35%	1,94%	7,9
2019	231.446	13.506	244.952	29.868	0,67%	2,57%	0,77%	2,74%	7,7
2020	231.295	13.735	245.030	30.468	-0,07%	1,70%	0,03%	2,01%	7,6
2021	227.927	13.903	241.830	30.863	-1,46%	1,22%	-1,31%	1,30%	7,4
2022	225.513	14.506	240.019	31.748	-1,06%	4,34%	-0,75%	2,87%	7,1
2023	221.523	15.423	236.946	33.170	-1,77%	6,32%	-1,28%	4,48%	6,7
2024	216.884	16.376	233.260	34.719	-2,09%	6,18%	-1,56%	4,67%	6,2

36

Contestuale alla diminuzione degli iscritti è la progressiva crescita del numero dei pensionati che, alla data del 31.12.2024, risulta essere pari a 34.719 unità. Il calo del numero di iscritti in concomitanza di un aumento delle pensioni erogate ha determinato una progressiva contrazione del rapporto di “dipendenza” che, seppur ancora elevato rispetto ad altre realtà professionali, si attesta a circa 6,2 attivi per ciascun pensionato. Pertanto, l'avvocatura sta oggi attraversando un periodo di inversione di tendenza che dalla situazione di crescita avuta nel passato, potrebbe condurre a una ulteriore riduzione del numero dei professionisti anche nel futuro.

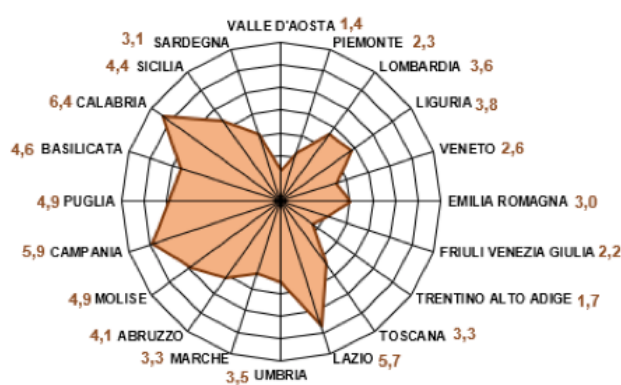
L'inversione di tendenza è essenzialmente conseguenza di due *fenomeni* ben definiti

- il progressivo calo demografico della popolazione italiana
- la preferenza verso altre attività per i giovani avvocati di recente iscrizione all'Albo

Con riferimento al primo fenomeno, malgrado il calo demografico della popolazione italiana sia un fenomeno presente da oltre un decennio, fino a qualche anno fa gli avvocati sono comunque cresciuti più della popolazione italiana e, di conseguenza, oggi in Italia sono presenti in media quattro avvocati ogni mille abitanti (nei primi anni 2000 il rapporto era di circa due avvocati ogni mille abitanti), rapporto sicuramente tra i più alti in Europa ma tuttavia molto variabile sul territorio italiano, come ben evidenziato nel Grafico 1.

Grafico 1

Regione	TOTALE ISCRITTI			POPOLAZIONE ITALIANA	NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI
	Donne	Uomini	Totale		
VALLE D'AOSTA	73	93	166	122.778	1,4
PIEMONTE	5.039	4.607	9.646	4.254.249	2,3
LOMBARDIA	18.857	17.361	36.218	10.037.056	3,6
LIGURIA	2.601	3.142	5.743	1.510.617	3,8
VENETO	6.311	6.086	12.397	4.854.049	2,6
EMILIA ROMAGNA	7.035	6.357	13.392	4.465.270	3,0
FRIULI V. G.	1.323	1.250	2.573	1.194.521	2,2
TRENTINO A. A.	817	1.041	1.858	1.085.860	1,7
TOSCANA	6.235	5.953	12.188	3.662.625	3,3
LAZIO	14.927	17.830	32.757	5.712.518	5,7
UMBRIA	1.552	1.460	3.012	852.459	3,5
MARCHE	2.401	2.524	4.925	1.482.223	3,3
ABRUZZO	2.376	2.856	5.232	1.269.335	4,1
MOLISE	611	798	1.409	288.390	4,9
CAMPANIA	13.246	19.743	32.989	5.578.904	5,9
PUGLIA	7.779	11.137	18.916	3.876.842	4,9
BASILICATA	1.058	1.384	2.442	530.716	4,6
CALABRIA	5.334	6.336	11.670	1.833.197	6,4
SICILIA	9.365	11.535	20.900	4.783.383	4,4
SARDEGNA	2.312	2.515	4.827	1.563.139	3,1
TOTALE	109.252	124.008	233.260	58.958.131	4,0
NORD	42.056	39.937	81.993	27.524.400	3,0
CENTRO	25.115	27.767	52.882	11.709.825	4,5
SUD E ISOLE	42.081	56.304	98.385	19.723.906	5,0
TOTALE	109.252	124.008	233.260	58.958.131	4,0



Il maggior numero di avvocati, in rapporto alla popolazione residente, si concentra nelle regioni Calabria e Campania (rispettivamente con 6,4 e 5,9 avvocati ogni mille abitanti), mentre tra le regioni con minore presenza troviamo il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta (rispettivamente con 1,7 e 1,4 avvocati per abitante). Con riferimento al secondo fenomeno, legato alla difficoltà delle nuove generazioni di avvocati a proseguire

la professione che inducono a cancellarsi dall'Albo per svolgere altro tipo di attività si riporta di seguito (Tabella 2) l'andamento del numero di nuove iscrizione e cancellazioni dalla Cassa negli ultimi quindici anni. Dai dati riportati in tabella emerge che oltre alla progressiva contrazione delle nuove iscrizioni, queste, negli ultimi quattro anni siano state inferiori alle cancellazioni.

EVOLUZIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ISCRITTI CASSA FORENSE NON PENSIONATI
PERIODO 2010 -2024

Anno delibera	NUOVE ISCRIZIONI			NUOVE CANCELLAZIONI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2010	3.978	3.230	7.208	872	501	1.373
2011	4.451	3.784	8.235	970	532	1.502
2012	5.846	4.869	10.715	1.475	845	2.320
2013	5.840	4.717	10.557	1.488	871	2.359
2014	25.913	17.855	43.768	969	610	1.579
2015	9.281	8.172	17.453	793	520	1.313
2016	6.485	4.472	10.957	2.562	1.413	3.975
2017	5.298	3.916	9.214	3.134	1.708	4.842
2018	5.294	3.879	9.173	3.814	1.879	5.693
2019	4.677	3.369	8.046	3.573	1.857	5.430
2020	3.850	2.914	6.764	3.398	1.657	5.055
2021	4.071	3.032	7.103	5.998	2.709	8.707
2022	4.540	3.717	8.257	5.873	2.825	8.698
2023	3.633	2.760	6.393	5.408	2.635	8.043
2024	3.345	2.427	5.772	5.485	2.690	8.175

38

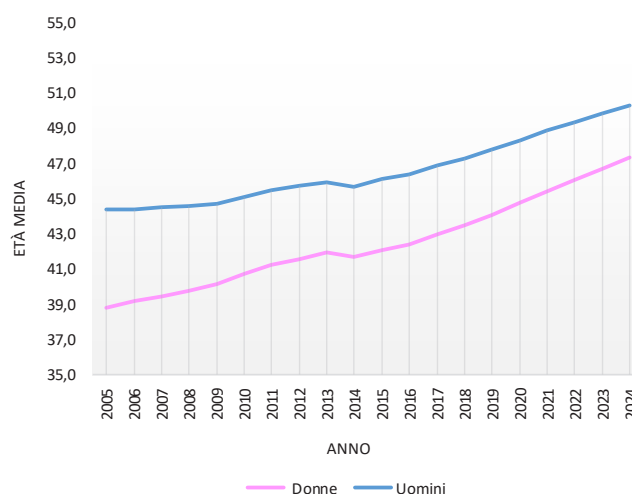
Fino all'anno 2020 il numero delle nuove iscrizioni è stato sempre superiore al numero delle nuove cancellazioni, successivamente si osserva invece una crescita considerevole di chi si cancella (o ha sospeso la sua iscrizione all'Albo) accanto a una contrazione del numero di nuovi avvocati (conseguenza della minore consistenza numerica dei giovani italiani).

Conseguenza del fenomeno è che gli avvocati italiani sono diventati sempre più anziani. La categoria degli avvocati, al pari della popolazione italiana, sta progressivamente invecchiando, come si rileva dal grafico che segue in cui si riporta l'andamento dell'età media degli avvocati iscritti alla Cassa Forense distinta per genere.

Grafico 2

EVOLUZIONE ETÀ MEDIA ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE NON PENSIONATI

Anno	Donne	Uomini	Totale
2005	38,8	44,4	42,2
2006	39,2	44,4	42,3
2007	39,5	44,5	42,4
2008	39,8	44,6	42,5
2009	40,1	44,7	42,7
2010	40,7	45,1	43,2
2011	41,2	45,5	43,6
2012	41,6	45,7	43,8
2013	41,9	45,9	44,1
2014	41,7	45,7	43,7
2015	42,1	46,1	44,1
2016	42,4	46,4	44,4
2017	43,0	46,9	44,9
2018	43,5	47,3	45,4
2019	44,1	47,8	46,0
2020	44,8	48,3	46,6
2021	45,4	48,9	47,2
2022	46,1	49,3	47,7
2023	46,7	49,8	48,3
2024	47,3	50,3	48,9



Negli ultimi venti anni l'età media di coloro che svolgono la professione e non sono ancora pensionati è aumentata di oltre sei anni, passando da 42,2 anni del 2005 a 48,9 anni nel 2024; l'età media delle donne è passata da 38,8 anni del 2005 a 47,3 anni (aumento di oltre otto anni), per gli uomini si è passati dai 44,4 anni ai 50,3 anni (aumento di quasi sei anni). Ad influire sull'invecchiamento, è in parte il progressivo innal-

zamento dell'età pensionabile introdotto nelle recenti riforme di Cassa Forense, ma soprattutto la contrazione numerica delle nuove generazioni di avvocati che si iscrivono agli Albi contestuale all'aumento delle cancellazioni dagli Albi forensi in particolare tra i più giovani professionisti.

Tabella 3

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2024
Distribuzione per classe di età

Classe di età	ATTIVI			PENSIONATI CONTRIBUENTI			TOTALE ISCRITTI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	3.996	2.850	6.846				3.996	2.850	6.846
30 - 34	8.634	6.604	15.238	1	3	4	8.635	6.607	15.242
35 - 39	11.475	8.960	20.435	8	10	18	11.483	8.970	20.453
40 - 44	14.534	12.327	26.861	52	27	79	14.586	12.354	26.940
45 - 49	20.740	18.869	39.609	112	66	178	20.852	18.935	39.787
50 - 54	21.182	20.674	41.856	161	117	278	21.343	20.791	42.134
55 - 59	15.123	18.813	33.936	185	198	383	15.308	19.011	34.319
60 - 64	7.628	13.327	20.955	161	265	426	7.789	13.592	21.381
65 - 69	2.437	5.853	8.290	1.003	2.818	3.821	3.440	8.671	12.111
70 - 74	351	1.454	1.805	791	3.764	4.555	1.142	5.218	6.360
75 +	109	944	1.053	569	6.065	6.634	678	7.009	7.687
Totale	106.209	110.675	216.884	3.043	13.333	16.376	109.252	124.008	233.260
Età media	47,3	50,3	48,9	67,9	74,4	73,2	47,9	52,9	50,6

La Tabella 3 mostra che il numero di uomini e donne iscritti alla Cassa Forense è molto vicina alla parità: su un totale di 233.260 avvocati 109.252 sono donne e

124.008 sono uomini, ma se escludiamo i pensionati contribuenti, il gap di genere si riduce con 106.209 donne e 110.675 uomini.

40 Il reddito professionale e il volume d'affari prodotto dall'avvocatura mostra anche quest'anno una significativa ripresa rispetto a quanto evidenziato in passato.

Tabella 4

EVOLUZIONE DEL REDDITO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE

Anno di produzione	Reddito complessivo Irpef	Incremento % annuo del monte reddituale complessivo Irpef	Reddito medio annuo Irpef	Incremento % annuo del reddito medio Irpef	Reddito medio Irpef rivalutato
2000	€ 3.827.748.127	10,1%	€ 43.333	5,1%	€ 67.487
2001	€ 4.147.856.131	8,4%	€ 44.828	3,4%	€ 67.980
2002	€ 4.510.879.809	8,8%	€ 45.812	2,2%	€ 67.843
2003	€ 4.684.281.352	3,8%	€ 44.444	-3,0%	€ 64.213
2004	€ 5.328.208.984	13,7%	€ 46.476	4,6%	€ 65.832
2005	€ 5.648.927.942	6,0%	€ 47.383	2,0%	€ 65.995
2006	€ 6.311.871.790	11,7%	€ 49.039	3,5%	€ 66.961
2007	€ 6.984.105.914	10,7%	€ 51.314	4,6%	€ 68.897
2008	€ 7.104.080.859	1,7%	€ 50.351	-1,9%	€ 65.508
2009	€ 7.203.601.852	1,4%	€ 48.805	-3,1%	€ 63.055
2010	€ 7.379.417.146	2,4%	€ 47.563	-2,5%	€ 60.483
2011	€ 7.639.790.420	3,5%	€ 47.561	0,0%	€ 58.889
2012	€ 7.924.736.311	3,7%	€ 46.921	-1,3%	€ 56.406
2013	€ 7.881.971.945	-0,5%	€ 38.627	-17,7%	€ 45.930
2014	€ 8.034.442.182	1,9%	€ 37.505	-2,9%	€ 44.507
2015	€ 8.414.280.162	4,7%	€ 38.385	2,3%	€ 45.597
2016	€ 8.525.531.438	1,3%	€ 38.437	0,1%	€ 45.704
2017	€ 8.545.536.744	0,2%	€ 38.620	0,5%	€ 45.422
2018	€ 8.888.036.658	4,0%	€ 39.473	2,2%	€ 45.919
2019	€ 8.896.333.216	0,1%	€ 40.180	1,8%	€ 46.509
2020	€ 8.534.669.500	-4,1%	€ 37.785	-6,0%	€ 43.869
2021	€ 9.446.941.248	10,7%	€ 42.386	12,2%	€ 48.294
2022	€ 9.931.529.031	5,1%	€ 44.654	5,3%	€ 47.065
2023	€ 10.489.659.413	5,6%	€ 47.678	6,8%	€ 47.678

Il monte reddito complessivamente prodotto dagli avvocati nell'anno 2023 (dichiarato nel 2024) si attesta a circa 10,49 miliardi di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente del 5,6%, mentre il reddito in media prodotto da ciascun avvocato è pari a 47.678 euro con un aumento rispetto all'anno precedente del 6,8%.

Il reddito prodotto dall'avvocatura, tuttavia, è distribuito in maniera estremamente eterogenea all'interno della categoria, in particolare se analizziamo il reddito rispetto alla collocazione territoriale, del genere e dell'età del professionista.

Tabella 5

**REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2023**
Distribuzione per classi d'importo

Classe di importo	Monte reddito IRPEF	Reddito medio IRPEF	N° iscritti	% iscritti	(% anno 2022)
Mod. 5 non pervenuto			13.251	5,7%	6,1%
< zero	-€ 13.477.369	-€ 8.037	1.677	0,8%	0,8%
zero	€ 0	€ 0	11.158	5,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 232.198.589	€ 5.234	44.363	20,2%	22,2%
10.300 - 21.233	€ 706.006.312	€ 15.573	45.334	20,6%	18,9%
21.233 - 35.000	€ 1.090.925.258	€ 27.538	39.615	18,0%	20,4%
35.000 - 55.400	€ 1.435.508.514	€ 44.144	32.519	14,8%	13,6%
55.400 - 115.650	€ 2.136.849.943	€ 74.603	28.643	13,0%	10,8%
115.650 - 150.000	€ 671.322.727	€ 131.297	5.113	2,3%	3,0%
150.000 - 250.000	€ 1.189.373.736	€ 189.361	6.281	2,9%	2,7%
250.000 - 500.000	€ 1.206.423.723	€ 338.503	3.564	1,6%	1,4%
> 500.000	€ 1.821.050.611	€ 1.045.379	1.742	0,8%	0,7%
TOTALE	€ 10.489.659.413	€ 47.678	233.260	100%	100%

Classe di importo	Volume d'affari complessivo IVA	Volume d'affari medio IVA	N° iscritti	% iscritti	(% anno 2022)
Mod.5 non pervenuto			13.251	5,7%	6,1%
< zero	€ 0	€ 0	12.217	5,6%	6,0%
zero	€ 453.223.126	€ 8.315	54.509	24,8%	27,1%
1 - 16.350	€ 226.789.134	€ 18.225	12.444	5,7%	3,6%
16.350 - 20.125	€ 1.113.842.734	€ 27.127	41.061	18,7%	21,3%
20.125 - 35.000	€ 1.531.083.106	€ 44.213	34.630	15,7%	12,8%
35.000 - 55.400	€ 3.092.309.923	€ 76.822	40.253	18,3%	17,1%
55.400 - 115.650	€ 856.138.855	€ 131.592	6.506	3,0%	4,2%
115.650 - 150.000	€ 1.719.928.773	€ 190.679	9.020	4,1%	4,0%
150.000 - 250.000	€ 1.964.572.425	€ 340.304	5.773	2,6%	2,5%
250.000 - 500.000	€ 4.602.485.108	€ 1.279.890	3.596	1,6%	1,5%
TOTALE	€ 15.560.373.184	€ 70.726	233.260	100%	100%

- 42 Dalla Tabella 5 risulta in primis che, un numero non trascurabile di iscritti agli Albi non ha ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività professionale ed ha pertanto dichiarato reddito professionale pari o inferiore a zero, questi costituiscono il 5,9% degli iscritti, pari a 12.835 professionisti; ben 57.198 professionisti, invece, pari al 26% dei dichiaranti, hanno prodotto un reddito inferiore al limite stabilito per accedere ad agevolazioni contributive (pari a euro 10.300). Inoltre, il 46,6% circa ha dichiarato un reddito inferiore a euro 21.233, valore entro il quale è comunque dovuto un contributo minimo indipendente dal reddito prodotto.
- Numero più contenuto è invece rappresentato da coloro che dichiarano redditi superiori al tetto contributivo di 115.650 euro, sono stati pari a 16.700 (17.557 lo scorso anno) professionisti circa il 7,6% degli iscritti (7,9% lo scorso anno), Medesime considerazioni possono essere eseguite sul volume d'affari.
- Si osserva anche quest'anno la marcata differenza di guadagno tra i due sessi, come si evince dalla Tabella 6.

Tabella 6

Classe di età	ATTIVI			PENSIONATI CONTRIBUENTI			TOTALE ISCRITTI		
	Reddito medio IRPEF			Reddito medio IRPEF			Reddito medio IRPEF		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	€ 15.066	€ 17.188	€ 15.981	€ 42.154	€ 24.488	€ 28.904	€ 15.066	€ 17.188	€ 15.981
30 - 34	€ 19.604	€ 25.960	€ 22.362	€ 34.506	€ 18.222	€ 25.460	€ 19.607	€ 25.960	€ 22.364
35 - 39	€ 25.286	€ 39.609	€ 31.561	€ 19.579	€ 28.130	€ 22.429	€ 25.293	€ 39.584	€ 31.555
40 - 44	€ 27.548	€ 52.809	€ 39.098	€ 22.909	€ 37.308	€ 28.227	€ 27.519	€ 52.755	€ 39.048
45 - 49	€ 30.157	€ 60.613	€ 44.555	€ 19.858	€ 34.934	€ 27.635	€ 30.117	€ 60.529	€ 44.480
50 - 54	€ 34.959	€ 69.186	€ 51.700	€ 26.231	€ 39.652	€ 34.591	€ 34.865	€ 69.020	€ 51.554
55 - 59	€ 38.886	€ 80.385	€ 61.703	€ 45.880	€ 102.591	€ 87.727	€ 38.652	€ 79.895	€ 61.312
60 - 64	€ 38.331	€ 83.069	€ 66.541	€ 31.576	€ 64.195	€ 58.508	€ 38.077	€ 82.188	€ 65.885
65 - 69	€ 34.637	€ 59.842	€ 52.199	€ 31.101	€ 57.449	€ 52.600	€ 38.021	€ 74.603	€ 64.011
70 - 74	€ 29.865	€ 34.685	€ 33.649	€ 31.435	€ 42.486	€ 41.496	€ 31.101	€ 57.449	€ 52.600
75 +	€ 45.964	€ 17.411	€ 21.218	€ 29.537	€ 44.485	€ 43.202	€ 31.435	€ 42.486	€ 41.496
Totale	€ 31.030	€ 62.459	€ 46.947	€ 33.990	€ 62.429	€ 57.076	€ 31.115	€ 62.456	€ 47.678

A fronte di un reddito medio di categoria pari a 47.678 euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce in media 62.456 euro, mentre alle donne circa 31.115 euro. Resta pertanto confermato, per le donne, un reddito professionale in media pari a circa il 50% rispetto a quanto dichiarato dai colleghi uomini. Tale differenza è variabile al variare dell'età e aumenta progressivamente all'aumentare dell'età.

Rimane elemento da approfondire le cause della presenza di una differenza di reddito tra i due sessi anche nelle età estremamente giovani (al di sotto dei 35 anni), dove la componente femminile, come visto, risulta es-

sere anche più numerosa e per entrambi i sessi rappresenta il momento di avvio della professione.

Le medesime osservazioni possono essere svolte con riferimento al fatturato ai fini IVA.

Anche dal punto di vista territoriale esiste una differenza di rilievo tra redditi dichiarati da avvocati residenti nelle regioni del Sud e avvocati residenti nelle regioni del Nord, come si evince dalle distribuzioni riportate nella Tabella 7.

Tabella 7

**REDDITO MEDIO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2023**

Distribuzione per Regione

Regione	Donne	Uomini	Totale
VALLE D'AOSTA	€ 44.666	€ 72.392	€ 60.219
PIEMONTE	€ 36.402	€ 70.003	€ 52.429
LOMBARDIA	€ 48.285	€ 116.727	€ 81.115
LIGURIA	€ 34.259	€ 73.952	€ 55.869
VENETO	€ 35.948	€ 73.285	€ 54.216
EMILIA ROMAGNA	€ 34.651	€ 68.782	€ 50.865
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 38.012	€ 70.044	€ 53.543
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 47.485	€ 87.576	€ 69.929
TOSCANA	€ 31.617	€ 59.612	€ 45.255
LAZIO	€ 35.413	€ 78.824	€ 58.825
UMBRIA	€ 27.302	€ 56.623	€ 41.446
MARCHE	€ 27.252	€ 52.427	€ 40.089
ABRUZZO	€ 21.855	€ 41.699	€ 32.611
MOLISE	€ 18.347	€ 36.949	€ 28.869
CAMPANIA	€ 18.664	€ 36.730	€ 29.358
PUGLIA	€ 19.380	€ 37.167	€ 29.848
BASILICATA	€ 17.452	€ 33.473	€ 26.552
CALABRIA	€ 17.020	€ 30.379	€ 24.203
SICILIA	€ 19.910	€ 39.666	€ 30.767
SARDEGNA	€ 24.204	€ 40.610	€ 32.692
NAZIONALE	€ 31.115	€ 62.456	€ 47.678

Area geografica	Donne	Uomini	Totale
NORD	€ 41.468	€ 91.267	€ 65.708
CENTRO	€ 33.152	€ 70.924	€ 52.826
SUD E ISOLE	€ 19.331	€ 37.082	€ 29.421
NAZIONALE	€ 31.115	€ 62.456	€ 47.678

44 Per completezza riportiamo qualche informazione in merito al numero e alla tipologia delle pensioni erogate da Cassa Forense.

Tabella 8

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI
Distribuzione per regione

Regione	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VALLE D'AOSTA	20	22	42	€ 35.584	€ 47.310	€ 41.726
PIEMONTE	833	990	1.823	€ 30.678	€ 45.819	€ 38.901
LOMBARDIA	2.270	2.670	4.940	€ 30.832	€ 48.240	€ 40.241
LIGURIA	536	620	1.156	€ 26.100	€ 43.268	€ 35.308
VENETO	731	1.115	1.846	€ 27.571	€ 45.489	€ 38.394
EMILIA ROMAGNA	993	1.235	2.228	€ 28.519	€ 43.185	€ 36.648
FRIULI V. G.	227	281	508	€ 29.533	€ 43.825	€ 37.439
TRENTINO ALTO ADIGE	149	219	368	€ 29.376	€ 53.479	€ 43.720
TOSCANA	878	1.200	2.078	€ 26.293	€ 43.633	€ 36.307
LAZIO	2.208	2.854	5.062	€ 23.011	€ 36.464	€ 30.596
UMBRIA	194	229	423	€ 23.820	€ 40.776	€ 33.000
MARCHE	329	474	803	€ 24.095	€ 37.821	€ 32.197
ABRUZZO	314	448	762	€ 19.993	€ 33.555	€ 27.966
MOLISE	72	112	184	€ 18.918	€ 26.268	€ 23.392
CAMPANIA	1.811	2.423	4.234	€ 18.303	€ 28.750	€ 24.282
PUGLIA	1.272	1.668	2.940	€ 19.116	€ 29.622	€ 25.076
BASILICATA	167	193	360	€ 16.872	€ 29.204	€ 23.483
CALABRIA	598	730	1.328	€ 16.189	€ 24.943	€ 21.001
SICILIA	1.315	1.638	2.953	€ 18.479	€ 30.160	€ 24.958
SARDEGNA	331	350	681	€ 22.078	€ 33.582	€ 27.990
NAZIONALE	15.248	19.471	34.719	€ 23.967	€ 37.792	€ 31.720

Area geografica	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
NORD	5.759	7.152	12.911	€ 29.484	€ 46.156	€ 38.720
CENTRO	3.609	4.757	8.366	€ 23.952	€ 38.615	€ 32.290
SUD E ISOLE	5.880	7.562	13.442	€ 18.573	€ 29.363	€ 24.643
NAZIONALE	15.248	19.471	34.719	€ 23.967	€ 37.792	€ 31.720

Alla data del 31.12.2024 erano in corso di erogazione 34.719 trattamenti previdenziali per un importo medio annuo di 31.720 euro; quasi il 50% dei trattamenti è rappresentato dalle pensioni di vecchiaia, per la maggior parte erogate a professionisti di sesso maschile (13.855 uomini contro 2.604 donne), di importo annuo in media pari a 43.986 euro (45.649 euro per gli uomini e 35.138 euro per le donne).

Il numero delle pensioni di anzianità è abbastanza contenuto, pari a 1.531 trattamenti, a riprova del fatto che a causa della necessità di cancellarsi dall'albo per poter accedere a questo trattamento, gli avvocati considerano il pensionamento per anzianità una modalità di uscita dallo stato di attività ancora poco attraente. L'importo medio annuo delle pensioni di anzianità è pari a 42.358 euro.

I pensionati in cumulo e totalizzazione sono coloro che hanno avuto accesso al pensionamento avvalendosi di periodi contributivi, oltre che presso la Cassa Forense, anche presso altri Enti previdenziali; il numero di questi trattamenti è ancora contenuto pari a 1.090 unità, perché trattasi di una modalità di pensionamento anco-

ra relativamente di recente introduzione, ma l'importo della quota a carico della Cassa non è di trascurabile entità, pari a 20.538 euro.

I pensionati che hanno invece avuto diritto a una pensione calcolata con il criterio contributivo, perché al compimento del 70° anno di età non avevano maturato un numero di anni di anzianità di iscrizione e contribuzione utile per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria, sono pari 2.205 con un importo medio annuo molto basso pari a 5.291 euro, a causa del criterio di calcolo basato sui contributi versati più penalizzante dell'attuale criterio retributivo con cui vengono calcolati gli altri trattamenti.

Le pensioni a superstiti (indirette e di reversibilità) sono pari a 11.102 unità con un importo medio di 18.884 euro per le indirette e 23.586 per le reversibilità, la maggior parte dei trattamenti sono erogati a vedove degli avvocati deceduti e, in misura minore, a figli minori o inabili.

Si riporta infine anche la distribuzione territoriale dei trattamenti previdenziali erogati.

Tabella 9

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI
Distribuzione per regione

Regione	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VALLE D'AOSTA	20	22	42	€ 35.584	€ 47.310	€ 41.726
PIEMONTE	833	990	1.823	€ 30.678	€ 45.819	€ 38.901
LOMBARDIA	2.270	2.670	4.940	€ 30.832	€ 48.240	€ 40.241
LIGURIA	536	620	1.156	€ 26.100	€ 43.268	€ 35.308
VENETO	731	1.115	1.846	€ 27.571	€ 45.489	€ 38.394
EMILIA ROMAGNA	993	1.235	2.228	€ 28.519	€ 43.185	€ 36.648
FRIULI V. G.	227	281	508	€ 29.533	€ 43.825	€ 37.439
TRENTINO ALTO ADIGE	149	219	368	€ 29.376	€ 53.479	€ 43.720
TOSCANA	878	1.200	2.078	€ 26.293	€ 43.633	€ 36.307
LAZIO	2.208	2.854	5.062	€ 23.011	€ 36.464	€ 30.596
UMBRIA	194	229	423	€ 23.820	€ 40.776	€ 33.000
MARCHE	329	474	803	€ 24.095	€ 37.821	€ 32.197
ABRUZZO	314	448	762	€ 19.993	€ 33.555	€ 27.966
MOLISE	72	112	184	€ 18.918	€ 26.268	€ 23.392
CAMPANIA	1.811	2.423	4.234	€ 18.303	€ 28.750	€ 24.282
PUGLIA	1.272	1.668	2.940	€ 19.116	€ 29.622	€ 25.076
BASILICATA	167	193	360	€ 16.872	€ 29.204	€ 23.483
CALABRIA	598	730	1.328	€ 16.189	€ 24.943	€ 21.001
SICILIA	1.315	1.638	2.953	€ 18.479	€ 30.160	€ 24.958
SARDEGNA	331	350	681	€ 22.078	€ 33.582	€ 27.990
NAZIONALE	15.248	19.471	34.719	€ 23.967	€ 37.792	€ 31.720

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI
Distribuzione per regione

Area geografica	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
NORD	5.759	7.152	12.911	€. 29.484	€. 46.156	€. 38.720
CENTRO	3.609	4.757	8.366	€. 23.952	€. 38.615	€. 32.290
SUD E ISOLE	5.880	7.562	13.442	€. 18.573	€. 29.363	€. 24.643
NAZIONALE	15.248	19.471	34.719	€. 23.967	€. 37.792	€. 31.720

Dall'analisi dell'insieme dei dati riportati emerge un quadro dell'avvocatura in cui, pur restando confermate alcune tendenze già osservate negli ultimi decenni emergono anche segnali di miglioramento, in particolare dal lato economico, nell'ambito del processo di trasformazione della categoria forense e che vanno monitorati con la giusta attenzione.

L'avvocatura, da professione con una forte spinta all'espansione, ha mostrato negli ultimi anni, una contrazione numerica degli iscritti dovuta a un rilevante aumento delle cancellazioni o sospensioni dagli Albi. Il fenomeno delle cancellazioni dagli Albi riguarda, in particolare, le donne e i giovani, pertanto, l'avvocatura è una popolazione sempre più anziana che ha rallentato il processo di eliminazione delle differenze di genere sia nei numeri che nei profitti. Le nuove generazioni di avvocati sono sempre più al femminile ma un gran numero di queste non proseguirà la professione fino al pensionamento.

Permane una diversa capacità di guadagno tra professionisti: se si esercita la professione in una regione del nord in media si guadagna il doppio se la si esercitasse al sud; ad età più avanzata corrisponde, in media, un reddito professionale più elevato; se chi svolge la professione è una donna ha in media minori potenzialità di guadagno di un collega uomo, già agli esordi dell'attività.

Tuttavia, per l'intera categoria, i profitti della professione riferiti hanno mostrato una non trascurabile ripresa che ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi anni.

Nell'ambito di tutte le tendenze rilevate, appare ancora più necessario porre attenzione e prevedere interventi per sostenere le aree più deboli della professione forense che, sempre più mostra una elevata eterogeneità al suo interno. La variabilità è talmente elevata che a volte prendere a riferimento le caratteristiche dell'avvocato medio può risultare addirittura fuorviante per avviare politiche di intervento, Pi indicativo è infatti sempre considerare la presenza di svariate tipologie di avvocato.

Corre l'esigenza, pertanto di interventi nuovi volti a colmare il gap presente tra avvocati che svolgono la professione in luoghi differenti d'Italia, che hanno diversa età o di sesso diverso, affinché le differenze non costituiscano limiti ma potenzialità per l'intera categoria. ■



Leggere il Bilancio Consuntivo di Cassa Forense

di Cinzia Carissimi

Illustrare il bilancio consuntivo di Cassa Forense è sempre un grande onore ma anche un grande onere perché si rischia di enucleare numeri e contenuti che al decimo rigo di lettura fiaccano la resistenza del più grande appassionato e, ahimè, avere una padronanza di linguaggio così performante da trasformare la narrazione in un'appassionante lettura è veramente un'utopia.

Purtuttavia, data la complessità di un bilancio articolato e ricco di argomenti come quello di un Ente da circa 20 miliardi, l'auspicio è quello di riuscire a gestire l'analisi interpretando il bilancio come un grosso gomitolo di lana da srotolare senza creare un intreccio inestricabile.

Il rischio infatti è che la volontà di illustrare nei dettagli alcuni aspetti dell'Ente possa riflettere un sistema narrativo ricco di rimandi e richiami fino al loop men-

tre l'ambizione sarebbe quella di seguire una stesura lineare per adottare una trama a misura che rifletta la natura, la quantità e la qualità dei contenuti.

Partendo dal "valore" che in tutte le aziende riflette nell'estrema sintesi l'elemento di valutazione sulla gestione trascorsa, si può cominciare l'illustrazione del bilancio dall'"avanzo di esercizio 2024" che ha registrato un incremento del 32% rispetto a quello precedente, passando da euro 1.406.668.476 a euro 1.858.897.948, collocando il risultato ai massimi storici.

Per attestare la solidità e la continuità prospettica dell'ente, oltre all'avanzo di esercizio possono essere presi a riferimento altri elementi di sintesi, come ad esempio il saldo del Rendiconto finanziario, la Performance finanziaria e le Plusvalenze implicite del patrimonio mobiliare:



- 48
- Il “*Rendiconto Finanziario*”, indica una liquidità disponibile al 31 dicembre di 726 milioni di euro evidenziando che anche a livello di cash flow il flusso finanziario consente all’Ente non solo di garantire la copertura delle spese e assicurare le risorse da investire per la crescita ma anche di avere una buona giacenza sui conti correnti (bancari e postali), pronta per essere investita a copertura anche di eventuali imprevisti. Il saldo del cash flow non va confuso con il profitto che è un dato contabile che indica il margine che residua al netto delle spese di produzione allocate contabilmente in quel determinato esercizio. Si tenga presente, che anche le aziende che postano utili possono diventare insolventi se il flusso di cassa viene interrotto. Un esempio intuitivo è legato al caso dei clienti che non saldano, entro i termini, le fatture. Se i termini di pagamento di questi ultimi non sono allineati a quelli dei fornitori, i rischi di incorrere in flussi di cassa negativi sono destinati inevitabilmente a crescere nel tempo, fino a sfociare eventualmente nell’insolvenza dovuta ad una carenza di liquidità. L’ente per fortuna non ha problemi di liquidità.
 - La “*Performance Finanziaria*” pari al 9,3% è un indicatore che misura la gestione del portafoglio mobiliare all’interno dei 12 mesi in chiave percentuale. Si definisce “assoluta” perché misura la sua capacità di variare in base alla unità di tempo (l’anno) e ad un suo determinato valore di riferimento (valore di apertura dell’anno). La performance invece cd. “relativa” misura la capacità del portafoglio di variare in base alla unità di tempo ed allo stesso determinato valore di riferimento oltre che ad un altro elemento rispetto al quale si voglia fare un confronto (portafoglio di indici benchmark). In analisi di forza relativa, quando uno portafoglio viene confrontato con un altro, si parla di tendenza a sovra performare o a sotto performare a seconda che mediamente il portafoglio oggetto dell’analisi riesca a fare meglio, in termini di variazione per unità di tempo, dell’altro portafoglio utilizzato nel confronto. Il portafoglio finanziario dell’ente ha registrato in termini relativi un over performance del 3,4% essendo il benchmark pari a 5,9%.
 - Le “Plusvalenze implicite maturate del portafoglio finanziario” che non vengono contabilizzate a livello economico in coerenza con i principi contabili ma che sono espressive per la valutazione del patrimonio finanziario al 31 dicembre sono state complessivamente pari a circa 2,70 mld (contro i 1,64 mld del 2023). Differenziando la componente generata dal portafoglio iscritto nel “circolante” da quella iscritta nell’“immobilizzato” si evince che:
 - ✓ sul patrimonio mobiliare “circolante” le plus implicite sono state circa 1,80 mld (contro 1,08 mld del 2023) di cui circa 106 milioni di euro sono stati oggetto di ripresa di valore:
 - 275 milioni circa inerenti i titoli di stato;
 - 1,37 mld circa inerente i fondi e gli ETF con la precisazione, per una corretta intelligibilità del dato, che su circa 7,5 miliardi di euro in fondi (a valori contabili comprensivi delle riprese di valore), circa 4,9 miliardi di euro sono fondi ad accumulazione;
 - 160 milioni circa relative alle azioni.
 - ✓ sul patrimonio mobiliare “immobilizzato” le plusvalenze latenti maturate (utilizzando il confronto con la media dei prezzi di dicembre per mantenere la confrontabilità con il circolante) sono state complessivamente circa 900 milioni di euro (contro 560 mln del 2023) di cui circa 30 milioni di euro sono stati oggetto di ripresa di valore:
 - 43 milioni di euro circa sui titoli di stato (circa 35 milioni secondo la media del semestre);
 - 823 milioni di euro circa sulle azioni (circa 704 milioni secondo la media del semestre);
 - 34,8 milioni circa su altri fondi (circa 35 milioni secondo la media del semestre);
 - con una minusvalenza virtuale di 25,4 milioni circa (25,7 milioni secondo la media del semestre).

Le tabelle che seguono espongono le plusvalenze e le minusvalenze implicite differenziate per il patrimonio cir-

colante e immobilizzato (per quest'ultimo sia rispetto al valore del II semestre che alla media di dicembre).

PATRIMONIO CIRCOLANTE				
Asset	Plus implicite	Minus implicite	Riprese di valore	Minus registrate
Titoli di Stato	274.920.411,28	0,00	0,00	2.429.267,17
Azioni	151.448.730,10	0,00	8.291.125,52	9.833.005,64
Fondi ed ETF	1.269.954.725,44	0,00	97.662.570,58	38.034.847,10
Gestione diretta	1.696.323.866,82	0,00	105.953.696,10	50.297.119,91

PATRIMONIO IMMOBILIZZATO				
Asset	Plus implicite	Minus implicite	Riprese di valore	Minus registrate
Titoli di Stato	34.996.060,57	9.601.363,11	0,00	0,00
Azioni	703.800.523,69	16.075.878,08	30.058.140,03	0,00
Fondi e certificati immobiliari	0,00	0,00	0,00	11.796.316,54
Private equity	0,00	0,00	0,00	5.811.039,21
Private debt	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri fondi	35.308.610,73	0,00	0,00	0,00
Media II semestre	774.105.194,99	25.677.241,19	30.058.140,03	17.607.355,75
Titoli di Stato	42.514.851,39	2.167.846,46	0,00	0,00
Azioni	795.582.617,73	23.238.478,28	27.535.996,34	0,00
Fondi e certificati immobiliari	0,00	0,00	0,00	11.796.316,54
Private equity	0,00	0,00	0,00	5.811.039,21
Private debt	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri fondi	34.846.260,58	0,00	0,00	0,00
Media Dicembre	872.943.729,70	25.406.324,74	27.535.996,34	17.607.355,75

Lo stato di salute dell'Ente è ottimo e la gestione 2024 conferma il massimo impegno del Top Management nel voler perseguire il rafforzamento del patrimonio a garanzia dei diritti maturati e maturandi dagli Iscritti, ma a questo punto della lettura qualcuno giustamente potrebbe avere dubbi circa la necessità di dover fare la riforma previdenziale.

Per una piena comprensione della necessità di perseguire la fase di accumulazione del patrimonio a tutela

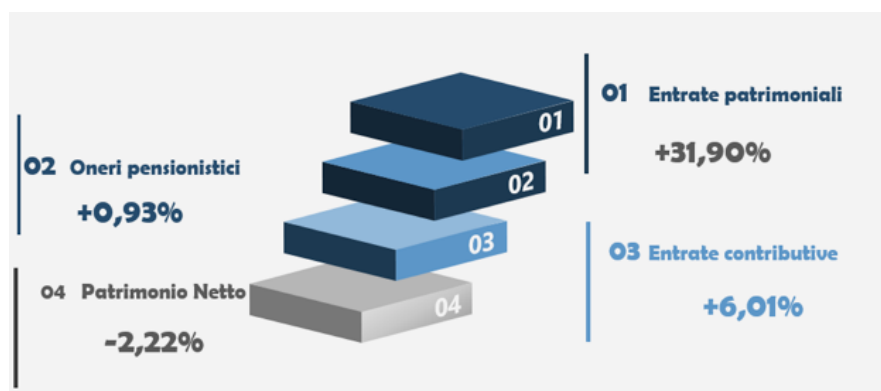
di tutti gli aventi diritto, bisogna aggiungere ulteriori elementi di valutazione estrapolabili dai dati di bilancio ovvero:

1. il confronto con il bilancio tecnico attuariale;
 2. il funding ratio;
 3. l'andamento del numero degli iscritti;
 4. i dettagli di genere;
 5. il numero dei trattamenti previdenziali.
1. In merito al confronto con il bilancio tecnico attuariale va precisato che le percentuali

50

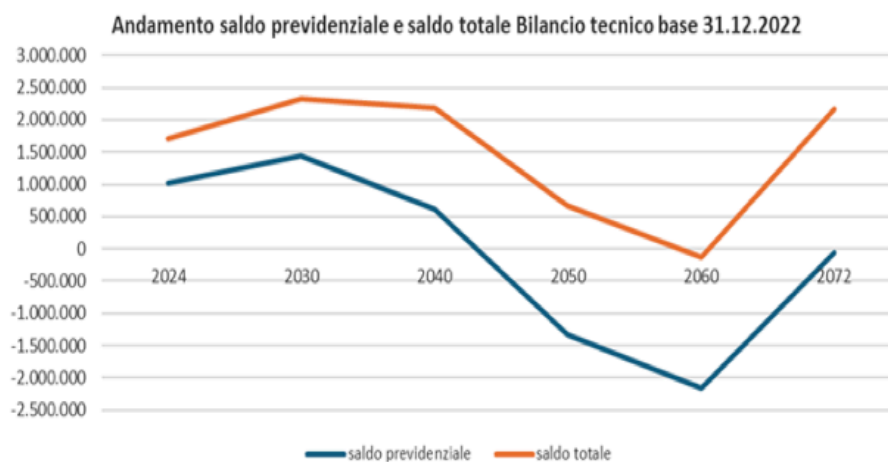
evidenziano lo scostamento rispetto al bilancio tecnico attuariale base dati 2022 redatto dall'Attuario esterno per l'inoltro ai

Ministeri nel corso dell'iter di approvazione del nuovo Regolamento della Previdenza.



Il patrimonio netto contabile registra uno scostamento negativo per effetto del fatto che il bilancio tecnico utilizza parametri diversi come, ad esempio, assumere le entrate contributive derivanti solo da soggettivo ed integrativo, ovvero proiettare i rendimenti per gli anni 2022 e

2023 ai tassi di inflazione effettivi (pari rispettivamente all'8,1% e al 5,4%). In data 28.11.2024 il Consiglio di amministrazione ha dato incarico all'Attuario esterno di riformulare i dati al 31.12.2023.



2. Per un ente di previdenza è estremamente significativo misurare rispetto al proprio attivo patrimoniale, la percentuale di copertura dell'esposizione debitoria pensionistica complessiva, maturata e maturanda, ovvero che comprenda non solo il valore attuale delle pensioni in essere ma anche quelle maturate dagli iscritti attivi per ciascuna classe di età. Il Funding ratio rappresenta la previsione prospettica che sintetizza in un indicatore il patrimonio accumulato ad una

certa data rapportato al debito previdenziale maturato ed esprime in forma sintetica lo stress test sull'andamento della solidità finanziaria futura rapportata all'evoluzione demografica della popolazione degli iscritti.

Come verificabile dalla tabella, nonostante il Trend negli ultimi 10 anni sia in costante crescita è necessario continuare a perseguire l'incremento del valore di copertura.

51

Funding ratio con ipotesi di attualizzazione in linea con le indicazioni Ministeriali del BT

Funding Ratio	
2014	26,8%
2015	27,6%
2016	28,7%
2017	32,6%
2018	34,0%
2019	37,7%
2020	36,2%
2021	37,1%
2022	37,2%
2023	38,1%
2024	39,8%

3. L'andamento degli iscritti registra un andamento decrescente dal 2020, anno in cui il numero complessivo degli iscritti era pari a 245.030 (di cui pensionati attivi 13.742). Nel 2024 gli iscritti

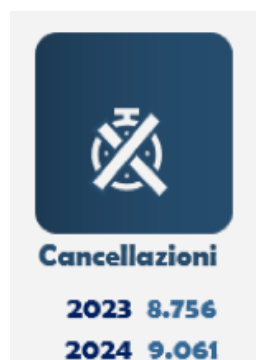
hanno registrato un decremento dell'1,6% ovvero del 2,1% se si escludono i pensionati attivi (che invece registrano un trend in controtendenza).



52

Il dato si può interpretare meglio aggiungendo l'ulteriore dettaglio costituito dal numero delle

nuove iscrizioni dell'anno e delle cancellazioni avvenute nel medesimo periodo:



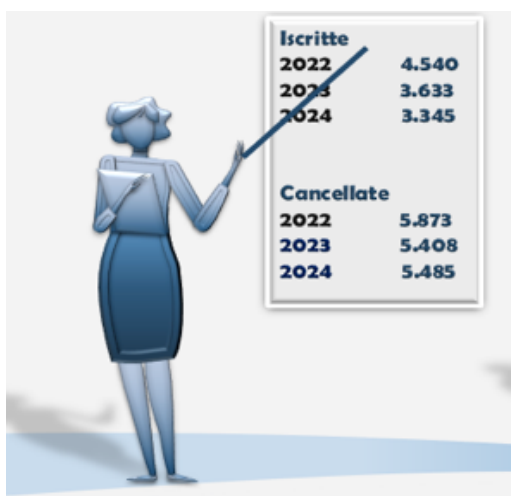
4. E' estremamente interessante analizzare i "tagli di genere" inerenti al dato complessivo degli «iscritti attivi» laddove si evidenzia la quasi equa ripartizione tra donne e uomini:

- 106.209 Avvocatesse
- 110.675 Avvocati

putroppo, non confermata nei volumi del «Reddito professionale medio» dichiarato ai fini IRPEF che invece evidenziano un gap notevole:

- Donne euro 31.115
- Uomini euro 62.456

Singolare anche l'andamento del numero delle "iscrizioni" e "cancellazioni" tra i due generi che registrano andamenti diversi e che attraverso le evidenze dei dati forniscono espresse indicazioni al Top Management sui punti di riflessione da avviare sia in merito allo sviluppo delle forme assistenziali che previdenziali.



5. Il numero dei trattamenti previdenziali ha registrato un incremento del 5% passando da

32.206 del 31.12.2023 a 34.679.

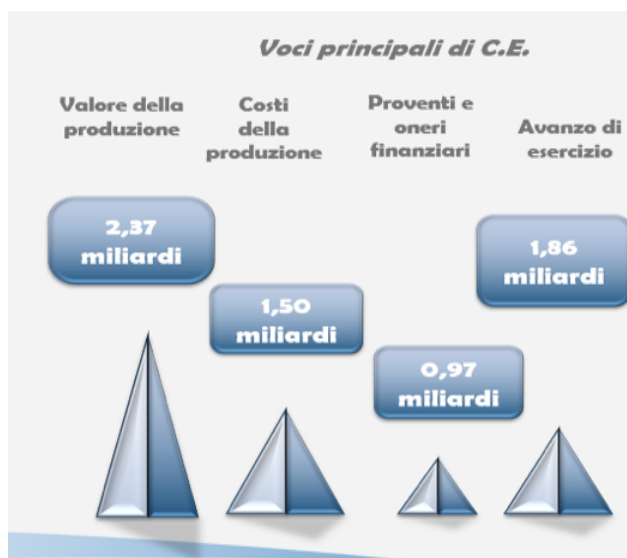
53

Tipologia	Pesi	Unità
Invalidità e inabilità	7%	2.328
Indirette	8%	2.846
Reversibilità	24%	8.264
Vecchiaia	48%	16.415
Anzianità	4%	1.531
Contributive	6%	2.198
Totalizzazione	1%	333
Cumulo	2%	764
Totali	100%	34.679

E' chiaro che alla luce della sola lettura dell'avanzo di esercizio si evidenzia come la gestione economica abbia registrato ottimi risultati nei dodici mesi trascorsi, introducendo ulteriori elementi di analisi si comprende il buono stato di salute ma anche la necessità di dover attuare la massima cautela considerando che lo scopo primario dell'Ente è quello di traggurare la so-

stenibilità nel lungo periodo, intendendo per tale un arco temporale di 30-50 anni.

Fatta la doverosa premessa, e dovendo analizzare il bilancio consuntivo è importante verificare come si sia formato l'avanzo di esercizio e quale sono state le principali variazioni a livello di conto economico attraverso l'analisi delle maggiori grandezze:



54

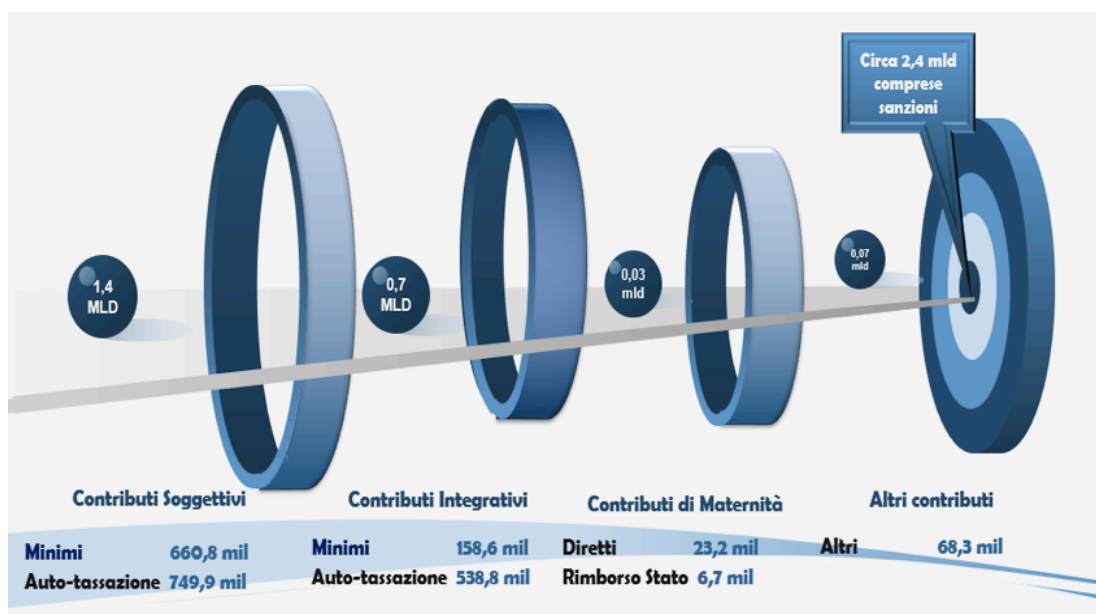
A. Il “valore della produzione”, che corrisponde essenzialmente ai contributi, si è incrementato di 60 milioni passando da 2,308 mld a 2,368 mld.

I Ricavi e Proventi contributivi sono passati da 2,292 mld a 2,356 mld con un incremento di 64 mln.

Nel dettaglio i contributi di competenza del 2024 per “soggettivi” e “integrativi” hanno registrato le seguenti variazioni rispetto all’anno precedente:

- ✓ i contributi soggettivi per autotassazione +35,8 MLN incremento +5,0%
- ✓ i contributi soggettivi minimo +24,8 MLN incremento +3,9%
- ✓ i contributi integrativi per autotassazione -87,7 MLN incremento -14,0%
- ✓ i contributi minimi integrativi + 7,2 MLN incremento +4,8%

Il delta negativo dei contributi viene assorbito principalmente dall’ aumento delle sanzioni amministrative (+67,0 mln) e dei contributi da enti previdenziali (+12,1 mln).

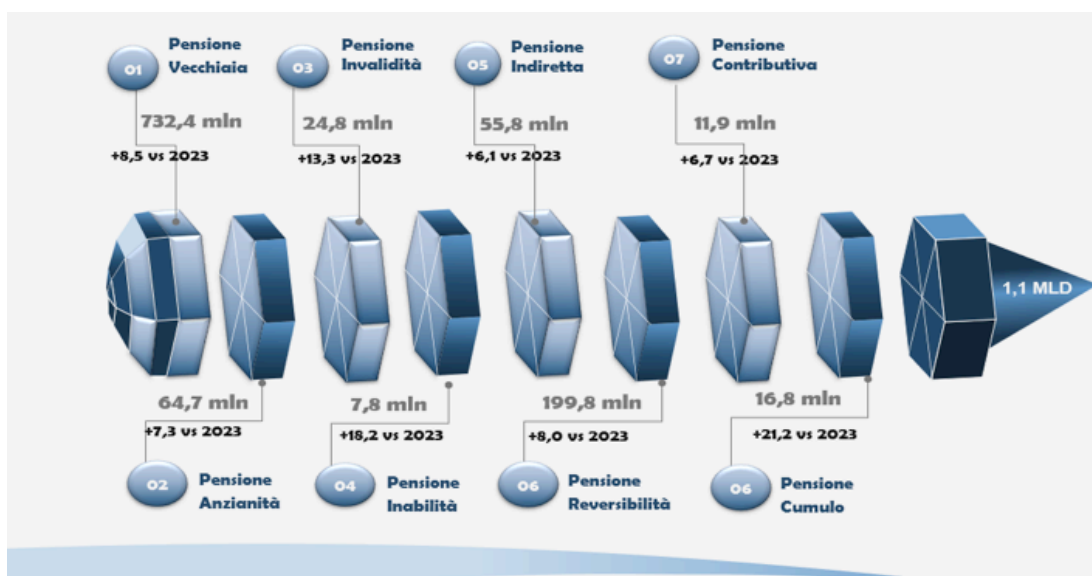


- B. Il “costo della produzione” è passato da 1,444 mld a 1,504 mld con un incremento di circa 59,9 mln corrispondente al + 4,2%.

Nel dettaglio:

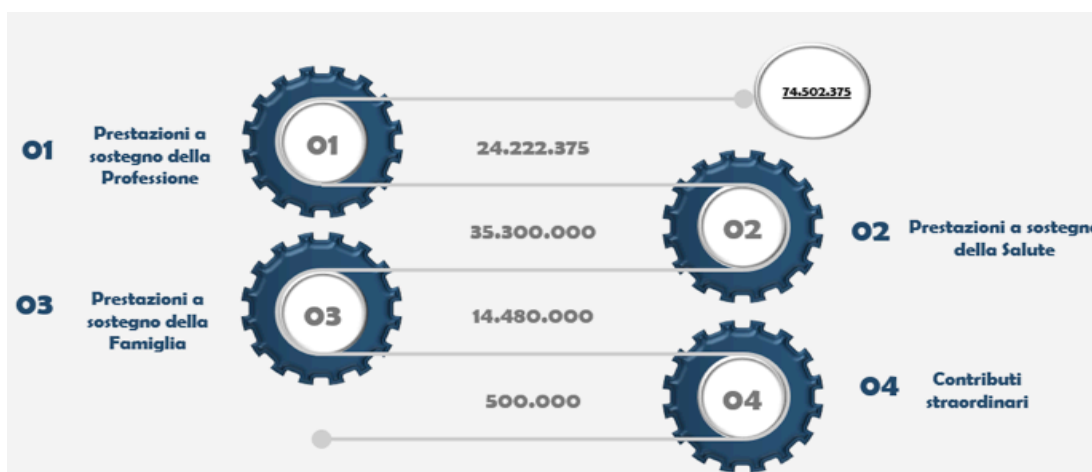
✓ Le pensioni si sono incrementate di 88,6 mln superando per il secondo anno il miliardo di euro (da 1,031 a 1.119 mld);

55



✓ L'assistenza si è incrementata di 7 mln di

euro passando da 67,4 mln a 74,5 mln;



56

sommando le pensioni all'assistenza (1.119,8+74,5) e confrontando il dato con la somma del soggettivo e integrativo (1.419,9+697,5) il delta è positivo per euro 923 mln.

✓ Le indennità di maternità erogate si sono incrementate di 3,3 milioni di euro; rispetto ai contributi incassati di 29,8 mln le uscite sono state di 22,9 con un delta positivo di circa 6,9 mln

✓ I costi della sede sono passati da 35,0 milioni a 34,1 con un decremento del -2,8 %, in merito si segnala che:

- o Il costo degli Organi Collegiali registra un incremento del 5,4% rispetto all'anno precedente, passando da 3,9 mln a 4,1. Considerando l'aumento medio dei costi unitari di soggiorno (alberghi e vitto) e di trasporto registrati negli ultimi due anni, l'incremento risulta contenuto anche alla luce della media registrata negli anni pre -covid 2018/2019 attestata sui 3.7 mln di euro.
- o Il costo del personale è passato da euro 23,1 mln a 23,2 mln con un incremento dello 0.5%. Le unità complessivamente sono rimaste invariate (266) anche se vi sono state cinque assunzioni e cinque cessazioni (di cui 2 dimissioni 1 licenziamento 1 decesso e 1 pensionamento) più la trasformazione del contratto da VDG a DG. Ciò che ha influenzato la variazione del costo è stato il rinnovo del CCNL intervenuto in data 6.03.2023 che ha introdotto gli aumenti dei tabellari nel triennio: 4.7% nel 2022. 2.6% nel 2023 e 1.7% nel 2024.

- o Tra i servizi dei costi della sede si

rileva il decremento delle consulenze amministrative (-38,3% rispetto al totale dei costi della sede) ascrivibili principalmente all' Information Technology per effetto dell'adesione alle convenzioni CONSIP per un importo relativo in valore assoluto di 841 mila euro.

La differenza tra "Valore della produzione" e "Costo della produzione" registra un incremento irrilevante di 608.989 mila passando da 0,863 mln a 0,864 mln.

- C. Focalizzando l'attenzione su "proventi ed oneri finanziari" il delta positivo è stato di 427 milioni, ed è costruito largo circa dalle due maggiori differenze in termini di valore assoluto:

- ✓ +47,6 mln da dividendi e proventi su partecipazioni
- ✓ +382,0 mln da altri proventi finanziari di cui 256,2 mln ascrivibili a plusvalore derivante da vendite.

Il rendimento contabile del 2024 è stato del 5,45% corrispondente a 877 Mln di componenti positivi (dividendi +Interessi +Plus-Minus) su circa 16,7 mld di patrimonio finanziario contabile di cui si ricorda 6 miliardi costituiti da fondi ad accumulazione (ovvero che reinvestono nel valore della quota il provento maturato).

- D. Le "rettifiche di valore" positive e negative che hanno riguardato essenzialmente le rivalutazioni e le svalutazioni del portafoglio conseguenti all'andamento di mercato, hanno registrato nell'anno un delta positivo di 46 milioni:

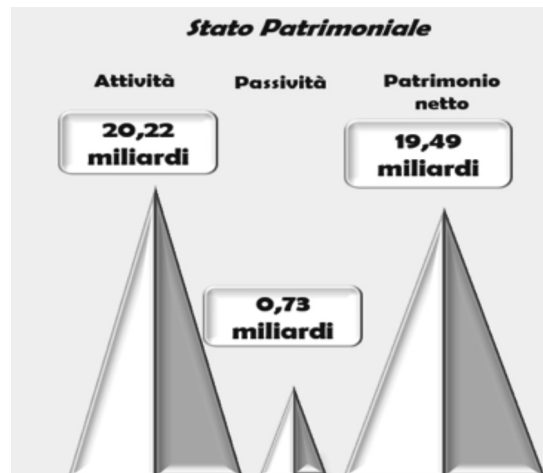
- ✓ 136 mln di riprese di valore
- ✓ 89 milioni di svalutazioni.

- E. Le imposte prima del risultato sono state di circa 24 milioni attestando l'avanzo a 1,8 miliardi di euro.

Le grandezze dello Stato Patrimoniale possono ben evidenziarsi nello schema che segue per attestare an-

che visivamente l'irrilevanza dei volumi del passivo principalmente costituito da Fondi spese e rischi oltre che di fondi con specifico vincolo di destinazione per un volume complessivo di circa 650 mln (compreso il fondo di fine trattamento lavoro).

57



58 Le voci principali dell'attivo patrimoniale riguardano i "crediti verso gli iscritti" e la "composizione analitica del patrimonio finanziario".

I "crediti verso iscritti", che hanno raggiunto quasi i 3 mld di euro, in parte sono influenzati dalle modalità di incasso delle competenze dell'esercizio (si pensi ad esempio al ruolo 2024 emesso per un valore superiore ai 300 mln e/o allo sfasamento temporale della II rata

dell'autotassazione superiore ai 430 mln). Essi si differenziano in:

- ✓ "Autotassazione" per un complessivo di circa 901 mln e un prudentiale accantonamento a Fondo svalutazione crediti di circa 81 mln in funzione degli accertamenti superiori al quinquennio;

Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2012	4.965.637,28
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2012	4.671.843,86
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2013	8.297.817,54
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2013	2.754.684,87
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2014	6.462.553,42
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2014	3.310.438,75
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2015	9.160.163,06
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2015	4.027.709,78
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2016	13.654.408,73
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2016	7.184.279,86
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2017	15.730.852,43
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2017	10.067.587,31
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2018	17.195.339,10
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2018	11.582.719,46
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2019	17.296.318,96
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2019	14.574.256,75
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2020	21.683.971,49
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2020	18.168.849,59
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2021	27.177.317,89
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2021	23.073.890,17
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2022	55.591.244,48
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2022	51.624.206,19
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2023	62.481.735,18
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2023	60.541.412,70
Crediti vs iscr. x autotax art.10 mod5/2024	253.901.030,74
Crediti vs iscr. x autotax art.11 mod5/2024	176.460.103,48
Crediti verso iscritti per autotassazione	901.640.575,07

- ✓ “Minimi” per un complessivo di circa 678 milioni ed un prudentiale accantonamento a Fondo

svalutazione crediti di circa 6 mln stante l'alta esigibilità del credito;

59

Crediti vs iscritti x acc.to contributo modulare	812.138,80
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2015	
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2016	10.769.135,21
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2017	12.877.429,56
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2018	10.015.809,38
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2019	19.204.492,66
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2020	25.700.570,20
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2021	100.736.343,29
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2022	114.032.564,90
Crediti vs iscr x acc.to contributi minimi 2023	181.963.708,22
Crediti vs iscr x acc.to contr minimi sogg 2024	156.077.597,46
Crediti vs iscr x acc.to contr minimi integr 2024	38.897.440,30
Crediti vs iscr x acc.to contr minimi mater 2024	7.276.851,13
Crediti verso iscritti minimi	678.364.081,11

- ✓ “Crediti verso concessionarie” per un complessivo di circa 1.401 mln di euro e un prudentiale accantonamento a Fondo svalutazione crediti di circa 475 mln con una copertura totale fino

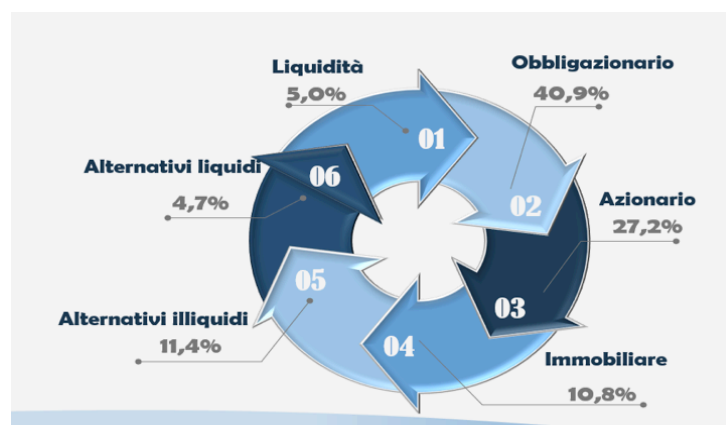
all'anno 2012, per poi scalare rispettivamente al 95%-85%-75%-65%-55%-45%-35%-25%-20%-10%-5% e 0%;

Crediti vs. Concessionario - ruolo 1986	6.335,53
Crediti vs. Concessionario - ruolo ordinario 1991	149.717,31
Crediti vs. Concessionario - ruolo ordinario 1992	90.120,19
Crediti vs. Concessionario - ruolo ordinario 1993	149.519,04
Crediti vs. Concessionario - ruolo supplet. 1993	1.470,93
Crediti vs. Concessionario - ruolo ordinario 1994	2.563,63
Crediti vs. Concessionario - ruolo ordinario 1995	1.401,66
Crediti vs. Concessionari - ruolo ord. e suppl. 96	1.963.830,20
Crediti vs. Concessionari - ruolo ord. e suppl. 97	1.415.875,88
Crediti vs. Concessionari - ruolo ord. e suppl. 98	6.434.431,99
Crediti vs. Concessionari - ruolo 1999	3.992.821,83
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2000	15.381.251,76
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2001	5.017.093,36
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2002	7.867.937,04
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2003	1.608.214,55
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2007	5.930.380,92
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2008	22.257.355,06
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2009	13.966.684,84
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2010	17.803.150,86
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2011	21.571.793,74
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2012	64.794.122,05
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2013	17.486.665,17
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2014	95.382.885,29
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2015	13.700.271,21
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2016	44.441.576,10
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2017	22.793.073,44
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2018	50.189.990,88
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2019	118.342.885,29
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2020	73.659.265,46
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2021	97.992.131,82
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2022	302.282.489,63
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2023	72.897.737,09
Crediti vs. Concessionari - ruolo 2024	301.462.434,71
Crediti verso concessionarie	1.401.037.299,64

60

Data la complessità del patrimonio si rimanda ai dettagli esposti all'interno della nota integrativa sintetizzando nello schema che segue la

composizione per macro-asset class ovvero per settori di investimento:



Si ritiene doverosa l'informativa sull'asset class immobiliare principalmente costituita dal "Fondo Cicerone" detenuto al 100% da CF e derubricato in tre comparti, ovvero:

- o Comparto Uno, investito direttamente ed indirettamente in misura prevalente in immobili con destinazione d'uso diversa dal residenziale localizzati in Paesi appartenenti all'Unione Europea e/o Svizzera e/o Regno Unito. Al momento il Fondo Cicerone -Comparto 1 detiene le quote del Comparto Due e del Comparto Tre;
- o Comparto Due, investito direttamente ed indirettamente in misura prevalente in immobili con destinazione d'uso residenziale localizzati in Italia;
- o Comparto Tre, investito direttamente ed indirettamente in misura prevalente in immobili con destinazione d'uso diversa dal residenziale localizzati in Italia.

Nel 2024 la gestione estera, a seguito della decisione di definire una strategia ESG sul portafoglio ed una volta ricevuti i report delle analisi di audit NZC (Net Zero Carbon) commissionate per gli asset, si è concentrata nel corso dell'anno sulla definizione di piani d'azione in linea con

i risultati ottenuti e sulla gara di appalto per il consulente per la sostenibilità.

L'attività di sviluppo del portafoglio residenziale del Comparto Due è proseguita nel suo piano di ammodernamento con le attività di progettazione per gli immobili per i quali sono previsti interventi di rinnovamento e commercializzazione per le unità residenziali riqualificate (si veda ad esempio l'immobile in Roma di via Ippolito Nievo 61 ove sono stati inseriti nella facciata del palazzo circa 800 mq di verde con lo scopo di ridurre l'emissione di Co2, rendere più silenziosi gli appartamenti -96 in totale, quasi tutti a destinazione abitativa- e addirittura abbassare la temperatura nel periodo estivo, irrigato grazie all'accumulo di acqua piovana in appositi serbatoi, per evitare lo spreco d'acqua. Gli appartamenti, che verranno dati in locazione a medio-lungo termine, vanno dai monolocali alle "penthouse" panoramiche, che affacciano sul centro storico di Roma. Nell'androne dell'edificio, diviso in quattro scale, ci sarà un servizio di "conciergerie" con un'area locker per la consegna dei pacchi, totem digitali per le comunicazioni e spazi di co-working. I proprietari di vetture ad alimentazione elettrica avranno apposite colonnine nei garage e all'ultimo piano

un rooftop stile newyorchese con vista sul Vittoriano).

La gestione del Comparto Tre è stata rivolta alla valorizzazione degli immobili in portafoglio nei diversi ambiti: manutentivo, di restyling e di

commercializzazione.

A marzo 2025 il Fondo Cicerone ha riaperto il periodo di sottoscrizione e ha raggiunto l'ammontare massimo di euro 1.400.000.000, previsto dall'art.11 del Regolamento del Fondo:

61

11. Ammontare dei Comparti

- 1) L'ammontare di ciascun Comparto è fissato tra un importo minimo (l'"Importo Minimo") da raggiungere entro il termine del Primo Periodo di Sottoscrizione fissato nel Regolamento ed un importo massimo (l'"Importo Massimo") che potrà essere raggiunto anche con Emissioni Successive (come di seguito definite), come di seguito specificato:
 - (i) l'Importo Minimo e l'Importo Massimo del Comparto Uno sono rispettivamente pari a Euro 50.000.000 (cinquantamiloni) e Euro 1.400.000.000,00 (unmiliardoquattrocentomiloni/00).

62

L'ultimo investimento in linea di continuità con i precedenti acquisti è stato un immobile iconico improntato alla qualità e alla sostenibilità e situato in via Principe Amedeo 5 a Milano, nel cuore del Central Business District.

Il Fondo non ha distribuito utili essendo stato il

2024 un anno di completamento degli investimenti ma dall'andamento del valore della quota dei diversi Comparti da inizio vita del Fondo fino al 30 settembre 2024, non essendo ancora disponibili i valori ufficiali delle quote al 31.12 al momento di stesura del bilancio si conferma un andamento positivo:

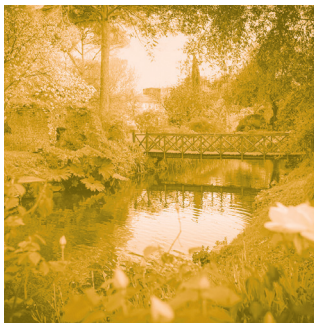
COMPARTO UNO	
17/12/2013	50.000,0 €
31/12/2013	49.798,3 €
30/06/2014	41.092,2 €
31/12/2014	49.631,9 €
30/06/2015	49.969,9 €
31/12/2015	50.244,2 €
31/03/2016	49.976,0 €
30/06/2016	50.022,3 €
30/09/2016	50.011,9 €
31/12/2016	49.907,2 €
31/03/2017	50.003,5 €
30/06/2017	50.374,5 €
30/09/2017	50.566,3 €
31/12/2017	50.461,6 €
31/03/2018	50.815,3 €
30/06/2018	51.039,0 €
30/09/2018	51.307,7 €
31/12/2018	51.119,7 €
31/03/2019	51.365,0 €
30/06/2019	51.426,8 €
30/09/2019	51.356,0 €
31/12/2019	51.752,8 €
30/06/2020	51.527,0 €
30/09/2020	51.789,1 €
31/12/2020	52.088,8 €
31/03/2021	51.970,6 €
30/06/2021	52.273,3 €
30/09/2021	52.678,5 €
31/12/2021	53.336,0 €
31/03/2022	53.923,4 €
30/06/2022	54.575,2 €
30/09/2022	54.907,3 €
31/12/2022	55.202,6 €
31/03/2023	55.426,4 €
30/06/2023	55.374,0 €
30/09/2023	55.484,7 €
31/12/2023	55.704,6 €
31/03/2024	56.051,7 €
30/06/2024	56.509,6 €
30/09/2024	56.928,6 €

COMPARTO DUE	
09/04/2020	50.000,0 €
30/06/2020	49.905,6 €
30/09/2020	50.057,2 €
31/12/2020	50.058,3 €
31/03/2021	50.111,2 €
30/06/2021	50.063,6 €
30/09/2021	50.205,7 €
31/12/2021	50.351,4 €
31/03/2022	50.325,8 €
30/06/2022	50.356,7 €
30/09/2022	50.371,9 €
31/12/2022	50.315,5 €
31/03/2023	50.327,4 €
30/06/2023	50.266,1 €
30/09/2023	50.234,9 €
31/12/2023	50.282,1 €
31/03/2024	50.232,9 €
30/06/2024	50.389,9 €
30/09/2024	50.484,9 €

COMPARTO TRE	
22/10/2020	50.000,0 €
31/12/2020	50.014,3 €
31/03/2021	50.405,1 €
30/06/2021	50.891,2 €
30/09/2021	51.468,9 €
31/12/2021	52.443,0 €
31/03/2022	53.041,4 €
30/06/2022	53.965,5 €
30/09/2022	52.865,6 €
31/12/2022	53.239,0 €
31/03/2023	53.735,0 €
30/06/2023	54.098,4 €
30/09/2023	53.685,4 €
31/12/2023	53.634,9 €
31/03/2024	53.683,3 €
30/06/2024	54.232,0 €
30/09/2024	54.745,6 €

Il Top Management della Cassa di oggi sarà impegnato, con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto, a confermare nel prossimo futuro risultati economici positivi, lavorando con responsabilità e vi-

sione a lungo termine, cogliendo i segnali provenienti dall'Avvocatura nella sua evoluzione e ponendo le basi per la Cassa di domani al fine garantire nel tempo la sostenibilità e dignità delle prestazioni. ■



In ricordo di Franzo Grande Stevens*

di Remo Danovi



Franzo Grande Stevens, Presidente di Cassa Forense negli anni 1980-1981, con il Ministro Clelio Darida

festeggiamenti dei suoi novanta anni, e l'ho ricordato allora con amicizia, e l'ho abbracciato con sentimento, senza necessità di molte parole, ma con l'armonia del silenzio che affolla i tempi del passato e li congiunge con quelli del futuro.

L'ho portato molto spesso ad esempio, nei tanti incontri con i colleghi, per indicare la strada, fatta di cultura, di conoscenza, di fatica, e ho sempre raccomandato lo sforzo della salita, non il piacere della sosta, poiché è sempre la salita che evita le occasioni perdute e coglie l'attualità della bellezza della crescita.

Insomma, i tanti diritti e successi si mescolano sempre, nella ritualità di ogni giorno, con i corrispondenti doveri ed impegni, ed è questo il modello proponibile, tanto più nel mondo devastato di oggi.

Così possiamo onorare la memoria di Franzo, con la ricchezza dei pensieri che abbiamo evocato, e senza rimpianti, poiché il futuro continua a porre mille problemi e Franzo ci indica ancora come risolverli. ■

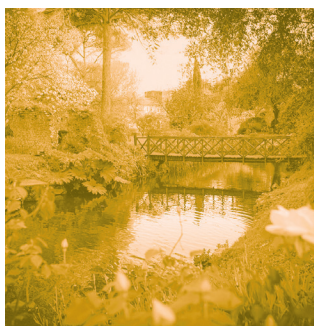
63

Franzo Grande Stevens, con la sua persona, e nel suo ricordo, lascia soltanto pensieri positivi per tutti. Per i giovani, ai quali ha rivolto gli auguri e gli incoraggiamenti più forti, spronandoli alle mille battaglie della vita; per i colleghi, per i quali è stato punto di riferimento quasi inarrivabile, ma anche richiamo a risultati possibili; per gli amici che sono stati con lui per molti anni nelle istituzioni forensi e hanno condiviso le parole e le battaglie per rendere più valida e sicura la professione; per la grande famiglia dell'avvocatura, infine, per sostenere, in ogni momento della vita quotidiana, il valore della difesa.

La difesa del diritto, e dei diritti, infatti, è sempre stata al primo posto. Franzo era unico, poiché univa il suo successo straordinario, nei suoi rapporti con le persone più influenti del mondo economico e professionale, con l'umiltà dell'impegno preciso e tenace, mescolanza delle origini inglesi con la ricchezza e brillantezza della mente napoletana.

Io l'ho visto l'ultima volta a Torino, in occasione dei

* pubblicato su Il Dubbio, il 17 giugno 2025



Cronache di emancipazione: il cammino verso l'ammissione delle donne alle professioni legali

di Elisa Mongiano

64

L'ingresso delle donne nelle professioni legali è frutto di un percorso, particolarmente difficile, che si è evoluto nel tempo.

Attraverso la disamina dello sviluppo legislativo e dalla voce di alcune autorevoli giuriste, avvocate, impegnate anche nelle istituzioni, si possono comprendere meglio le difficoltà che hanno accompagnato le donne nel mondo dei diritti e delle professioni giuridiche.

L'avvocata Bianca Guidetti Serra, nella sua autobiografia edita nel 2009 con il titolo *Bianca la rossa*, definisce il secolo appena trascorso come «il secolo delle donne», «convinta che la rivoluzione più profonda e duratura del Novecento sia stata quella che riguarda le donne». E in proposito ricorda che solamente «dal 1919, proprio l'anno in cui sono nata, si era aperta alle donne la possibilità di svolgere la professione che è stata quella della mia intera vita, e quando votai per la prima volta, nel 1946, era la prima volta per tutte le donne italiane»¹. Tali eventi vengono rievocati da Guidetti Serra come i due momenti decisivi di una serie di «cambiamenti radicali nella condizione femminile», che, pur tra molte difficoltà, erano destinati ad interessare, con significativi passi avanti, i campi «dell'istruzione, dell'accesso al lavoro e della partecipazione politica»² e, si potrebbe aggiungere, con riguardo alle riforme dei primi anni Settanta, quello dei rapporti familiari. Basta pensare alle innovazioni apportate dalla legge 898 del 1970 di introduzione del divorzio, dalla legge 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, dalla legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza e dalla legge 442 del 1981 che ha abolito il matrimonio riparatore e il delitto di onore. Tutte riforme, che furono frutto delle battaglie condotte da associazioni e movimenti delle donne e, non ultime, specie a partire dagli anni Sessanta del Novecento, da giuriste e avvocate, impegnate nella professione, ma anche nelle istituzioni³.

¹ B. GUIDETTI SERRA - S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa*, Torino, Einaudi, 2009, p. 227.

² Ibidem.

³ Per restare nell'ambito torinese si possono citare Maria Maggiani Noya, avvocatessa penalista, sindaco di Torino, dal 1987 al 1990, e vicepresidente del Parlamento europeo, dal 1992 al 1994, e Bianca Guidetti Serra, per molti anni consigliera comunale e, dal 1987 al 1990, deputata.

Nel libro *Se la giustizia è donna. Avvocatura e società tra passato e futuro*, Elvira Frojo compiutamente delinea, nel denso capitolo incentrato sull'*Avvocatura femminile nella Storia*, il lungo cammino percorso dalle donne tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del XXI secolo. Un cammino contraddistinto da numerose tappe positive, ma che, al tempo stesso, appare segnato da molti ostacoli derivanti certamente da vincoli normativi, ma anche, e talora soprattutto, da forti condizionamenti sociali⁴.

Un significativo esempio è offerto proprio dalla legge 17 luglio 1919, n. 1176, la cosiddetta legge Sacchi, dal nome del primo proponente, il deputato radicale Ettore Sacchi, più volte alla guida del Ministero di grazia e giustizia tra il 1906 ed il gennaio 1919⁵, sebbene poi a controfirmare la legge sia stato Lodovico Mortara, guardasigilli nel primo Gabinetto Nitti, dal 23 giugno 1919 al 19 maggio dell'anno successivo⁶.

Come è noto, la legge, nel testo definitivo, si fondava su tre principali capisaldi⁷. Essa, infatti, abrogava l'i-

⁴ E. FROJO, *Se la giustizia è donna. Avvocatura e società tra passato e futuro*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2024.

⁵ Su Ettore Sacchi, avvocato civilista e parlamentare, si rinvia ai dati biografici riportati in M. MORANDI, Sacchi, Ettore, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 89, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2017, ad indicem, ed alla scheda personale, consultabile sul Portale storico della Camera dei deputati (<https://storia.camera.it/deputato/ettore-sacchi-18510530>).

⁶ Per un profilo biografico di Lodovico Mortara, cfr. N. PICCARDI, Mortara, Lodovico, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 77, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2012, ad indicem, ID., Mortara, Lodovico, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, II, Bologna 2013, pp. 1383- 1386, nonché la scheda personale, consultabile sul Portale storico della Camera dei deputati (<https://storia.camera.it/deputato/lodovico-mortara-18550416>). Sulla figura e sulle opere di Mortara resta inoltre di peculiare interesse il contributo di F. Cipriani, Lodovico Mortara nella storia del diritto italiano, in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, a cura di N. Sbrana, Bologna il Mulino, 2004 (Consiglio Nazionale Forense, *Storia dell'avvocatura in Italia*), pp. 35-63.

⁷ La legge Sacchi e, più in generale, le questioni legate all'ammissione delle donne all'esercizio delle professioni legali formano ormai oggetto di una consistente serie di studi. In proposito, occorre almeno ricordare i lavori di M. FIORA-

stituto dell'autorizzazione maritale, modificando le relative disposizioni contenute nei codici civile, di commercio e di procedura civile, riconosceva alle donne il diritto al pieno esercizio dell'ufficio tutorio, e, in base al dettato dell'art. 7, le ammetteva «a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano espressamente ammesse dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato, secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento».

È evidente che la legge veniva a scalfire una visione consolidata della condizione giuridica della donna che aveva radici risalenti e rispondeva, al riguardo, ad aspettative che avevano preso corpo sin dai primi anni dello Stato unitario. Tuttavia la novità più eclatante, e per certi versi inaspettata, era costituita dall'art. 7, penultimo della legge, contenendo l'art. 8 mere disposizioni transitorie.

Sul disegno di legge, presentato da Sacchi nel marzo 1916, pesarono i contraccolpi delle vicende belliche, che, peraltro, se ne prolungarono l'iter parlamentare, probabilmente contribuirono a facilitarne l'approvazione in assenza di particolari opposizioni. Mentre le norme sull'autorizzazione maritale furono oggetto di emendamenti tecnici, poi ritirati, nei confronti dell'art. 7 solo la componente socialista alla Camera, nelle tornate del 7 e 8 marzo 1919 richiese, senza successo, ma, a quanto può desumersi dagli atti parlamentari, anche

senza particolare incisività, che venisse incluso «l'esercizio dei diritti elettorali politici ed amministrativi»⁸ e che pure venisse consentito alle donne l'accesso alla magistratura⁹.

In particolare, il progetto si giovò dell'argomento retorico, largamente e forse volutamente speso da coloro che ne caldeggiavano il buon esito, secondo cui esso costituiva «un atto legislativo» con cui il Parlamento avrebbe suggellato, nel consenso generale, «l'ammirazione pel contegno della donna [...] durante la guerra, in tutte le classi sociali», anche supplendo all'assenza degli uomini. A spenderlo era, nella tornata alla Camera del 7 marzo 1919, lo stesso Sacchi, inizialmente contrario alle modifiche¹⁰.

L'art. 7, non presente nell'originario disegno di legge, vi era stato inserito per iniziativa della Commissione speciale del Senato del Regno, presieduta da Lodovico Mortara e composta da giuristi non meno insigni, quali Paolo Emilio Bensa¹¹, Francesco Filomusi Guelfi¹² e

⁸ La proposta venne formulata dall'avvocato Adelmo Sichel, per il quale si rinvia alla scheda personale consultabile sul Portale storico della Camera dei deputati (<https://storia.camera.it/deputato/adelmo-sichel-18570318/leg-regno-XXI>).

⁹ Ad avanzare la richiesta era stato l'avvocato civilista e docente all'Università di Napoli, Arnaldo Lucci, dati sulla carriera politica del parlamentare si leggono sul Portale storico della Camera dei deputati (<https://storia.camera.it/deputato/arnaldo-lucci#noNav>).

¹⁰ In tale occasione, Sacchi ritornava sulla propria iniziale contrarietà all'inserimento dell'art. 7, giustificandola sulla base di mere ragioni procedurali. Egli dichiarava, infatti, di non aver potuto accogliere, come ministro, la proposta della Commissione «di uscire dal campo stretto del diritto privato ed entrare nella questione certamente più grave [...] delle professioni e degli impieghi pubblici», estendendo a tale ambito un disegno di legge che «dal Consiglio dei Ministri era stato approvato nei limiti nei quali era stato presentato» e, anzi, sosteneva di essere «personalmente favorevole [...] a che fosse parificata la donna all'esercizio professionale. Poiché tutti comprendono che si tratta dell'esercizio dell'avvocatura...» (REGNO D'ITALIA, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, 1a sessione, Discussioni, 1a tornata del 7 marzo 1919, p. 18686).

¹¹ Cfr. per tutti C. LANZA, Bensa Paolo Emilio, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani cit.*, I, pp. 218-2120.

¹² Si vedano almeno I. BIROCCHI, Filomusi Guelfi, Francesco, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani cit.*, pp. 863- 865, e la scheda personale nel portale dell'Archivio

VANZO, Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita, in *Clio*, 30, 1994, 4, pp. 641-725; EAD., L'autorizzazione maritale e la sua abrogazione nel quadro europeo tra guerre e rivoluzioni (1919- 1945), in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di S. Bartoloni, Roma, viella, 2021 (Società italiana delle storiche. Storia delle donne e di genere, 12), pp. 223-242; M. R. DI SIMONE, Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ivi, pp. 35-53; S. SOLDANI, Interpretare, circoscrivere, stravolgere ... Una legge progressista nel turbine della reazione, ivi, pp. 99- 142; F. TACCHI, Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi, prefazione di R. Sanlorenzo, Torino, UTET, 2009, in specie pp. 45-58; M. TITTA, Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento, Torino, Giappichelli, 2018, pp.50-70.

Pasquale Del Giudice¹³. Proprio Bensa, nella sua qualità di relatore del progetto, non aveva mancato di chiarire che la Commissione aveva ritenuto necessario «introdurvi l'affermazione di un principio che sorpassa di molto i confini del diritto privato e familiare, tanto da prestarsi alla critica formale di poca omogeneità nel contenuto della legge». Bensa sottolineava poi come tale «affermazione di principio» segnasse «veramente un grande passo nella emancipazione giuridica della donna», venendo ad affrontare e infrangere «espressamente e risolutamente una tradizione di molti secoli», quella appunto che voleva le donne escluse dagli uffici pubblici¹⁴. Per la verità, l'art. 7 non aveva mancato di suscitare qualche perplessità in seno alla Commissione; a manifestarle era stato proprio Mortara, perplessità che -come il guardasigilli aveva tenuto a precisare nella tornata conclusiva, in Senato, del 14 luglio- non riguardavano il merito, ma semmai derivavano dal timore che l'accesso delle donne all'avvocatura avrebbe accresciuto ulteriormente l'eccessivo numero dei professionisti maschi che già esistono¹⁵.

storico del Senato (<https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-000995/filomusi-guelfi-francesco?t=nomina>).

¹³ Per il profilo biografico e scientifico del giurista, si rinvia a M. LUCCHESI, Del Giudice, Pasquale, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* cit., pp. 736-737, e alla scheda personale nel portale dell'Archivio storico del Senato (<https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-000802/del-giudice-pasquale?t=commemorazione>).

¹⁴ REGNO D'ITALIA, Atti parlamentari, Senato del Regno, n. 446-A, Legislatura XXIV, 1a sessione 1913-19, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Relazione della Commissione speciale su disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti nella tornata del 10 marzo 1919, Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna.

¹⁵ REGNO D'ITALIA, Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXIV, 1a sessione 1913-19, Discussioni, Tornata del 14 luglio 1919, pp. 5026-5027. Strappare una laurea in giurisprudenza è la cosa più facile nelle nostre Università [...]. - chiariva Mortara -. Anche le donne si getteranno in massa dove la via è più larga e facile [...]. Se finora si sono trattenute è stato perché la Corte di cassazione, misonista se volete, ma interprete rigida della legge in vigore, aveva negato l'iscrizione delle donne nell'albo degli avvocati. Ecco perché [...] avevo creduto in seno alla Commissione di accennare che mi spiaceva vedere le donne ammesse al patrocini-

È appena il caso di sottolineare come tali affermazioni contribuiscano ulteriormente a ridimensionare l'immagine di Mortara «paladino» dei diritti delle donne, suggerita dalla sentenza, con cui, il 25 luglio 1906, la Corte d'appello di Ancona, «Primo presidente ed estensore» lo stesso Mortara, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale per la cancellazione dalle liste elettorali di dieci insegnanti marchigiane¹⁶, che aspiravano ad esercitare il suffragio politico.

Certamente Mortara, discostandosi dalla consueta linea interpretativa e seguendo «criteri puramente interpretativi ed esegetici, senza divagare in discussioni teoriche pertinenti alla scienza e all'ufficio del legislatore», aveva riconosciuto, alla luce della legislazione vigente, il diritto di voto delle dieci maestre¹⁷. La sentenza appariva sicuramente innovativa rispetto alle precedenti pronunce di altre corti italiane concordi nel negare alle donne l'iscrizione nelle liste elettorali, ma la sua importanza non risiedeva tanto nel merito delle conclusioni, quanto piuttosto nella «stretta logica giuridica» adottata dal magistrato, abbandonando, tra l'altro, l'abituale e, per certi versi, abusato canone interpretativo dell'*infirmitas sexus*¹⁸. A chiarire la que-

nio legale.

¹⁶ Su tale episodio si sofferma diffusamente M. SEVERINI, Il voto negato. La battaglia isolata di dieci maestre marchigiane, in *Donne e diritti* cit., pp. 654-97. Recentemente la vicenda è stata esaminata, nel contesto più generale della biografia di Mortara, da M. BONI, Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia, Roma, Viella, 2018 (Alia, 5), pp. 76-80, con la recensione a tale volume di I. TROIANIELLO, Lodovico Mortara, paladino suo malgrado, del voto alle donne, in *La Previdenza Forense*, 3, 2019, settembre-ottobre, consultabile all'indirizzo web: <https://laprevidenzaforense.it/rubriche/avvocatura/lodovico-mortara-paladino-suo-malgrado-del-voto-alle-donne/#/>.

¹⁷ Come ben si sa, la sentenza anconetana venne poi puntualmente annullata dalla Corte di Cassazione di Roma, con pronuncia del 4 dicembre 1906, che, capovolgendo le conclusioni della «sentenza Mortara», affermava il principio secondo cui il silenzio del legislatore dovesse intendersi quale «ovvia ed implicita esclusione delle donne dagli impieghi pubblici e dall'esercizio dei diritti politici». Sul punto, M. SEVERINI, Il voto negato cit., pp. 82-84.

¹⁸ Per una fondamentale rilettura della sentenza e della sua rilevanza nel panorama della giurisprudenza italiana del tempo, si rinvia al saggio di L. LACCHÉ, «Personalmente con-

stione aveva, del resto, provveduto lo stesso Mortara che, in un'intervista rilasciata nell'agosto successivo, al *Giornale d'Italia*, si era affrettato a precisare di essere «personalmente contrario, ma giuridicamente favorevole al voto delle donne»¹⁹.

Quanto alla presunta «poca omogeneità» degli aspetti normati asserita da Bensa, occorre notare che il nesso tra autorizzazione maritale e incapacità ad esercitare l'ufficio tutorio, da un lato, e di inammissibilità delle donne alle professioni, ed in specie all'avvocatura, dall'altro, era stato in qualche modo costruito, sul finire dell'Ottocento, nella pratica giudiziaria. La sua fondatezza aveva quindi coinvolto in un acceso confronto la dottrina. La questione aveva pure finito per infiammare le aule parlamentari, sino a sfociare, agli inizi del Novecento, in rinnovati tentativi di riforma almeno della legislazione.

In effetti, anche l'autorizzazione maritale, non prevista dal progetto Pisanelli, era stata tardivamente inserita nel codice del 1865, per iniziativa della commissione di coordinamento. Osteggiata da chi riteneva che il matrimonio non dovesse avere per effetto il sorgere dell'incapacità della donna, l'autorizzazione maritale era stata, per contro, caldeggiata da chi ravvisava in essa uno strumento di garanzia degli interessi patrimoniali della famiglia. Lo stesso Pisanelli, in sede di presentazione del progetto al Senato nel luglio e nel novembre 1863, non aveva esitato a sottolinearne l'estraneità alla tradizione giuridica italiana ed anche a rimarcare la scarsa coerenza dell'istituto rispetto ad un sistema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, quale quello che il codice si proponeva di adottare, ammettendo la separazione dei beni, e non la comunione, come regime legale²⁰.

trario, giuridicamente favorevole». La «sentenza Mortara» e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), in *Donne e diritti cit.*, pp. 99-151.

¹⁹ Ivi, p. 141.

²⁰ Nel sistema di comunione, che nel codice francese costituiva il regime legale e che in Francia vantava comunque una lunga tradizione e un'ampia diffusione, l'istituto aveva una sua logica, considerato che, come osservava Pisanelli, «i frutti dei beni della moglie» ricadevano nei «frutti della comunione», pertanto era giustificabile che la moglie non potesse vendere o ipotecare senza il consenso del marito. Non lo era invece in Italia, ove la comunione aveva avuto ed aveva

Nel testo definitivo si finì per accogliere una soluzione intermedia tra modelli contrapposti, tra quello del *Code civil* del 1804, applicato nei territori della Penisola in età napoleonica e poi ripreso dai codici civili degli Stati preunitari, e quello dell'ABGB, il codice civile austriaco del 1811, applicato dal 1816 nel Lombardo-Veneto, che, pur ammettendo un'ampia potestà maritale, manteneva alla donna piena capacità di disporre, durante il matrimonio, dei propri beni, esclusi ovviamente quelli dotali per loro natura indisponibili e affidati all'amministrazione del marito²¹. Muovendosi in tale ottica di mediazione, la codificazione unitaria restringeva, rispetto alla legislazione francese e a quelle preunitarie, «la serie dei casi e degli atti» nei quali era prevista l'autorizzazione maritale. Pertanto a tenore dell'art. 134 la moglie non poteva «donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà [ossia fideiussore], né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito». Il consenso non doveva necessariamente essere prestato per i singoli atti, come invece previsto dal testo francese, ma poteva essere concesso, con atto pubblico, «in genere per tutti», fermo restando il diritto di revoca²². Per completare il quadro, va poi aggiunto che nell'ambito delle disposizioni riguardanti il diritto societario, l'art. 1743 stabiliva, al 2° cpv., che la moglie non poteva «accettare mandato senza il consenso del marito».

scarso seguito. Sul tema, cfr. pure G. GALEOTTI, *L'autorizzazione maritale nel primo codice civile italiano: un istituto "estraneo" alla tradizione italiana?*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 2005, pp. 155-182.

²¹ Sul punto M. R. DI SIMONE, *Le italiane cit.*, passim.

²² Il concorso adesivo del marito era poi escluso dall'art. 135, quando egli fosse «minore, interdetto assente o condannato a più di un anno di carcere durante l'espiazione della pena»; nel caso di sentenza di separazione per colpa del marito; qualora la moglie esercitasse in proprio un'attività commerciale. Nelle tre ipotesi citate la donna riacquistava dunque piena capacità, senza che all'autorizzazione del marito dovesse sostituirsi quella del giudice, come invece previsto dal *Code civil*. L'intervento del tribunale era invece necessario ove il marito avesse ricusato l'autorizzazione o trattandosi di atto nel quale vi fosse «opposizione d'interesse» fra i coniugi, ovvero quando la moglie fosse «legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso» (art. 136).

Ed è inutile dire che anche tale previsione normativa era stata fatta largamente valere nelle argomentazioni contro l'ammissione delle donne al patrocinio legale. Quanto poi all'assunzione dell'ufficio tutorio, anch'essa oggetto della legge del 1919, in base all'art. 272 del codice civile ne erano escluse «le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate», seguendo al riguardo un indirizzo che aveva radici nel diritto romano. Pure in tale ipotesi, alcuni, equiparando non del tutto correttamente l'avvocatura ad un pubblico ufficio, ne avevano dedotto che dall'incapacità all'esercizio dell'ufficio tutorio dovesse, per analogia, derivare l'incapacità della donna a svolgere la professione di avvocato.

È del tutto evidente che la legge Sacchi opportunamente apriva 'alcune porte', ma manteneva nel contempo significative chiusure. Il *Regolamento* esecutivo, emanato con il Regio Decreto 4 gennaio 1920 n. 39, conteneva un lungo elenco di impieghi pubblici ai quali le donne non erano ammesse, e, tra questi, quelli propri «dell'ordine giudiziario, compresi gli impieghi di cancelleria e di segreteria presso le preture, i tribunali e le corti», un'esclusione che si sarebbe prolungata circa per un trentennio. In proposito, è, tuttavia, utile evidenziare che, in riferimento all'ammissione delle donne alle professioni, la *Relazione* del guardasigilli Mortara sul decreto di approvazione del Regolamento, presentata al sovrano nell'udienza del 4 gennaio 1920²³, mentre dava per scontato l'accesso all'avvocatura, si soffermava specificamente su quella al notariato. A rendere meritevole di particolare attenzione tale settore professionale erano la qualità di pubblici ufficiali riconosciuta ai notai e la possibilità di esercitare, per delega dell'autorità giudiziaria, funzioni in qualche modo connesse alla giurisdizione²⁴. La natura delle funzioni svolte «allo stato dell'attuale legislazione» permetteva tuttavia di concludere che la professione notarile non comportava, nella sostanza, «esercizio di diritti e potestà politiche», né carattere giurisdizionale. Considerazioni che, come precisato dalla *Relazione* avevano indotto a non ritenere «legittima la esclusione delle

donne dalla professione notarile»²⁵.

Nell'immediato, comunque l'entrata in vigore della legge, fissata al 3 agosto 1919, permise anzitutto di sanare le ingiustizie, che si erano venute a creare nei decenni precedenti: già il 18 agosto l'Ordine di Ancona poteva finalmente iscrivere Elisa Comani che aveva vissuto una vicenda analoga a quella di Lidia Poët, a sua volta, definitivamente ammessa, il 20 novembre 1920, all'esercizio dell'avvocatura dal Consiglio dell'Ordine di Torino, che, il 9 agosto 1883, già ne aveva approvata l'iscrizione, poi annullata dalle Corti d'appello e di Cassazione torinesi²⁶.

La legge apriva anche la via al notariato, che, presumibilmente meno suscettibile di pericolose 'contiguità' con la possibile ammissione delle donne anche alla magistratura, era rimasto ai margini del dibattito, ma che aveva riservato alle poche donne che avevano tentato di accedervi le stesse delusioni patite dalle aspiranti avvocate. In proposito si può ricordare il caso di Adelina Pertici Pontecorvo, che, ammessa nel novembre 1913 alla pratica dal Consiglio notarile di Roma, si era vista revocare l'iscrizione dalla Corte d'appello di Roma, su richiesta del Procuratore del Re, con la lapidaria motivazione: «vige per le donne il divieto di esercitare un pubblico ufficio» e che solo nel 1920, dopo un lungo contenzioso, ottenne il riconoscimento del diritto all'iscrizione, a cui peraltro preferì rinunciare. Solo nel 1927, si ebbe perciò la prima donna notaia, Elisa Respignani, vincitrice del concorso notarile indetto in tale anno, a cui parteciparono due candidate. Restando nel campo dell'avvocatura, va subito precisato che, se gli ostacoli posti dalla legislazione erano venuti a cadere, restavano ben presenti forti condizionamenti sociali ed anche, con l'avvento del fascismo, chiusure di natura politica. Come si sa, il regime fasci-

²³ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 1920, 11 febbraio, n.84, pp. 453-461.

²⁴ Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, art. 1.

²⁵ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 1920, 11 febbraio, n.84, p. 454.

²⁶ Sulla vicenda di cui era stata protagonista Lidia Poët, si rinvia a F. TACCHI, *Eva togata cit.*, pp. 3-16, e al contributo di A. ENRICHENS - C. MANASSERO, *L'accesso delle donne alla carriera forense: tra parità e differenza*, Intervento per il convegno di Domodossola organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania con la Commissione Pari Opportunità, 16 marzo 2018, consultabile online nel sito web: Ordine degli Avvocati di Torino, Comitato Pari Opportunità, Materiale convegni e contributi, 2018.

sta imponeva un modello di famiglia che mirava, talora anche con provvedimenti normativi, ad allontanare le donne dalla vita lavorativa, affidando loro il ruolo di mogli e di madri. Eloquentemente rispetto agli orientamenti governativi sarebbe stato l'intervento di Sergio Panunzio, fascista della prima ora, deputato e poi, dal 1939, membro della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nonché componente autorevole della Commissione per la revisione del codice civile. Nell'agosto 1938, in un articolo di fondo, pubblicato su *Il Lavoro Fascista* ed intitolato *La donna maritata: delicato problema sociale e morale*, Panunzio sosteneva la necessità che fosse abrogata la «legge bolscevica del '19» e ripristinata l'autorizzazione maritale. E ciò allo scopo di riportare «alle sue linee maestre il diritto di famiglia, riconfermando il principio basilare, di carattere politico, morale e giuridico, dell'unità gerarchica del governo della famiglia»²⁷. Unità gerarchica che – è appena il caso di ricordare – sarebbe stata assicurata dal codice civile del 1942, senza dover risuscitare l'autorizzazione maritale, tramite l'art. 144, che recitava, e sino alla riforma del 1975 avrebbe continuato a recitare, «il marito è il capo della famiglia»²⁸.

Era chiaramente un giudizio, quello di Panunzio, che, rispecchiando da vicino la linea governativa, non contribuiva di certo ad intaccare un convincimento diffuso nel comune sentire secondo cui non solo l'avvocatura, ma neppure la Facoltà di Giurisprudenza fossero scelte adatte alle donne.

Basterà notare che, in base ai dati statistici editi negli annuari dell'Università di Torino²⁹, se nell'anno accademico 1924-25 sul totale di 720 iscritti nei quattro anni di corso le donne fossero 32 e dei 140 laureati

in tale anno le donne fossero 5 soltanto – seppur tutte collocate fra gli studenti che conseguirono le migliori votazioni –, nell'anno accademico 1934-35 su 697 iscritti le donne fossero 35, e su 166 laureati vi fossero 6 donne. È significativo che in quello stesso anno 1934-35 fra i 342 iscritti a Lettere e Filosofia vi fossero 199 donne.

Anche nei primi anni del Dopoguerra, dopo che le donne avevano conquistato l'elettorato politico e partecipato, seppure con una rappresentanza di sole 21 elette, ai lavori dell'Assemblea costituente, il numero delle studentesse iscritte a Giurisprudenza non appare di molto cresciuto. Nell'anno accademico 1954-55 su 733 iscritti, 150 sono donne, sebbene poi di 396 studenti fuori corso le donne siano soltanto 43. A Lettere e Filosofia gli iscritti sono 529 di cui 385 donne e a Magistero, dove gli iscritti sono 573 le donne 382. Va poi tenuto presente che parte delle laureate non intraprende l'attività professionale, preferendo altri settori lavorativi a cominciare dalla pubblica amministrazione.

Pure nell'ambito professionale il clima che circonda le avvocate non è incoraggiante: guardate con sospetto dai colleghi, spesso ritenute poco affidabili dai clienti, considerate con una certa sufficienza nelle aule di giustizia³⁰. In proposito è davvero sconcertante il ricordo di Bianca Guidetti Serra – che intraprese l'avvocatura nel 1951 – della prima esperienza in un giudizio penale, al Tribunale di Pinerolo quando prima dell'arringa le fu richiesto dal Pubblico Ministero di dimostrare che avesse titolo per difendere³¹.

²⁷ M. FIORAVANZO, L'autorizzazione maritale e la sua abrogazione nel quadro europeo cit., p. 238.

²⁸ Codice Civile (1942), art. 144: «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui; ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza».

²⁹ I dati di seguito riportati sono tratti dalle apposite sezioni degli annuari dell'Ateneo torinese, consultabili, per gli anni 1876-1969, all'indirizzo web: <https://www.asut.unito.it/mostre/collections/show/7>. Per le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Giurisprudenza, è inoltre disponibile una Banca dati degli studenti e delle studentesse, consultabile all'indirizzo: <https://www.asut.unito.it/studenti/web/>.

³⁰ B. GUIDETTI SERRA - S. MOBILIA, Bianca la rossa cit., p. 64. Allora – ricorda Guidetti Serra – le donne avvocate erano pochissime: solo un paio di giovani a Torino si stavano avviando alla professione come civiliste, mentre io sono stata sempre attratta dal penale [...] (anche se in questo campo era più difficile trovare clienti che si rivolgessero a me). [...] Quando mi iscrissi all'università non c'erano donne avvocate, a parte Lina Furlan [...] che nel 1929 era stata la prima donna in Italia a pronunciare un'arringa in Corte d'Assise. [...] Non era facile in quegli anni, per una donna, acquisire autorevolezza nell'ambiente chiuso e conservatore delle aule dei tribunali, [...] sotto lo sguardo, nel migliore dei casi condiscendente, di colleghi e magistrati, da sempre abituati a considerare appannaggio maschile la conduzione dei processi...

³¹ Ivi, pp. 65-66. Appena mi alzai per parlare, con tutta l'e-

70

A distanza di decenni tale quadro è, fortunatamente, assai mutato, sebbene il cambiamento almeno nelle sue prime fasi sia stato lento, subendo poi una decisa accelerazione a partire dalla fine degli anni Settanta, come dimostrano i dati relativi sia alla formazione universitaria, sia all'accesso agli ordini professionali. Misurando il cammino percorso dalle donne dal XIX al XXI secolo nella vita sociale e in quella lavorativa, è evidente che, nonostante molti obiettivi restino da raggiungere, i passi avanti sono stati notevoli.

Alcune affermazioni tratte dall'opera di Ernest Legouvé, scrittore e drammaturgo francese, pubblicata nel 1849 con il titolo *Histoire morale des femmes* rendono ancora più evidente la portata dell'ostacolato percorso per il raggiungimento dei diritti delle donne. L'autore, dopo aver dimostrato come nell'ordinamento francese del tempo «*L'homme n'est pas seulement fils, mari et père, il est homme et citoyen*» e pertanto egli disponga di tre piani sui quali sviluppare la propria esistenza, «*une famille, une profession, une patrie*», mentre la donna ne ha uno solo: la famiglia, visto che «*carrières politique, carrières privées, tout est interdit aux femmes [...] elles sont filles, épouses et mères, [...] jamais citoyennes*»³², giunge ad affermare che «*Les mœurs, au lieu de corriger les lois, les fortifient*».

Il che porta Legouvé all'amara conclusione che «*Une femme médecin répugne; une femme notaire fait rire; une femme avocat effraie*»³³.

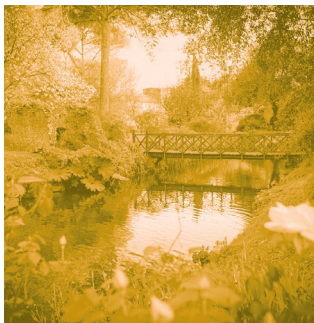
Oggi questa visione della condizione femminile appare largamente superata, anche se, come la ricerca di Elvira Frojo chiaramente evidenzia, la piena parità tra donne e uomini, nel campo professionale, non può ancora dirsi pienamente realizzata³⁴. ■

mozione delle prime volte, anche il Pubblico Ministero si alzò e non ho mai dimenticato le sue parole: «Chiedo che la signorina dimostri che ha il titolo per difendere». Quel giorno non avevo con me nessun documento da esibire a prova, ma non ne ebbi bisogno, perché il tribunale non accolse la richiesta.

³² E. LEGOUVÉ, *Histoire morale des femmes*, Paris, Gustave Sandré, 1849, p. 348.

³³ Ivi, p. 350.

³⁴ E. FROJO, *Se la Giustizia è donna* cit., pp. 79-128, con l'ulteriore documentazione allegata, pp.141-212.



Riti inquisitori penali: Dante Alighieri condannato senza difesa

di Andrea Bonifati

71

Sommario: 1. Contra summum pontificem – 2. Economia e società a Firenze tra Duecento e Trecento – 3. Il fallimento dell'ambascieria dei fiorentini presso papa Bonifacio VIII e la vendetta dei Guelfi Neri – 4. I processi contro l'Alighieri del 1302 – 5. Il diritto penale del nemico e la deminutio del difensore e della difesa nel rito inquisitorio medievale

1. Contra summum pontificem

Nel volgere di pochi mesi, tra la fine del 1301 ed i primi mesi del 1302, Dante Alighieri cadde dall'onore del priorato e dagli allori di ambasciatore, sempre per conto del Comune di Firenze, all'onta dell'imputazione e delle condanne penali.

Dopo tali vicende, egli iniziò quindi il suo esilio e non fece più ritorno nella sua città.

Il 13 settembre 1301, già priore nell'anno precedente¹, trentaseienne, pronunciò un discorso focoso innanzi i Consigli cittadini.

Oggetto del dibattito era l'accettazione o meno, da parte del Comune toscano, della funzione di *paciare* che, per incarico del papa Bonifacio VIII², si voleva che svolgesse Carlo di Valois³.

Dal soglio pontificio non era ben visto, infatti, l'avvenuto bando dalla Città dei guelfi neri, propri fedeli adepti, e, per ottenerne il rientro, il Papa indicava il francese come mediatore⁴, in realtà celando, dietro tali

formali volontà, obiettivi politici di più ampia natura⁵. Il medesimo discorso mostrò Dante tra i più agguerriti difensori della libertà di Firenze⁶, e risultò così fortemente antipapale che il notaio dell'assemblea, spaventato, nulla verbalizzò, lasciando tre righe vuote proprio in corrispondenza del resoconto del parere dell'Alighieri⁷.

Non sorprende quindi che un argomento della prima sentenza penale contro Dante del 27 gennaio 1302, di cui in appresso, abbia trovato motivazione proprio nella sua asserita *condotta contra summum pontificem*⁸.

2. Economia e società a Firenze tra Duecento e Trecento

Le vicende processuali dell'Alighieri si inserirono dunque in un contesto socio-economico a cui devesi far cenno.

Tra il Duecento ed il Trecento, il successo commerciale delle classi emergenti aveva determinato la crescita economica, demografica e urbanistica del *commune civitatis* fiorentino: in poco più di cento anni, la città aveva visto la popolazione più che raddoppiarsi, tra l'altro con la necessità di ridefinire la cerchia muraria⁹ e ponendosi come la realtà più rilevante nella Toscana dell'epoca¹⁰.

¹ L'Alighieri (1265-1321) fu priore per elezione dal 15 giugno 1300 al 15 agosto 1300.

² Papa Bonifacio VIII (1230 circa-1303) salì al soglio pontificio nel 1294 per restarvi fino alla morte.

³ In realtà, i guelfi neri esclusi da Firenze, e tra essi CORSO DONATI, avevano cercato l'aiuto di Bonifacio VIII sin dalla fine del 1300: ne riferisce il cronista medievale Giovanni Villani, in *Nuova cronica*, oggi nell'edizione a cura di G. PORTA, Einaudi 1991, Libro IX, XLII, pag. 572.

Questi aggiunge (*ibidem*, Libro XLIX, pag. 577) che, all'uopo, il Papa incontrò Carlo di Valois ad Anagni nel mese di settembre 1301, conferendogli i titoli di «*paciario di Toscana*» e di «*conte di Romagna*» ma promettendogli l'incoronazione ad imperatore.

⁴ Su ciò sia l'altro cronista medievale DINO COMPAGNI, in *Cronica*, edizione moderna con introduzione e commento di D. CAPPI, Carocci 2013, II.3, pag. 56, sia, conformemente, il già richiamato Giovanni Villani, op. ultima citata, Libro IX, XLIII, pag. 573.

⁵ L'opinione è oggi condivisa ed era già di N. SAPEGNO, *Dante Alighieri*, in AA.VV., *La letteratura italiana*, vol. II, *Dal Duecento al Trecento*, pagg. 131 e 132, edizione speciale per il *Corriere della Sera*, RCS 2005.

⁶ C. MERCURI, *Dante Una vita in esilio*, Laterza 2018, pag. 11.

⁷ F. KLEIN (a cura di), *Il libro del chiostro*, riproduzione in fac simile con edizione critica dell'Archivio di Stato di Firenze, introduzione, Edizioni Polistampa Firenze 2004, pag. X.

⁸ Testualmente la sentenza così si esprimeva: «... *contra summum pontificem et dominum Karolum pro resistentia sui adventus vel contra statum pacificum civitatis Florentiae et partis guelforum* ...».

La sentenza per esteso può leggersi in F. KLEIN, op. ultima citata, pagg. 169 ss.

⁹ Le statistiche documentano una crescita demografica di Firenze dai 50.000 abitanti (inizi del 1200), ai 75.000 (intorno al 1260), agli 85.000 (nel 1280), agli oltre 100.000 (dei primi del 1300): così F. FRANCESCHI - I. Taddei, *Le città italiane nel Medioevo XII-XIV secolo*, pag. 15, il Mulino 2012.

¹⁰ Basti considerare che, nei primi del Trecento, Siena contava "solo" 50.000 abitanti e Pisa circa 30.000. Che l'incremento demografico e urbanistico fiorentino sia stato il più rilevante

72

Alla prosperità di “industrie e commerci” si accompagnò un mutamento delle condizioni sociali e dei rapporti di forza delle classi dominanti¹¹.

Emerse prepotentemente il ceto mercantile, in contrapposizione alla *societas militum* degli aristocratici ed al più ricco ceto borghese¹².

La *societas mercatorum*, insieme con il successo economico, finì per imporre una propria *lex mercatoria*, espressione di centri di organizzazione e produttrice di regole capaci di effetti *erga omnes*¹³: qualsiasi soggetto giuridico che si confrontasse col mercante ne subì le regole corporative, fino a giungere al riconoscimento di un vero e proprio *privilegium mercaturae* tipizzante il diritto commerciale dell'epoca¹⁴, dal carattere universale delle sue norme¹⁵.

Nel contempo, Firenze confermò il ruolo attivo e forte delle *arti*, che giunsero anche ad esprimere le magistrature cittadine più importanti.

Da una parte, pertanto, il *libero comune* fiorentino, nella sua forza sociale ed economica, e, dall'altra ed in chiara tensione politica, il potere temporale del Papa. Da ciò uno scontro rivelante il desiderio di accresciute ambizioni politiche anche di Bonifacio VIII¹⁶.

di questo periodo è anche l'opinione di S. TOGNETTI, *Questione di numeri*, in S. Diaciatì - E. Faini - L. Tanzini - S. Tognetti, *Come albero fiorito Firenze tra Medioevo e Rinascimento*, Mandragora 2016, pag. 91.

¹¹ U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, pag. 66, Lucca 1916.

Di recente, anche P. Antonetti, *La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Dante*, BUR Rizzoli 2017, pag. 155, e F. Franceschi - I. Taddei, *op. ultima cit.*, pagg. 29 ss.

¹² P. ANTONETTI, *cit.*, pag. 195.

¹³ F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Il Mulino 2001, pag. 35.

¹⁴ Privilegium che si esprimeva nella formula medievale «*non obstante aliquo jure canonico vel civili*», come nota F. GALGANO, *op. ultima cit.*, pag. 39.

¹⁵ F. GALGANO, *op. ultima cit.*, pag. 38, e più di recente, F. Franceschi - I. Taddei, *op. ultima cit.*, pag. 58.

¹⁶ In tal senso B. BARBADORO - L. DAMI, *Firenze di Dante*, edizione a cura di F. Mazzoni, Le Monnier 1965, pag. 84.

Un altro Autore rammenta l'aspirazione nepotistica del Papa di insediare come re di tutta la Toscana il nipote Pietro II come riveniente da un racconto in pubblico: così A. Paravicini Bagliani, *Bonifacio VIII*, Einaudi 2003, pag. 287.

3. Il fallimento dell'ambasceria dei fiorentini presso il Papa e la vendetta dei Guelfi Neri

Dopo la citata assemblea del 13 settembre 1301, la situazione dovette divenire così preoccupante che il Comune di Firenze dispose un'ambasceria presso il Papa. Dante Alighieri fu scelto tra i tre migliori che avrebbero dovuto cercare di rabbonire il Sommo Pontefice¹⁷ ed a tal fine, nel mese di ottobre del 1301, essi si recarono nella città di Roma.

Tuttavia, i due suoi colleghi ambasciatori, forse più arrendevoli¹⁸, furono licenziati dal Papa mentre Dante fu trattenuto presso la curia.

Quale fu in realtà il significato del mancato congedo del Sommo Poeta dall'ambasceria?

Non è dato trovare una risposta chiara nei documenti ma è indiscutibile che, nel frattempo, il giorno 1 novembre 1301, Carlo di Valois entrò in Firenze con milleduecento armati¹⁹ e, di notte, consentì anche l'ingresso di Corso Donati e di altri capi dei Guelfi neri, già sbanditi²⁰, che, attraverso saccheggi e violenze di ogni tipo durati addirittura sei giorni²¹, insediò al governo del Comune.

Docile strumento della politica del Caetani diventò il podestà Cante dei Gabrielli da Gubbio, che, proprio all'esito di questi eventi fiorentini²², subito istituì giudizi criminali anche contro gli avversari.

4. I processi contro l'Alighieri del 1302

La ritorsione dei Guelfi Neri vide dunque la sostitu-

¹⁷ Oltre l'Alighieri componevano l'ambasceria MASO DI MESSER RUGGIERINO MINERBETTI e CORAZZA DA SIGNA: cfr. D. Compagni, *Cronica cit.*, II.45, pag. 62. Peraltro, all'epoca, Dante aveva esperienza in tal senso, essendo stato, nella primavera dell'anno prima, ambasciatore a San Gimignano.

¹⁸ Così conclude N. SAPEGNO, *op. ultima cit.*, pag. 131.

¹⁹ La data del giorno 1 novembre 1301 è riferita da G. VILLANI, *Nuova cronica cit.*, XLIX, p. 577. Riporta la medesima data E. Malato, Dante, Salerno editrice 2009, p. 48. Invece Chiara Mercuri, *Dante Una vita in esilio cit.*, p. 48, colloca l'evento dell'ingresso a Firenze del Senza Terra al 5 novembre 1301.

²⁰ Il rientro a Firenze di Corso Donati è narrato da D. COMPAGNI, *Cronica cit.*, II.79, pag. 68.

²¹ Ricostruisce la violenza e la ferocia degli eventi C. MERCURI, *Dante Una vita in esilio cit.*, pag. 33.

Ne riferisce D. Compagni, *op. ultima citata*, pag. 69 e pag. 70.

²² L'insediamento del Podestà Cante dei Gabrielli è narrato da D. COMPAGNI, *Cronica cit.*, II.78, pag. 68.

zione del precedente *modus operandi* del bando dalla città appunto con l'istruzione di processi criminali sommari²³.

Nel 1302, l'Alighieri fu formalmente imputato due volte²⁴.

Il primo processo incriminò cinque *ex priores*, tra cui il Sommo Poeta²⁵, e si concluse con la sentenza del 27 gennaio, resa dal Cante dei Gabrielli.

L'imputazione fu formalmente triplice («*baractarias*» e «*lucra illicita*» e «*iniquas extorsiones in pecunia vel in rebus*») ma gli studiosi concordano nell'opinione per cui queste tre accezioni confluivano nell'unico crimine di baratteria che, in realtà, si ascriveva a Dante²⁶.

L'accusa di baratteria si rivelava un delitto politico, del quale, ai tempi del processo, non era alcuna nozione giuridica specifica.

Il crimine finiva quindi per consistere in un indeterminato contenuto di *abuso di fiducia* da parte di esercenti una funzione pubblica ed aveva riscontro normativo nell'antica *lex Iulia peculatus*²⁷ o, meglio, in una sua interpretazione latissima, già del periodo postclassico romano, volta a considerare come reato l'infrazione di qualsiasi norma da parte del pubblico funzionario²⁸.

Furono gli ordinamenti di giustizia di Firenze del 1306 ad inserire un titolo relativo alla baratteria, normativamente menzionandola per la prima volta ma senza definirla; lo Statuto fiorentino del 1355, poi, ne

rafforzò la tutela esecutiva con l'annotazione in appositi *specchietti o casellari*; infine, gli Statuti del 1415 ne dettero definizione, peraltro considerando la baratteria un sinonimo della falsità in pubblico ufficio²⁹.

La baratteria dovette permanere uno strumento di azione politica se la storia ci rammenta che un notaio, nel 1432, fu condannato a Firenze a tale titolo ma disponendo che pagasse un'inquantificata (perché mite?) pena pecuniaria, senza perdere né l'ufficio notarile né la cittadinanza di Firenze³⁰.

Tuttavia, è proprio Dante a dare la nozione della baratteria quando, al verso 42 del Canto XXI della prima Cantica della *Commedia*, la descrive come il comportamento per cui «*del no per li denar vi si fa ita*»³¹.

Ai tempi del Sommo Poeta, dunque, il crimine di baratteria rappresentava un vero e proprio delitto politico, coincidente col (temporalmente pregresso) uso del potere istituzionale³², che, nel suo caso giudiziario, corrispose alla totale assenza di addebiti penali specifici³³, si accostò genericamente all'ufficio del priorato ricoperto da Dante un anno e mezzo prima³⁴ e trovò motivo unico nel contrasto ai desiderata papali³⁵.

Nella prima sentenza contro Dante i connotati politici sono poi evidenti nell'istruzione probatoria, in quanto, «*sub examine sapientis et discreti viri domini Pauli de Eugubio iudicis ad officium inquirendi et procedendi*», egli fu condannato «*notitiam fama publica referente pervernit*», ossia sulla scorta di voci correnti indeterminate ed individuate dagli storici proprio in esponenti dei guelfi neri, suoi avversari³⁶.

²³ A. BARBERO, Dante, Laterza 2020, pag. 156.

²⁴ Una terza condanna dell'Alighieri fu inflitta nel 1315 e coinvolse il Sommo Poeta ed i figli maschi per non aver accettato l'amnistia, peraltro pagando una fideiussione e trascorrendo un periodo di confino; al condannato al rogo fu inflitta la ... decapitazione: così A. BARBERO, op. ultima cit., pag. 162.

²⁵ D. COMPAGNI, Cronica cit., II.121, pag. 74: la datazione è tuttavia discorde con quella rinvenuta nel c.d. Libro del Chiodo.

Concorda per la data del 27 gennaio 1302, tra gli altri e di recente, C. Mercuri, op. ultima cit., pag. 38.

²⁶ Così, tra gli altri, U. DORINI, op. ultima cit., pag. 97.

²⁷ Precisa U. DORINI, op. ultima cit., p. 97 nota 1, che richiama Angelo Aretino, Alberto da Gandino e Bonifacio de' Vitalini.

²⁸ Il richiamo è di V. ARANGIO - RUIZ, Storia del diritto romano, p. 326, Jovene, ristampa del 2006.

Il testo della Lex, riportato in Iust. Inst., IV, 18.9, era il seguente: «*Lex Iulia peculatus eos punit, qui pecuniam vel rem publicam vel sacram vel religiosam furati fuerint*».

²⁹ U. DORINI, op. ultima cit., pagg. 97 e 98.

³⁰ La vicenda storica riguarda un tal Ser Baldese d'Ambrogio. U. DORINI, op. ultima cit., pag. 97 nota 2.

³¹ Il principio è vicendevole, sicché il mutamento di opinione (il sì od il no) dipende dal vile pagamento di denaro. Cfr. D. MATTALIA, Dante Alighieri La Divina Commedia, BUR Rizzoli 2009, pag. 500.

³² R. FUBINI, in F. Klein, op. ultima cit., introduzione, pag. IX.

³³ F. FORLENZA, Il diritto penale nella Divina Commedia, Armando Editore 2003, pagg. 62 e 63.

³⁴ R. FUBINI, in F. Klein, op. ultima cit., introduzione, pag. IX.

³⁵ R. FUBINI, in F. Klein, op. ultima cit., introduzione, pag. IX.

³⁶ La mala fama, che non richiedeva l'atto di un denunciante, fu consentita come strumento di avvio del processo inquisitorio nel 1199 con la bolla *Vergentis in senium* di Innocenzo III: lo annota S. BERTOLIN, *Pubblica vox et fama. I testes*

74

In concreto, la *fama* - una forma di presunzione probatoria assoluta - si risolse nel più completo arbitrio del giudicante³⁷.

Qualche decennio dopo le condanne dell'Alighieri, infatti, il Boccaccio stigmatizzava il metodo della *publica fama* come foriera «... *parimente del vero e del falso rapportatrice*» in allusivi ed altrui «*astuti consigli*»³⁸.

Il secondo processo conseguì alla mancata sottoposizione all'Autorità da parte di tutti i condannati del 27 gennaio e, sempre Cante dei Gabrielli, il 10 marzo 1302, rese un'ulteriore peggiorativa sentenza di condanna.

In questa occasione, su due imputazioni inerenti l'omesso pagamento della pena pecuniaria («*termino assignato non solverint*») e l'omessa discolpa («*ne excusarent*»), il Podestà comminò per il Sommo Poeta ed altri quattordici coimputati addirittura la pena del rogo («*ingne comburantur sic quod moriatur*»), con l'estensione dell'esilio ai discendenti.

In entrambe le sentenze, quindi, l'assenza degli imputati o la loro contumacia divengono oggetto di con-

vincimento decisivo, laddove la loro comparizione avrebbe comportato la tortura, nella quale l'Inquisizione avrebbe potuto fargli dire tutto quello che voleva³⁹. Queste osservazioni lasciano concludere per la natura politica sia del crimine ascritto al Sommo Poeta, astrattamente indefinibile a priori, sia delle sentenze rese dal Podestà, tipiche di arbitrio istruttorio e decisivo⁴⁰.

5. Il diritto penale del nemico e la deminutio della difesa e del difensore nel rito inquisitorio medievale

Le vicende processuali del 1302 mostrano il rito inquisitorio criminale del Basso Medioevo nella sua struttura aformale e carente di garanzie.

I processi enuclearono quel che oggi è nel tema del c.d. *diritto penale del nemico*⁴¹.

Connotatosi sempre per l'attenuazione delle garanzie, sostanziali e processuali, e per i trattamenti strumentalmente discriminatori, sia in senso legislativo che prasseologico⁴², esso è una forma di diritto penale d'au-

nei processi inquisitoriali del Quattrocento in Valle d'Aosta, in M. Benedetti - A. Santangelo Cordani - A. Bassani (a cura di), *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'Età Moderna*, Giuffrè Francis Lefebvre 2019, pag. 137. A. Bassani, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune fra dottrina e prassi*, ivi, p. 169, precisa che, nei giudizi ereticali e penali, la fama consisteva appunto nel *quid gentes dicunt*.

³⁷ Nota infatti M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, il Mulino 2005, che la pubblica fama è, in genere, una degradazione dalla verità al verosimile con il riferito effetto arbitrario per il giudice e per il potere politico (ibidem, pag. 48) mentre, a livello probatorio, la fama mostra un meccanismo presuntivo assoluto, secondo il principio *saltem per famam*, che appunto prescinde dal ritrovamento di tracce materiali del delitto (ibidem, pag. 101).

Nello stesso senso V. Sermoniti, *L'ombra di Dante*, Garzanti 2017, pag. 191, dove l'Autore evidenzia che per Dante la fama «... non significa altro che il carattere tendenzioso e profanatorio di qualsiasi diffusione di notizie, l'irriducibile alterazione del reale inerente a ogni passaggio di informazioni, perché ... divulga indifferentemente *verum e fictum* ... fatti e non-fatti, letteralmente *facta et infecta* ...».

³⁸ GIOVANNI BOCCACCIO, *Trattatello in laude di Dante* (Prima Redazione), par. 63, edizione Garzanti 2013, pag. 27.

Il Boccaccio, con l'espressione «astuti consigli» allude ai progetti politici di Papa Bonifacio VIII.

³⁹ F. FORLENZA, op. ultima cit., pag. 63.

⁴⁰ La migliore dottrina penalistica definisce il delitto politico appunto come un arbitrio, derivante «da una norma precetto indeterminabile a priori» e dalla «nozione astrattamente indefinibile». Così V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET 1920, vol. I, pagg. 351 e 352.

⁴¹ Sul tema, di recente, M. DONINI, *Diritto Penale, Parte generale*, Giuffrè Francis Lefebvre 2024, pagg. 165 ss., che, in precedenza, ne aveva trattato in *Il diritto penale del nemico*, in Cass. Pen. 2006, pagg. 738 ss.: l'A., nel suo lavoro del 2006 (pag. 736), evidenzia come il diritto penale del nemico costituisca l'antitesi del diritto penale comune dello Stato di diritto.

O. Mazza, *Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico*, in Dir. Pen. Proc. 2023, pagg. 481 ss., legge quella riforma nell'ottica dell'imputato nemico tra l'altro quanto ai nuovi oneri formali a suo carico (pagg. 481 ss.) e come dilemma (pagg. 488 ss.).

Del tema trattarono anche G. Marinucci, *Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale: uno schizzo dogmatico e politico - criminale*, in Riv. It. dir. proc. pen., 2011, pp. 1 ss., e F. Mantovani, *Il diritto penale del nemico, in Umanità e razionalità del diritto penale*, pp. 1182 ss., Cedam 2008, il quale, a pag. 1187, evidenziava come il diritto penale del nemico costituisca la regola dello Stato autoritario.

⁴² F. MANTOVANI, op. ultima citata, p. 1183. *Sulla strumentalità del diritto penale nell'ottica antidemocratica di lotta al nemico* M. Donini, op. ultima citata del 2006, p. 749 e 760.

tore nel quale la segregazione e la neutralizzazione del reo costituiscono il principale obiettivo del sistema⁴³. Sotto tale profilo, lo scopo delle condanne dell'Alighieri fu anche la sua distruzione patrimoniale, con la confisca dei beni, insieme con l'allontanamento definitivo del Sommo Poeta e dei suoi familiari, con gli esilii, dalla città di Firenze.

D'altronde, la nomea di *ghibellino* divenne sinonimo di *nemico* del Comune di Firenze⁴⁴, come espressamente attestò il bando di Dante e dei suoi figli da Firenze del 6 novembre 1315⁴⁵.

Nel contempo, del *diritto penale del nemico* è l'assenza di norma scritta - come per la baratteria contestata a Dante -, l'incertezza tra il lecito e l'illecito, come pure l'arbitrarietà dei giudici-funzionari in una cornice, come detto, di pena intesa come «*vendetta pubblica e terrore in sospeso*»⁴⁶.

La strumentalità repressiva del rito ebbe poi espressione nell'eccessività delle pene comminate, consistite, nella prima sentenza, nella condanna al pagamento della somma enorme di 5000 fiorini⁴⁷ - peraltro da versarsi entro tre giorni dalla sentenza -, nella confisca dei beni, nell'esilio per due anni e nell'interdizione dai pubblici uffici con il dovere di un significativo *obbligo di scusa*, consistente in realtà nella sottoposizione ad interrogatorio *rectius* a vessazione con la tortura.

Lo strumento del *diritto penale del nemico* trovò espressione, nei processi contro il Sommo Poeta, anche nella carenza di difesa e nell'assenza di difensore per gli incriminati.

La prima fu intaccata dall'arbitrio processuale involgente, tra l'altro, il *diritto al silenzio processuale* dell'imputato.

La condanna al rogo della seconda sentenza giunse ad assimilare a prova confessoria la contumacia («*contu-*

macia pro confessis»)⁴⁸.

Il *nemico* fu quindi combattuto altresì tramite *giudizi sommari* svoltisi con istruzione e discussione (senza dibattimento) rapidissimi, in poche ore, e senza cura di garanzie.

Un tale per noi aberrante procedere giurisdizionale non contemplava alcuna difesa tecnica né un difensore. La natura inquisitoria dei due processi del 1302, in-

⁴⁸ Nel nostro sistema processuale, l'assenza non può *ex se* assurgere al rango di elemento di prova, ostandovi, nella lettura costituzionale dell'art. 111 della Carta fondamentale, i principi di valutazione della prova, di cui al combinato disposto degli artt. 192 e 546 del codice di rito.

Sulla valutazione della contumacia (oggi assenza), però solo qualora già sussistano elementi di prova a carico dell'imputato, la giurisprudenza italiana è divisa.

Da una parte, l'orientamento maggioritario la considera un'espressione intangibile dell'esercizio del diritto al silenzio quale esplicazione del diritto di difesa: così Cass., Sez. V, 05.12.2018 n°10093, rv 275290-01; Cass., Sez. IV, 19.06.2018 n°48541, rv 274358-01; Cass., Sez. III, 25.11.2015 n°4090, rv 265713; Cass., Sez. IV, 25.03.2014 n°22257, rv 259204; Cass., Sez. I, 24.10.2011 n°41110, rv 251507; Cass., Sez. IV, 12.11.2009 n°48320, rv 245879.

Dall'altra, valutando con maggior rigore il comportamento dell'imputato, è Cass., Sez. III, 15.07.2011 n°30251, rv 251313, unico precedente in termini.

In ogni ordinamento democratico, la mancata partecipazione dell'imputato al processo non può incidere neppure circa il mancato riconoscimento di attenuanti a motivo di tale unico (carente) presupposto: sic Cass., Sez. III, 25.09/08.10.2013 n°41483, in il Foro It. 2014, II, 1.

Il diritto di non autoincriminarsi ed il diritto al silenzio sono di recente oggetto di tutela nell'art. 7 della Direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo, su cui è anche l'interpretazione autentica di cui alla Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024.

F. MANTOVANI, op. ultima citata, p. 1183. In tale ottica, rimane indispensabile che ogni intervento politico e giuridico di lotta si svolga nei confini non discriminatori del rispetto della persona dell'avversario: così M. DONINI, op. ultima citata del 2006, pag. 741.

M. DONINI, op. ultima citata del 2006, pag. 760.

I temi della logica inquisitoria come distinta dai riti inquisitori, del giudice nemico del reo e delle garanzie difensive (anche in antitesi ad un tal giudice) sono oggi affrontati in L. FERRAJOLI, Giustizia e politica, Crisi e rifondazione del garantismo penale, Laterza 2024, passim et sub pag. 37.

F. MANTOVANI, op. ultima citata, pag. 1182.

⁴³ F. MANTOVANI, op. ultima citata, p. 1183.

⁴⁴ A. PROSPERI, *Delitto e perdono, La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana XIV-XVIII secolo*, Einaudi 2016, pag. 114.

⁴⁵ Bando «*contra ghibellinos et rebelles*». Su ciò A. BARBERO, op. ultima citata, pag. 247.

⁴⁶ F. MANTOVANI, op. ultima citata, p. 1184.

⁴⁷ Definisce *colossale* la multa di 5000 fiorini A. BARBERO, op. ultima citata, pag. 157. Tanto a differenza della vicenda del Notaio Ser Baldese d'Ambrogio di cui si è già rammentata la vicenda di molti anni dopo.

76

fatti e sotto questi profili, rimane ulteriore chiaro connotato di un ordinamento non democratico, volto alla negazione della dialettica processuale ed alla compressione dei diritti dell'imputato⁴⁹, con la degradazione del processo penale da strumento di accertamento a strumento di lotta⁵⁰.

Nella scelta del legislatore, anche contemporaneo, tra riti inquisitori, accusatori e misti e nella ponderazione normativa, a cui assistiamo, delle situazioni giuridiche soggettive che sono versate nei modelli sempre più ibridi prescelti, il modello inquisitorio non è da confondere con la *logica inquisitoria* che, nel porre «*il giudice come nemico del reo*», ci allontana dalla prospettiva per cui il modello accusatorio, nei riti penali, deve mantenere la difesa ed il difensore perché essi gli sono consustanziali, afferendo alla tutela garantistica della persona⁵¹.

Ad ogni politica legislativa è doverosa la valutazione di opportunità se mantenere od introdurre riti inquisitori o dalla celere sommarietà istruttoria perché una tale riflessione si impone nel riconoscimento delle libertà democratiche, da proteggere in ogni modello di giusto processo.

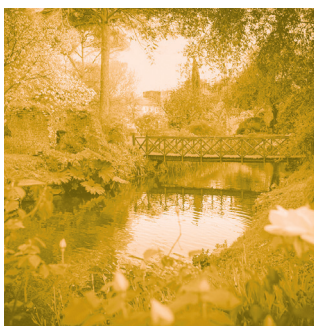
Perché: «*Un diritto penale di civiltà non contempla né nemici né amici ma solo innocenti e colpevoli secondo un diritto penale e un processo penale "giusti"*»⁵². ■

⁴⁹ F. MANTOVANI, op. ultima citata, p. 1183. In tale ottica, rimane indispensabile che «*ogni intervento politico e giuridico di lotta si svolga nei confini non discriminatori del rispetto della persona dell'avversario*»: così M. Donini, op. ultima citata del 2006, pag. 741.

⁵⁰ M. DONINI, op. ultima citata del 2006, pag. 760.

⁵¹ *I temi della logica inquisitoria come distinta dai riti inquisitori, del giudice nemico del reo e delle garanzie difensive* (anche in antitesi ad un tal giudice) sono oggi affrontati in L. FERRAJOLI, *Giustizia e politica, Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Laterza 2024, passim et sub pag. 37.

⁵² F. MANTOVANI, op. ultima citata, pag. 1182.



Lo strumento dell'Accesso: pioniere del dialogo di qualità tra Stato e cittadini

di Camilla Faretra e Raffaella Salvitto

77

Il diritto di accesso ai dati e alle informazioni, declinato nelle diverse tipologie normative, è uno degli strumenti tramite cui il nostro ordinamento promuove la partecipazione dei cittadini alle attività amministrative e il perseguimento delle funzioni istituzionali, creando terreno fertile su cui far germogliare la relazione di scambio tra cittadini e istituzioni.

La comunicazione si è posta progressivamente al centro del processo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica anche attraverso l'introduzione di specifiche norme che ne definiscono il perimetro di applicabilità del diritto di accesso; anzitutto, la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i." che disciplina l'Accesso documentale (cd. "Accesso agli atti") che ha introdotto, per la prima volta, il termine *trasparenza*.

L'art. 22, infatti, al comma 2, dispone che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza". Tra gli altri atti legislativi, segue il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che estende il diritto di accesso a una tipologia ulteriore: quella dell'Accesso Civico.

È con il decreto legislativo 14 marzo 2016, n. 97 che, da ultimo, si realizza una completa inclusione dei principi di "partecipazione, imparzialità e trasparenza" al diritto di accesso, assicurando la funzione comunicativa delle istituzioni, divenendone quasi un obbligo istituzionale e un'attività pressoché costante, non più episodica.

In *primis*, il suddetto decreto, che modifica e integra il D.lgs. 33/2013, rende il diritto di accesso universale e concorre a definire le tipologie di accesso civico tutt'oggi vigenti.

In sostanza, il diritto del cittadino di essere informato diviene speculare al dovere delle istituzioni di informare e comunicare.

L'esercizio del diritto e il dovere di saperlo esercitare

Per esercitare efficacemente questo diritto, è fondamentale conoscere le diverse tipologie di accesso e i limiti entro cui i cittadini possono farne richiesta.

L'Accesso Documentale (o anche Accesso agli atti) è il diritto di *chiunque* di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi, quest'ultimi qualificati dall'art. 22, comma 1, lett. d) della L. 241/1990 come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuto dalla pubblica amministrazione o concernenti attività di pubblico interesse".

Tale diritto è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, connesse al documento oggetto di richiesta di accesso. La richiesta deve essere rivolta allo specifico ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

L'Accesso Civico c.d. *Semplice* (di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016) sancisce il diritto di *chiunque* di richiedere i documenti, le informazioni o i dati per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione e che l'istituzione abbia omesso di pubblicare sui suoi canali istituzionali ovvero abbia pubblicato in modo incompleto. Difatti, costituisce un rapido "rimedio" per la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dal legislatore; resta inteso, tuttavia, che non è possibile chiedere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni non obbligatorie ai sensi della *hard* e *soft law* vigente. L'istanza in tal senso deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

A tale istituto, si affianca l'Accesso Civico c.d. *Generalizzato* (di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016) che, invece, istituisce il diritto di *chiunque* di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'istituzione - ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione - pur nel rispetto di determinati principi e nei limiti di cui alle ipotesi fissate dal legislatore. A tal fine, è onere dell'organizzazione individuare un soggetto ad hoc per la ricezione delle istanze, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale.

78

L'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'Accesso Civico non ha inciso sulla normativa riguardante l'Accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 che continua a sussistere, parallelamente al civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi; tenere distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco, allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi (cfr. TAR Lazio n. 3742/2017).

Il diritto di accesso, tuttavia, non è illimitato; il legislatore ha posto una serie di limitazioni ed eccezioni al suo esercizio.

Anzitutto, il documento di interesse può essere richiesto nei limiti dell'esistenza di un obbligo, per l'istituzione, di detenere quel documento; l'esistenza ovvero la disponibilità del documento richiesto rappresenta, tra gli altri, un presupposto per l'esercizio del diritto di accesso.

L'istituzione, infatti, non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso che, pertanto, possono riferirsi solo a documenti già esistenti e chiaramente individuati.

Sussistono, pure, ulteriori limitazioni.

Non sono ammesse richieste di accesso finalizzate a un controllo generalizzato dell'operato dell'istituzione; l'istanza deve essere circostanziata e precisa, non motivata da un "generico ed indistinto interesse alla corretta gestione amministrativa".

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 55/2005), ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo l'interesse identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa, essendo necessario invece un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Il diritto di accesso è escluso in assenza di un interes-

se giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato (cfr. TAR Sicilia 1616/2024) nonché in tutti i casi elencati nell'art. 24 della L. 241/1990 ovvero nei casi previsti dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 (rispettivamente per l'accesso agli atti e civico generalizzato) e, in presenza di controinteressati, devono essere espletate tutte le notifiche e valutazioni necessarie.

Inoltre, per le richieste riferite a documenti contenenti dati particolari, il diritto di accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per curare e difendere i propri interessi giuridici e nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Consiglio di Stato (cfr. Ad. Plen. 4/2021), esprimendosi in materia di accesso difensivo, ha ritenuto che "si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare" e che "la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990".

Un corretto dialogo in continuo divenire

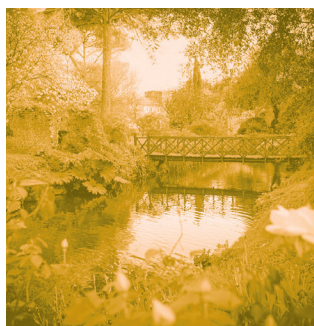
Con le modifiche legislative intervenute nel tempo, all'interno del panorama normativo nazionale, ci si è avvicinati sempre più verso gli standard internazionali in materia di trasparenza amministrativa.

Tuttavia, tale stratificazione normativa comporta un grande sforzo di bilanciamento tra i vari interessi - a volte anche diversi ovvero contrapposti tra loro - non-

ché una necessità di armonizzare l'interpretazione e l'applicazione fattuale della pluralità di istituti vigenti. Sono ancora molte, quindi, le sfide aperte per i comunicatori pubblici e numerose le traiettorie di ricerca, anche rispetto a scenari tecnologici che mutano in fretta e, con essi, tutto l'agire istituzionale.

Un dialogo di qualità tra Stato e cittadini, supportato da strumenti normativi efficaci, potrebbe certamente accrescere la fiducia verso le istituzioni e, più generalmente, verso la "cosa" pubblica, evitando - in tal modo - un superfluo aggravio della burocrazia per le organizzazioni.

Tutti gli attori coinvolti, quindi, a partire dal soggetto richiedente, è bene che incanalino le loro energie in un'ottica di collaborazione e, non più, di vicendevole scetticismo, affinché fiorisca, e si consolidi, la cultura della fiducia, dell'affidamento nonché della partecipazione, dell'imparzialità e della trasparenza. ■



Responsabilizzazione e gestione della complessità organizzativa attraverso la *Corporate Compliance*

di Emiliano Lunghi e Raffaella Salvitto

80

Il ruolo della *Corporate Compliance*, intesa come l'insieme dei programmi e delle azioni volti a garantire il rispetto delle normative interne ed esterne alle organizzazioni, è divenuta una priorità strategica crescente in tutti i contesti aziendali.

Considerata, *ab origine*, quale una "mera - nonché costosa - attività burocratica" finalizzata al recepimento e all'adempimento a sistemi legislativi e regolamentari, la *Compliance* è oggi riconosciuta come una componente fondamentale nella gestione del rischio e nella creazione di valore; non solo assicura il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ma può contribuire attivamente e proattivamente alla sostenibilità e all'immagine reputazionale dell'impresa, gestendo efficacemente i rischi attraverso un controllo strutturato.

In un contesto caratterizzato da un aumento esponenziale della complessità regolamentare e delle aspettative etiche, la *Compliance* diventa vero e proprio pilastro strategico, non limitandosi più a prevenire sanzioni e rischi legali, contribuendo, invece, attivamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Un ruolo strategico in evoluzione

Il ruolo della *Compliance* sta evolvendo da semplice controllore dell'adempimento normativo, a quello di una Funzione centrale per influenzare la cultura aziendale, supportando l'innovazione responsabile, contribuendo alla creazione di valore e agendo come un collegamento tra gli obiettivi operativi e le aspettative normative, sociali ed etiche.

Tale Funzione, tuttavia, non ha una connotazione né una definizione univoca; di conseguenza, la sua organizzazione, operatività e funzionamento si sviluppano principalmente attraverso analogie con le specifiche regolamentazioni di settore, prevalentemente dell'ambito finanziario, e attraverso il ricorso alla *soft law*, costituita da standard e modelli internazionalmente riconosciuti, quali la norma ISO 37301 sui *Compliance Management System*.

Il ruolo, pertanto, che ha la Funzione *Compliance*, al di fuori dei pochi contesti regolamentati, è dato soprattutto dall'autoregolamentazione interna e, quindi, dai compiti e dalle risorse che le vengono attribuite dal vertice aziendale.

La sempre maggiore attenzione che assume tale Funzione, integrata nel sistema di controllo interno e di

gestione dei rischi, è data da diversi fattori, quali l'aumento della complessità normativa, la sempre maggiore importanza della reputazione aziendale, la sostenibilità. È indubbio, infatti, che negli ultimi anni si sono moltiplicate le normative da rispettare, in abiti diversi, quali le norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, antiriciclaggio, protezione dei dati personali, sicurezza cibernetica, che impongono la creazione di modelli organizzativi e sistemi procedurali interni.

La mancata conformità normativa spesso danneggia anche la reputazione aziendale, con conseguenti perdite finanziarie dovute sia alle sanzioni che alla percezione di scarsa affidabilità agli occhi degli *stakeholders*.

La conformità normativa non deve, quindi, essere vista solo come un obbligo ma, bensì, come un'opportunità per distinguersi, avere un'organizzazione più funzionale, posizionarsi efficacemente nel mercato.

La trasformazione, però, della *Compliance* in una funzione strategica richiede un approccio strutturato basato su alcuni pilastri fondamentali, quali:

- ✓ una cultura aziendale orientata all'etica e alla trasparenza, che promuova valori che vadano oltre il mero rispetto delle regole, integrando la conformità come parte fondamentali dei valori aziendali;
 - ✓ la formazione continua dei dipendenti, per garantire che la conformità normativa sia compresa e applicata a tutti i livelli dell'organizzazione;
 - ✓ l'integrazione con la strategia aziendale, al fine di non isolare la Funzione e, in generale, le funzioni di controllo rispetto alle altre strutture;
 - ✓ l'attribuzione di risorse umane, finanziarie e strumentali idonee al perseguimento dei compiti assegnati.
- L'evoluzione della *Compliance* si manifesta anche nell'esigenza di coordinare compiutamente le varie Funzioni di controllo interno - in primis *Internal Audit* e *Risk Management* - al fine di creare sinergie ed evitare duplicazioni di ruoli e attività.

L'approccio integrato della *Corporate Compliance*

Il panorama normativo in continua evoluzione può portare alla presenza di più organi e funzioni con compiti di vigilanza e controllo, che, se non gestiti in modo integrato, possono comportare sforzi e costi di compliance considerevoli e sovrapporsi nelle attività.

Oltre alle tradizionali funzioni di controllo interno, le aziende si trovano spesso a dover nominare altri orga-

ni, come il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001, il responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, e, per le pubbliche amministrazioni, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012; un approccio verticale, secondo cui ciascun organo competente gestisce la conformità per la propria materia di competenza, rischia di generare duplicazioni e inefficienze, con un aumento dei costi aziendali. Un'alternativa vantaggiosa consiste, quindi, nell'adottare un approccio integrato alla *Compliance*, che consenta di coordinare gli sforzi di ciascun organo e di massimizzare l'efficacia complessiva delle funzioni di controllo.

L'opportunità di una *combined assurance* è stata, difatti, inserita anche nei nuovi Global Internal Audit Standards (GIAS), dove lo Standard 9.5 viene dedicato proprio al coordinamento tra la funzione di *Internal Audit* e le altre funzioni e gli altri organi di controllo.

Al *Chief Audit Executive (CAE)* viene richiesto di coordinarsi con i fornitori interni - quali la *Compliance* - ed esterni di servizi di *assurance*, al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi, di evidenziare le lacune nella copertura dei rischi più significativi e di aumentare il valore aggiunto complessivo delle funzioni di controllo interno.

Gli stessi GIAS forniscono anche degli esempi di coordinamento tra le funzioni interne di controllo, quali:

- ❖ la sincronizzazione delle attività pianificate in base alla loro natura, estensione e tempistica;
 - ❖ una comprensione comune delle tecniche, dei metodi e della terminologia di *assurance*;
 - ❖ l'accesso reciproco ai programmi di lavoro e ai report;
 - ❖ l'utilizzo delle informazioni del *risk management* per elaborare un *risk assessment* integrato;
 - ❖ la creazione di un *risk register* o elenco dei rischi condiviso;
 - ❖ la combinazione dei risultati per il reporting integrato.
- Inoltre, è altresì consigliato di sviluppare una *assurance map*, che colleghi le categorie di rischio significative con le fonti di *assurance* pertinenti, evidenziando lacune e sovrapposizioni nella copertura.

Tale approccio consente di ottimizzare le risorse aziendali, ridurre la duplicazione degli sforzi e migliorare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestio-

ne dei rischi. Un approccio coordinato e integrato delle varie funzioni e dei vari organi di controllo interno, consente, quindi, alle organizzazioni di gestire in modo più efficiente i rischi di non conformità, alla luce della crescente complessità normativa che rende indispensabile l'intervento di diverse professionalità nell'attività di *assurance*.

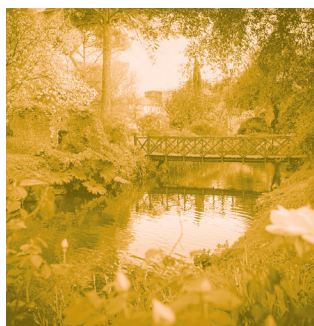
Investire nella *corporate compliance* per le aziende è tanto una necessità quanto un'opportunità per migliorare l'organizzazione e favorire la responsabilizzazione.

La Funzione *Compliance* deve essere integrata all'interno di uno strutturato sistema di controlli interni, cooperando con le altre funzioni e organi, e deve fungere da supporto al *Top Management* e alla linea nello sviluppo del *business* in coerenza con la regolamentazione esterna e interna.

Le organizzazioni che non sono tenute a implementare il modello delle c.d. *tre linee di difesa* indipendenti tra loro, possono anche valutare, soprattutto se di ridotte dimensioni, l'accorpamento della seconda e terza linea di difesa; tale integrazione, salvo disposizioni normative di settore che impongono il contrario, può rappresentare un modo per promuovere la *compliance* integrata, migliorando il sistema di controllo interno, riducendo i costi e garantendo un approccio più strategico alla gestione dei rischi.

Internal Audit e *Compliance* sono, difatti, due Funzioni che hanno normalmente obiettivi complementari; un'unica funzione potrebbe permettere una visione più ampia e coerente dei rischi interni, grazie alla condivisione delle informazioni che raccolgono, nonché una gestione più efficiente ed efficace dell'attività di controllo interno, eliminando duplicazioni sia nell'ambito delle attività di *advisory* e *monitoring* che nel *reporting* al vertice aziendale.

Il tutto deve avvenire senza condizionare l'indipendenza della Funzione di *Internal Audit*, come previsto dai GIAS, al fine di evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse, sviluppando le competenze specialistiche necessarie e garantendo l'obiettività delle valutazioni. ■



Le principali novità fiscali 2024/2025 che riguardano la casa ed il condominio

di Guerrino Petillo

82

Il 2024 verrà ricordato come un anno di grande proliferazione normativa in materia fiscale, soprattutto di norme che incidono in maniera sostanziale sul condominio.

Quadro Normativo: Aggiornamenti Fiscali Chiave per il Settore Immobiliare nel 2024:

• **Legge di Bilancio 2024 e Decreti Correlati:**

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) rappresenta la principale fonte normativa delle novità fiscali che interessano il settore immobiliare nel corso dell'anno. Tuttavia, l'evoluzione del quadro legislativo non si è esaurita con la pubblicazione della legge di bilancio. Decreti successivi, come il Decreto Legge n. 39/2024, hanno introdotto modifiche sostanziali, in particolare per quanto riguarda la disciplina dei bonus edilizi e la trasferibilità dei crediti d'imposta.¹ L'intervento del D.L. 39/2024 ha dimostrato come le disposizioni fiscali nel settore immobiliare siano soggette a un processo dinamico, richiedendo un'attenzione costante non solo alla legge di bilancio iniziale ma anche agli atti normativi successivi che ne integrano o modificano le previsioni. Gli amministratori condominiali, in particolare, devono essere consapevoli di questa stratificazione normativa per assicurare una gestione conforme alle disposizioni vigenti.

• **Aree di Interesse Identificate:**

- **Locazioni Brevi:** Nel 2024 si registra un inasprimento del regime fiscale per le locazioni brevi. L'aliquota della cedolare secca, precedentemente fissata al 21%, è stata elevata al 26% per i redditi derivanti dalla locazione di seconde e successive unità immobiliari per periodi non superiori a 30 giorni. Tuttavia, è prevista la possibilità di mantenere l'aliquota del 21% per una sola unità immobiliare scelta dal contribuente per ciascun periodo d'imposta, a condizione che venga espressa un'apposita opzione nel modello di dichiarazione dei redditi. Questa modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, si applica ai redditi di locazione maturati a partire da tale data, indipendentemente dal momento della stipula del contratto o della percezione dei canoni. Parallelamente, è stato introdotto l'obbligo di dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutte le unità immobiliari de-

stinate a locazione breve. L'ottenimento del CIN è subordinato a una dichiarazione che attesti i dati catastali dell'immobile. La mancata ottemperanza a tale obbligo comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie che possono variare da 500 a 10.000 euro. L'inasprimento della tassazione e l'introduzione del CIN evidenziano una chiara volontà del legislatore di regolamentare in modo più stringente il mercato degli affitti brevi, potenzialmente influenzando la redditività di tale attività e introducendo nuovi adempimenti amministrativi per i proprietari e gli amministratori.

- **Superbonus e Ristrutturazioni Edilizie:** Il 2024 segna un'evoluzione significativa per la disciplina del Superbonus e degli altri incentivi fiscali per la riqualificazione edilizia. Per quanto riguarda il Superbonus, l'aliquota di detrazione per gli interventi realizzati dai condomini è stata ridotta al 70% per le spese sostenute nel corso del 2024. Sono previste ulteriori riduzioni per gli anni successivi, con un'aliquota che dovrebbe scendere al 65% nel 2025 a determinate condizioni, generalmente legate all'avvio dei lavori entro il 15 ottobre 2024. La possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura è stata drasticamente limitata, con restrizioni significative che rendono tali opzioni praticabili solo in scenari specifici e, per la maggior parte, entro scadenze antecedenti al 30 marzo 2024. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e relative al Superbonus, al Sismabonus e al bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche (75%), la detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Un'ulteriore novità di rilievo riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che hanno beneficiato del Superbonus al 110%. Qualora la vendita avvenga entro 10 anni dalla conclusione dei lavori e l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte di tale periodo, la plusvalenza è soggetta a un'imposta sostitutiva del 26%. Nel calcolo della plusvalenza, si tiene conto solo del 50% delle spese relative agli interventi agevolati con Superbonus

al 110% qualora siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura e i lavori si siano conclusi da più di 5 anni prima della cessione. Queste modifiche indicano un ridimensionamento degli incentivi più generosi e una maggiore attenzione al gettito fiscale derivante dalle operazioni immobiliari che hanno beneficiato di tali agevolazioni.

- **Altre Misure Fiscali:** Nel panorama delle novità fiscali per il settore immobiliare nel 2024, si segnala anche l'aumento dell'aliquota della ritenuta d'acconto sui bonifici "parlanti" utilizzati dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detrazioni d'imposta per interventi edilizi, che è passata dall'8% all'11% a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, è stato introdotto un aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Situati all'Esterro) che è passata dallo 0,76% all'1,06% a partire dal 1° gennaio 2024. Contestualmente, l'aliquota dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Esterro) è stata incrementata dal 2 al 4 per mille annuo, ma limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Infine, si registra una maggiore attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate verso la verifica degli aggiornamenti delle rendite catastali, soprattutto per gli immobili che hanno usufruito degli interventi agevolati con il Superbonus. L'obiettivo è quello di adeguare la rendita catastale al valore effettivo degli immobili dopo gli interventi di riqualificazione, con potenziali ripercussioni sull'ammontare delle imposte locali.

Focus sui Condomini: Disposizioni Fiscali Specifiche Introdotte nel 2024.

1. Amministrazione e Gestione: A partire dal 1° gennaio 2024, gli amministratori di condominio che operano nel regime forfettario sono tenuti all'emissione esclusiva di fatture elettroniche. Questa disposizione mira a semplificare e digitalizzare gli adempimenti contabili e fiscali per i professionisti che rientrano in questo regime agevolato. Parallelamente, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare esclusivamente modalità di pagamento tracciabili per tutte le spese condominiali. Ciò significa che non è più consentito effettuare

pagamenti in contanti all'amministratore per le quote condominiali o per altri oneri. Questa misura è volta a incrementare la trasparenza nella gestione dei fondi condominiali e a prevenire fenomeni di evasione fiscale.

2. Bonus Edilizi per Condomini: Nel 2024, i condomini possono ancora beneficiare di diverse agevolazioni fiscali per interventi edilizi sulle parti comuni, sebbene con alcune modifiche rispetto agli anni precedenti. Per il Superbonus, l'aliquota di detrazione è stata ridotta al 70% per le spese sostenute nel corso dell'anno. La possibilità di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura è ora limitata a casistiche specifiche, generalmente legate a delibere assembleari e presentazione di titoli abilitativi antecedenti al 30 marzo 2024. Il Bonus Barriere Architettoniche (detrazione del 75%) è ora circoscritto agli interventi su scale, rampe, ascensori e servoscala, escludendo lavori relativi a bagni o serramenti. L'Ecobonus continua a incentivare gli interventi di riqualificazione energetica con aliquote variabili (50%, 65%, 70%, 75%) a seconda della tipologia di intervento e del miglioramento energetico conseguito. Per interventi sulle parti comuni che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, la detrazione è del 70%. Il Sismabonus offre detrazioni tra il 75% e l'85% per interventi di miglioramento sismico sulle parti comuni, a seconda della riduzione del rischio sismico. Il Bonus Ristrutturazioni, con una detrazione del 50%, rimane applicabile per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sulle parti comuni, con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Infine, il Bonus Verde (detrazione del 36%) è disponibile per la sistemazione delle aree verdi condominiali, ma la sua proroga oltre il 2024 è incerta. Per le spese relative al Superbonus, al Sismabonus e al Bonus Barriere Architettoniche sostenute dal 1° gennaio 2024, la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali.

3. Obblighi di Comunicazione per gli Amministratori: Gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute da ciascun condomino per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico realizzati sulle parti comuni dell'edificio. Questa comunica-

zione è fondamentale per consentire ai condomini di usufruire delle detrazioni fiscali spettanti. Il termine per l'invio di tali comunicazioni, relativo alle spese sostenute nell'anno precedente, è generalmente fissato al 16 marzo di ogni anno. Tuttavia, per le spese sostenute nel 2023, tale termine è stato eccezionalmente prorogato al 4 aprile 2024. È prevista un'esenzione dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui tutti i condomini abbiano optato, per la totalità degli interventi effettuati sulle parti comuni, per la cessione del credito d'imposta.

Impatto sulle Detrazioni Fiscali per i Proprietari di Condomini:

1. Le Spese Deducibili: I proprietari di unità immobiliari in condominio possono detrarre la propria quota di spese relative a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo eseguiti sulle parti comuni dell'edificio. Sono altresì detraibili le spese per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di miglioramento sismico (Sismabonus) sulle parti comuni, nei limiti e con le percentuali previste per ciascuna tipologia di intervento. Anche le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche sulle parti comuni danno diritto a una detrazione del 75%, sebbene con le nuove limitazioni introdotte nel 2024.

2. I Limiti e Condizioni: Il limite massimo di spesa detraibile per gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni è di 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, con una detrazione del 50%. Per le spese relative al Superbonus, al Sismabonus e al Bonus Barriere Architettoniche sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Condizione essenziale per poter beneficiare delle detrazioni è che la quota di spesa imputabile al condomino sia stata effettivamente versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. I Requisiti di Segnalazione per i Proprietari: Per poter usufruire delle detrazioni fiscali, i condomini devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF) le spese condominiali detraibili. A tal fine, è indispensabile conservare la certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio, che attesta l'ammontare delle spese sostenute dal condominio e la quota parte imputabile al singolo condomino.

Trattamento Fiscale delle Spese Condominiali: Ordinarie e Straordinarie:

I Le Spese Ordinarie: Le spese di manutenzione ordinaria relative alle parti comuni di un edificio condominiale, come ad esempio le spese per la pulizia, la manutenzione degli ascensori o del giardino condominiale, generalmente non sono detraibili direttamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i singoli condomini, a meno che non siano parte integrante di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia che rientra nelle categorie ammesse al "Bonus Ristrutturazioni". In tal caso, il costo della manutenzione ordinaria può essere incluso nel computo delle spese relative all'intervento straordinario.

II Le Spese Straordinarie: Le spese di manutenzione straordinaria, così come quelle per interventi di restauro e risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni del condominio, sono invece ammesse alla detrazione IRPEF del 50% (per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, nei limiti previsti). Rientrano in questa categoria interventi quali il rifacimento della facciata, la riparazione del tetto, il consolidamento strutturale dell'edificio, la sostituzione della pavimentazione delle aree comuni e l'installazione di ascensori o di sistemi di sicurezza.

III La Ripartizione delle Spese: Le spese condominiali detraibili, siano esse ordinarie (se parte di un intervento più ampio) o straordinarie, vengono ripartite tra i singoli condomini in base alla loro quota millesimale di proprietà o secondo i diversi criteri stabiliti dal regolamento condominiale o dalle deliberazioni assembleari. È fondamentale che l'amministratore tenga una contabilità precisa e dettagliata di tutte le spese e che fornisca ai condomini una certificazione chiara e accurata della quota di spesa detraibile imputabile a ciascuno.

Nuovi Incentivi Fiscali per la Ristrutturazione Edilizia e l'Efficienza Energetica nei Condomini:

1. Focus sull'Efficienza Energetica (Ecobonus): L'Ecobonus si conferma anche nel 2024 come un importante strumento di incentivazione fiscale per la re-

alizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici condominiali, con aliquote di detrazione che possono arrivare fino al 75% per specifici interventi sulle parti comuni. Sono previsti limiti di spesa specifici a seconda della tipologia di intervento. Ad esempio, per l'isolamento termico dell'involucro edilizio, il limite di spesa è di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per edifici da 2 a 8 unità). Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il limite è di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (per edifici fino a 8 unità).

2. Incentivi per l'Adeguamento Sismico (Sismabonus): Il Sismabonus continua a offrire significative detrazioni fiscali per gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici condominiali situati in zone a rischio sismico. Nel 2024, la detrazione è pari al 75% per il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore e all'85% per il passaggio a due classi di rischio inferiori, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

3. Bonus per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche: Il bonus del 75% per le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici condominiali è ancora valido nel 2024, sebbene con una limitazione più stringente delle tipologie di interventi ammissibili, ora concentrate su scale, rampe, ascensori e servoscala.

Adeguamenti delle Aliquote IVA per i Servizi Condominiali:

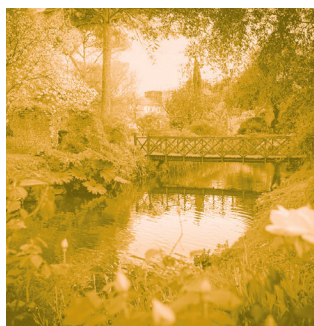
- **IVA sui Servizi di Manutenzione:** Le prestazioni di servizi relative a interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, realizzati su immobili residenziali, inclusi i condomini, sono generalmente soggette all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%. Tuttavia, è importante precisare che tale aliquota agevolata si applica a condizione che i beni necessari per l'intervento siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Qualora i beni (ad esempio, i materiali di consumo o i pezzi di ricambio) siano acquistati direttamente dal condominio o dal singolo condomino, l'aliquota IVA applicabile all'acquisto di tali beni è quella

ordinaria del 22%. Per quanto riguarda i "beni significativi" (come ascensori, infissi, caldaie, condizionatori, sanitari e impianti di sicurezza), l'IVA al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione di servizio, al netto del valore di tali beni. La parte del valore dei beni significativi che eccede il valore della prestazione è invece soggetta all'IVA ordinaria del 22%.

- **IVA sul Gas:** Nel corso del 2024 si è verificato un ritorno alle aliquote IVA ordinarie per la fornitura di gas metano. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota IVA applicabile al gas metano per uso civile (inclusi i condomini con riscaldamento centralizzato) è del 10% per i primi 480 metri cubi di consumo annuo. Per i consumi che superano tale soglia, si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%. Questa modifica, che segue un periodo in cui l'IVA sul gas era stata temporaneamente ridotta, comporta un aumento dei costi per i condomini dotati di impianti di riscaldamento centralizzati.
- **Altri Servizi:** Le informazioni fornite non specificano variazioni nelle aliquote IVA per altri servizi condominiali. È importante ricordare che le prestazioni di servizi professionali (ad esempio, quelle fornite dall'amministratore, da avvocati o da tecnici) sono generalmente soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Appare chiaro che lo Stato si accinge a concentrare la sua attenzione sulla proprietà immobiliare, con il conseguente utilizzo, anche in modo massivo dell'intelligenza artificiale per individuare il corretto o meno utilizzo dei bonus fiscali.

L'avvocato specialista in materia condominiale avrà la necessità di interfacciarsi con il collega tributarista che, a sua volta, avrà bisogno del confronto e/o conforto del commercialista. Si impone, quindi, una organizzazione dello studio sempre più complessa ed interdisciplinare, così come si impone per l'amministratore del condominio una formazione costante. ■



Francesco: esemplare e geniale

di Remo Danovi

86

Quando il cardinale protodiacono si affacciò al balcone del loggiato di San Pietro per dare l'annuncio della nomina del nuovo Papa, tutte le ansie sembrarono quasi unificarsi nel silenzio. Poi venne pronunciato il nome "Francesco" e fu acclamazione. Io dissi sotto voce la parola "geniale".

Una sola parola, eppure la mia percezione era che in quel momento, con quella persona, cambiava il mondo. Francesco evocava infatti molti pensieri. Non la povertà, poiché di quella ne avevamo già molta, ma l'umiltà, la generosità, la solidarietà, poiché di queste abbiamo sommamente bisogno. Ed è proprio su questa linea che si sono susseguiti gli interventi, a conferma della prima impressione.

Francesco è così diventato il Papa del popolo, poiché a tutti egli si rivolge ed è il popolo intero che ha bisogno delle cure di un pastore.

Come vincere infatti le ingiustizie e le miserie, come combattere le sofferenze, come propagandare la pace, come coltivare la gioia, come edificare il mondo, ove ciascuno abbia il suo posto, se nessuno viene ascoltato? Come realizzare le azioni necessarie all'utilità collettiva se gli interessi sono personali e contingenti?

Occorre dunque interpretare il mondo e soccorrerlo nei suoi bisogni. Non lo hanno fatto e non lo fanno i politici, malgrado questo sia il loro compito (tanto è vero che nella Costituzione di alcuni paesi del mondo lo scopo dell'azione di governo è proprio la dichiarata felicità del popolo). Anzi, la politica dell'ultimo secolo ci consegna tutto il contrario: due guerre mondiali e milioni di morti, le leggi razziali, gli stermini di massa, i genocidi e le sopraffazioni, i fondamentalismi e i focolai di guerriglia in ogni parte della terra.

Ecco perchè Francesco è la speranza del presente e del futuro, è il rispetto proclamato verso tutti ed è l'azione che assicura la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. Proprio come era nel motto della rivoluzione francese, che ci ha consegnato i valori perenni (*liberté, égalité, fraternité*), che tutti i poteri successivi hanno utilizzato per tradirli e bandirli.

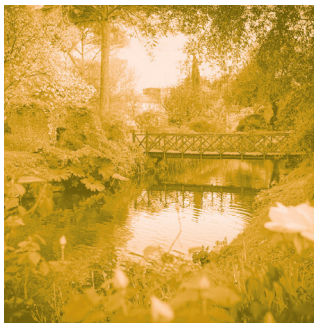
Papa Francesco sta dunque riproponendo un programma vecchio di secoli, ma lo fa affidandolo a ciascuno di noi, e ciò lo rende attuale; e poi lo condivide e lo proclama con ogni sua espressione e con ogni sua azione, in modo tale che ciascuno sente di poter dialogare con lui e si ritrova in quanto egli dice.

Così condividiamo la sintesi del suo pensiero, avere fede senza condanna, avere gioia senza rimorso, dare solidarietà e conforto per tutti.

Esemplare a questo riguardo è il proverbio brasiliano evocato. Quando un povero e umile contadino si trova per cena una pentola con molta acqua e pochi fagioli, e arriva un essere umano che ha bisogno di conforto e di cibo, il contadino lo invita alla propria mensa poiché "si può sempre aggiungere acqua ai fagioli". Esemplare e geniale. Eravamo ricchi e non lo sapevamo. ■

NOTA. Questo è il commento scritto nel 2013, in occasione della nomina al pontificato di Papa Francesco, ed è di molto conforto constatare che tutte le promesse di allora sono state mantenute.

Nel frattempo è stato eletto Papa Leone XIV, che nel nome e nelle parole esalta la grandezza della Chiesa e dei sentimenti che la ispirano, amore, unità e pace. Un altro pianeta. Ma è proprio questo il nuovo orizzonte che si pone di fronte alla umanità, con la stessa speranza di allora, che i propositi espressi siano realizzati.



Anche i ricchi piangono, troppi soldi non fanno la felicità

di Debora Penco

1. Prime conclusioni: i 4 pilastri

Il denaro alle volte costa troppo (Ralph Waldo Emerson)

Iniziamo dalla fine, le conclusioni di questo mio articolo, i 4 pilastri fondamentali emersi dalle tantissime ricerche sulla felicità.

1. Le ricerche sulla felicità mostrano chiaramente che la qualità della vita relazionale è quella che più pesa, anche rispetto al reddito, nella stima del benessere soggettivo delle persone. Le relazioni sociali, infatti, sono uno dei predittori più forti di benessere a lungo termine. Sebbene il denaro possa facilitare esperienze che favoriscono la socialità, come viaggi e cene con amici, è la qualità delle relazioni a essere decisiva. Dedicare troppo tempo al lavoro per guadagnare di più può ridurre il tempo a disposizione per coltivare relazioni significative, minando così il benessere psicologico.
2. È stato identificato il “paradosso della felicità”, oltre una certa soglia di guadagno l'aumento della ricchezza non aumenta significativamente il benessere, se non sono presenti relazioni positive, obiettivi e crescita personale.
3. In aggiunta al paradosso, un altro fenomeno influenza la nostra felicità: l'effetto di adattamento. Quando si ottiene un aumento di introiti, l'effetto iniziale è un aumento della felicità, ma col tempo le aspettative cambiano e ci si abitua al nuovo livello di ricchezza, tornando a livelli di soddisfazione simili a quelli precedenti.
4. Utilizzo del tempo. Poiché ciascun individuo possiede solo 24 ore giornaliere da destinare ai diversi ambiti di vita (lavoro e beni materiali, famiglia, forma fisica, stabilità emotiva, autorealizzazione, svago etc.) per aumentare la propria felicità, è meglio decidere quanto tempo destinare ai diversi ambiti e tutelare quel tempo da attacchi esterni (imprevisti, superlavoro etc...) o interni (pigrizia, procrastinazione, etc.).

Se ti ho convinto, non c'è bisogno che vai avanti, anzi dedica da subito il tuo tempo alle relazioni importanti per te. Se invece sei ancora dell'idea che i soldi fanno la felicità, per favore, continua a leggere.



2. Differenza tra piacere/novità (edonismo) e felicità/stato di Eudaimonia

Il tempo vale più del denaro. Puoi avere più soldi, ma non puoi avere più tempo. (Jim Rohn)

Per misurare una variabile, occorre prima definirla in modo chiaro, univoco e compiuto. La felicità, essendo prevalentemente un vissuto soggettivo è una variabile che mal si presta ad essere incasellata. Ma essendo anche una variabile centrale nella vita di ognuno di noi, ha attirato le attenzioni di moltissimi studiosi, di tante discipline diverse. Dal punto di vista psicologico, la felicità può essere sperimentata in due modi diversi: Edonismo ed Eudaimonia.

L'edonismo è la soddisfazione basata sul PIACERE, inteso come benessere puramente soggettivo e legato a sensazioni ed emozioni positive provate nel momento presente. L'edonismo è la felicità più tangibile che sperimentiamo quando realizziamo attività gratificanti e soddisfiamo i nostri bisogni. Si tratta della sensazione di piacere e della motivazione volta a evitare il malessere. Si riferisce a stati temporanei di felicità, spesso influenzati dal denaro, poiché fornisce accesso a beni e esperienze che offrono piacere a breve termine. Per poter godere dell'edonismo è necessario percepire l'ambiente in cui viviamo e lavoriamo come piacevole. L'edonismo agisce solo nel breve termine: un aspetto essenziale è il suo impatto sul presente o sul futuro più immediato. Quando lo stimolo che provoca la soddisfazione si allontana, la felicità edonistica svanisce velocemente.

L'Eudaimonia è la felicità basata sulla SODDISFAZIONE derivante dallo sviluppo personale e dal raggiungimento di obiettivi ritenuti importanti. Questo stato si collega a diversi elementi interni ed esterni: le relazioni sociali, il senso di realizzazione e la partecipazione ad attività significative. Numerosi studi hanno dimostrato che il benessere eudaimonico ha un impatto più profondo e duraturo sul senso di felicità. Per sperimentare

88

la felicità eudaimonica occorre impegnarsi nella realizzazione delle potenzialità individuali in armonia con il proprio ambiente fisico e sociale.

Questo benessere non è uno “stato di arrivo”, ma un processo di realizzazione personale che ci consente di vivere la nostra vita secondo il nostro “vero sé”. Vivere secondo il vero sé, richiede impegno e determinazione, che sono i motori della nostra auto-realizzazione. Dato che in molte occasioni i nostri obiettivi ci costringeranno ad affrontare dei problemi e ci faranno provare emozioni spiacevoli, abbiamo bisogno di energia e auto-motivazione per raggiungere l'eudaimonia.

La felicità derivante dall'essere orgogliosi della propria crescita personale agisce nel lungo termine, si basa più sulla positiva percezione di sé stessi che su uno specifico stato temporaneo piacevole.

3 Il ruolo dei soldi nella felicità

Non tutto ciò che si può contare conta, e non tutto ciò che conta si può contare. (Albert Einstein)

3.1 La felicità non aumenta direttamente con l'aumento dei guadagni

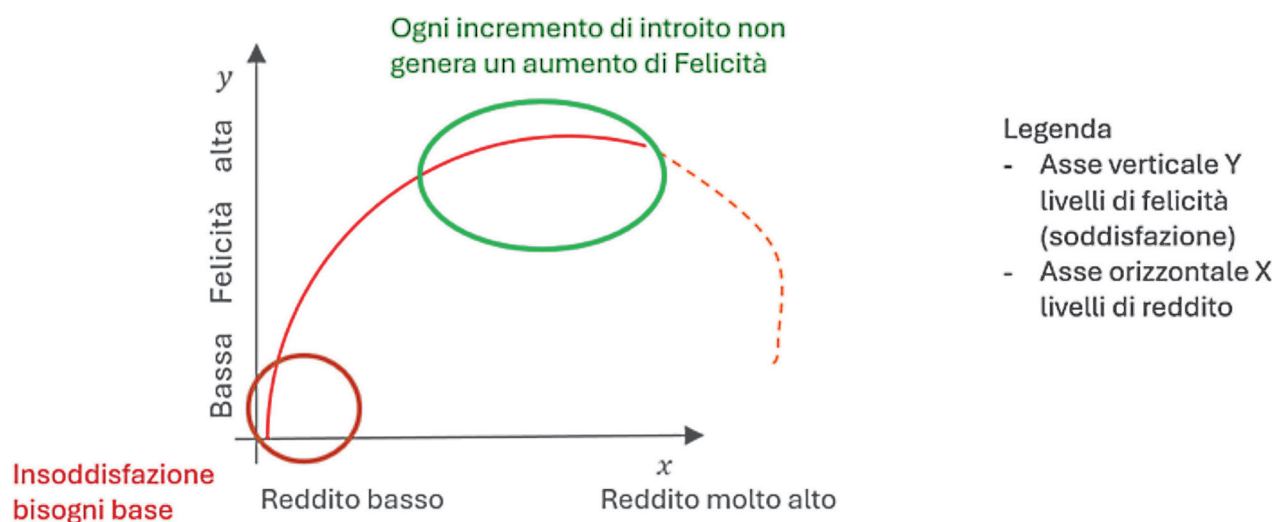
Uno degli studi più influenti in questo campo è

quello condotto nel 2010 da Daniel Kahneman e Angus Deaton. Tale studio, effettuato negli Stati Uniti, ha mostrato che la felicità soggettiva tende ad aumentare con l'aumentare del reddito, ma solo fino ad un reddito annuo di circa 75.000 dollari. Oltre questa soglia, l'aumento del reddito non porta ad una maggiore felicità. Il motivo di questo “blocco” sta nel fatto che, una volta soddisfatti i bisogni di base, come casa, cibo, salute e sicurezza, ulteriori incrementi di reddito non migliorano sensibilmente la qualità della vita. Tale risultato è chiamato paradosso di Easterlin.

In altre parole, il denaro è utile per eliminare lo stress legato alla mancanza di risorse, ma, da solo, non può garantire una vita più soddisfacente.

3.2 La ricerca di “qualcosa in più”

La felicità correlata alla ricchezza personale in denaro aumenta fino a un certo punto, ma poi comincia a diminuire.



Easterlin insieme a Daniel Kahneman, Frank ed altri hanno provato a spiegare il paradosso con l'effetto tapis roulant o rullo edonico, ovvero l'incessante ricerca di "qualcosa di più". Oltre una certa soglia di reddito, la ricerca di aumentarlo è improduttiva, come quando si corre sul tapis roulant, facciamo fatica, sudiamo, ma stiamo sempre nello stesso punto.

Nel grafico si può vedere come, oltre il picco massimo di felicità ogni ulteriore incremento di reddito non faccia sperimentare un aumento della qualità della vita, ma rappresenti l'effetto Tapis roulant.

Occorre aggiungere un altro importante elemento all'equazione: l'effetto adattamento (o set point theory). Le persone tendono ad adattarsi alle circostanze, potremmo dire che si assuefanno. Gli aumenti di reddito, e in generale qualsiasi miglioramento degli standard di vita, producono variazioni di benessere solo nel breve o brevissimo periodo, dopo di che si torna al proprio livello base di felicità (set point).

4 Meccanismo alla base della felicità (bilancia tra soldi e beni relazionali)

Il denaro non può comprare la tranquillità. Non può sanare relazioni rotte o dare significato ad una vita che non ne ha. (Richard M. DeVos)

4.1 Anno nuovo, tempo di bilance...

Proviamo ad immaginare la funzione che spiega la felicità con l'immagine di una bilancia. E' una bilancia speciale che mette in relazione due diverse misure, quella del guadagno e quella dei beni relazionali e della creatività.



Se guadagno 50.000 euro ed ho 50 relazioni molto positive la bilancia sarà in equilibrio?

Su questa bilancia, i due piatti devono misurare due variabili diverse, occorre allora definire 2 pesi, 2 misure.

I guadagni si misurano in denaro che possiedo e che ha un certo potere economico con il quale posso acquistare ciò che voglio e che mi serve. Nel vaso di fiori sono riportate le iniziali delle due variabili che riportano in equilibrio la bilancia, C sta per beni della creatività e beni civili, R sta per beni relazionali, di seguito una breve descrizione, più avanti saranno illustrati più diffusamente.

- ✓ Beni della creatività, sono prevalentemente le esperienze nel campo delle arti, le esperienze che facciamo della musica, della lettura, il teatro etc.).
- ✓ Beni relazionali, sono una sottospecie dei precedenti. Sono le nostre relazioni importanti, il partner, figli, amici, colleghi etc.. Quando riusciamo a sperimentare relazioni positive ci sentiamo più protetti, sentiamo di "far parte". Purtroppo, però anche le relazioni sono sottoposte all'effetto adattamento, come ormai anche gli studi più sofisticati sulla famiglia mettono in luce (ma questo lo tratteremo nel prossimo articolo...)
- ✓ Beni civili come diritti e libertà che difficilmente vengono tradotti in termini di felicità individuale, ma che invece se sono assenti provocano una profonda infelicità.

4.2 Conflitto o equilibrio tra reddito e beni relazionali

Chi trova un amico trova un tesoro.

La felicità di una persona dipende senz'altro dai suoi introiti: l'aumento del reddito, infatti, normalmente aumenta le alternative a disposizione, la libertà di scelta. È questa la principale ragione in base alla quale gli economisti continuano a guardare al PIL come a un indicatore di benessere o di felicità. Ma non c'è solo questo primo effetto diretto del reddito sulla felicità, esiste anche un secondo effetto indiretto attraverso i beni relazionali.

L'effetto diretto del reddito sulla felicità è positivo, questo appare un dato scontato sotto gli

occhi di tutti. Diversamente, l'effetto della ricchezza sulle relazioni è invece di segno incerto. Questo secondo effetto è indiretto perché le relazioni hanno una influenza diretta sulla nostra felicità, e il reddito ha un effetto sulle nostre relazioni, quindi indirettamente anche sulla nostra felicità. A complicare ancora il quadro, occorre aggiungere che tale effetto indiretto non ha sempre un andamento di miglioramento o di peggioramento. Fino ad una certa soglia di introiti la qualità delle relazioni aumenta e di conseguenza anche il nostro benessere mentale, superare una certa soglia di ricchezza, invece, poiché toglie tempo ed energie dalle relazioni le peggiora, diminuendo, quindi, la nostra felicità. Potremmo dire che oltre un certo limite di reddito si verifica un conflitto tra ricchezza e beni relazionali. In questi casi accade il paradosso: il miglioramento del benessere materiale dovuto alla ricchezza è annullato, dalla diminuzione del benessere dovuta al peggioramento delle relazioni.

5 Il denaro può comprare la felicità? Le variabili che mettono in equilibrio la bilancia

Tutti i soldi del mondo non possono ridarti una buona salute. (Reba McEntire)

Il denaro, di per sé, non è un elemento negativo, anzi può essere considerato “zen” come dice Ken Honda perché può generare scambio, empatia e collaborazione. In poche parole, se permettiamo al denaro di alimentare le variabili dell'altro piatto della bilancia, siamo a posto! La felicità è servita. Quali sono le variabili che contrastano il “peso” del denaro? A cosa dedicare tempo ed energie? Di seguito riporto gli elementi di vita che nella mia pratica di psicologa ho riscontrato come più impattanti sul benessere delle persone.

5.1 Soddisfazione professionale

Un lavoro che piace o un lavoro ben retribuito? Molte persone, al momento di scegliere gli studi, privilegiano la possibilità di trovare lavoro facilmente o che il lavoro sia ben retribuito. Come già detto, il guadagno ci serve per soddisfare, oltre i bisogni primari, anche una serie di esigenze personali, quindi è importante. È anche uno dei riconoscimenti del nostro status sociale. Ma svolgere tutta la vita un lavoro che

non piace, oppure con orari scomodi o in ambienti relazionali tossici o, peggio, lontano dalla propria famiglia: che prezzo ha?

Quello che si guadagna in termini monetari, svolgendo un lavoro non in linea con le nostre necessità, lo perdiamo in salute, essendo più stressati e/o lo paghiamo con relazioni affettive difficili e poco solide.

Come spiega Ken Honda nel suo libro ‘Happy Money’, il denaro non è un semplice numero o pezzo di carta, ma è un'energia che porta positività o negatività. Se il proprio lavoro non porta un qualche tipo di soddisfazione personale (autostima ed autorealizzazione) probabilmente i soldi che verranno guadagnati saranno ‘tristi’.

5.2 Esperienze vs beni materiali

Le esperienze, come concerti, viaggi o cene speciali, tendono a rendere più felici rispetto ai beni materiali. Inoltre, è dimostrato dalle ricerche, che donare denaro o fare regali agli altri sembra aumentare la nostra gioia molto più delle spese personali. In questi casi, la felicità non arriva tanto dal mostrare generosità, ma dal sapere di aver fatto una scelta consapevole e autentica.

Gli economisti distinguono i beni che possiamo acquistare secondo il tempo che il bene ci mette a produrre un effetto positivo. Abbiamo quindi diverse categorie:

- ✓ Beni di confort: danno stimoli immediati, sensazioni piacevoli, ma la soddisfazione che dona il loro consumo non dura a lungo. Rientrano in questa categoria, la TV al plasma, l'automobile di lusso, il divano di tendenza, l'idromassaggio, il cellulare con schermo a libretto etc. Tali beni solitamente hanno un'utilità che decresce fortemente con l'uso, la soddisfazione iniziale si riduce velocemente trasformandosi in noia o indifferenza. Kahneman spiega come, nel giro di poco tempo le persone non percepiscono soggettivamente un miglioramento della felicità, anche se oggettivamente stanno meglio. Questo meccanismo psicologico lega la soddisfazione che deriva dal consumo di beni materiali (piacere, dunque non felicità) alla nostra innata attenzione per la novità. L'attenzione e la novità sono esperienze per loro natura transitorie, e

con esse passa presto anche l'extra-soddisfazione associata all'acquisto del nuovo bene di comfort.

- ✓ Beni di creatività: cioè, le esperienze, i beni culturali e le relazioni. La loro piacevolezza è crescente, più li consumi più producono benessere. Le esperienze creano ricordi e connessioni emotive. Nei Paesi a reddito elevato, le persone traggono più felicità dal "comprare tempo" (come delegare le pulizie) che dai regali. Nei Paesi a basso reddito, invece, la felicità si associa a spese fondamentali, come il pagamento di debiti o i beni primari.

La società dei consumi in cui viviamo ci induce a basare la nostra vita sull'edonismo. Utilizziamo le nostre risorse (soldi, tempo ed energie) in modo smisurato in piaceri a breve termine (shopping, TV sempre più grandi, giochi online, ristoranti "all you can eat" etc.) e dimentichiamo il nostro sviluppo personale o lo cerchiamo in modo indiretto attraverso questi consumi. Gran parte della popolazione non è soddisfatta della propria vita lavorativa e l'unica soddisfazione che gli sembra di trovare sta proprio nei piaceri edonistici (acquistare l'ultimo modello di Iphone, guidare un SUV, avere gli occhiali di Google etc.).

Dobbiamo dunque fare attenzione alla miopia del consumo. Non confondere quindi i beni della creatività con quelli del consumo che dal punto di vista del piacere immediato possono sembrare equivalenti ma nel lungo periodo invece solo i beni della creatività mantengono le promesse di felicità.

5.3 Relazioni interpersonali reali vs virtuali

Quando gli psicologi analizzano le caratteristiche delle persone che si considerano più soddisfatte (e che sono considerate tali anche dagli altri), emerge, senza eccezioni, che queste hanno rapporti interpersonali significativi e positivi.

Le caratteristiche delle relazioni sono tali da renderle estremamente fragili. Le relazioni hanno bisogno che ognuno se ne prenda cura, nutrendole e proteggendole. Le relazioni hanno bisogno di una motivazione intrinseca, sono gratuite e devono necessariamente essere reci-

proche. Non esiste una relazione a senso unico. Tali fragilità sono anche il motivo per cui producono felicità. Se le curiamo dedicando tempo ed energia otterremo in cambio relazioni positive che nutrono la nostra anima donandoci sia felicità eudaimonica (di lungo periodo) che felicità edonistica (il piacere immediato).

La nostra società consumistica avendo colto da tempo questa esigenza umana si è attrezzata per offrire un surrogato: beni di comfort che le simulano presentati come beni pseudorelazionali: relazioni virtuali e programmi televisivi.

In tutto il mondo, il tempo passato davanti agli screen (Tv, computer, smartphone etc.) è inversamente correlato al grado di felicità. A questo si aggiunge un altro interessante dato: il tempo passato davanti agli screen aumenta proporzionalmente alle ore di lavoro; persone più stressate o stanche sono più inclini a consumare finti beni relazionali perché richiedono meno energie delle relazioni interpersonali reali.

La felicità ne risente poiché mentre il tempo passato davanti alla TV è solo 'consumo', il tempo trascorso con familiari e amici è anche un investimento, che continua nel tempo a produrre i vantaggi di una vita appagante.

5.4 Esperienza sociale vs esperienza personalizzata

La crescente capacità che hanno le aziende di intrattenimento nel personalizzare il consumo genera una forte tendenza a separare il bene relazionale dai beni di consumo standard. Alcuni decenni fa, per 'consumare' i beni musicali era necessario recarsi a teatro, all'Opera, in discoteca o anche in una festa a casa di amici. In quel contesto culturale il bene musicale non poteva essere dissociato dal bene relazionale: per ascoltare musica si doveva fare insieme agli altri. Oggi il mercato consente sempre più una tale separazione, e il consumo di musica viene separato dal consumo di beni relazionali. (esempio la musica sul cellulare oppure piattaforme come Spotify, Youtube etc.).

5.5 Investire sull'analogico, gestire il digitale

Lo sviluppo tecnologico fa a ridurre l'impegno (economico e di tempo) dei beni di consumo

92

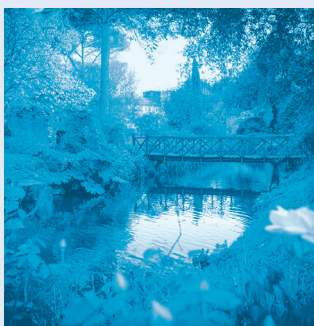
standard, mentre i beni relazionali sono sempre ad impegno elevato. Più questa differenza nell'impegno richiesto tra beni di consumo e beni relazionali cresce meno saremo portati ad investire nelle relazioni e meno aumenterà la nostra felicità.

6 Conclusioni finali per raggiungere lo stato di Eudaimonia

Il denaro è solo uno strumento. Ti porterà dove vuoi, ma non ti sostituirà come autista. (Ayn Rand)

L'economista americano Robert H. Frank scrive: "Molta evidenza empirica suggerisce che se usiamo un aumento del nostro reddito semplicemente per comprare case più grandi e auto più costose, non ci ritroviamo dopo questi acquisti più felici di prima. Ma se usiamo l'aumento di reddito per acquistare più beni che hanno una soddisfazione (utilità) che dura nel lungo periodo, come liberarsi da lunghi spostamenti per lavoro o per cambiare un lavoro noioso investire nelle nostre passioni, negli hobby, allora l'evidenza empirica mostra un quadro ben diverso". Più riusciamo a risolvere i problemi, a ridurre ingorghi nel traffico, più tempo dedichiamo alla famiglia, agli amici, al sonno, ai viaggi, e ad altre attività interessanti. più la nostra vita sarà più sana e più felice.

La ricchezza non consiste nell'avere molti soldi, ma nel darsi molte possibilità: di crescere e migliorare come persone, di coltivare relazioni interpersonali positive. Sebbene accecati dalla spinta a consumare è importante non dimenticare di dedicare tempo ed energie alle relazioni e alla nostra auto-realizzazione, poiché è l'unico modo per raggiungere l'eudaimonia, cioè la felicità più solida e duratura. Investiamo in noi stessi e nella nostra felicità: insieme agli altri. ■



Tribunale di Napoli 18.7.2024 n. 5530, Giud. Lombardi

Avvocato - Previdenza - Supplementi di pensione - Regolamento unico della previdenza del 2020 - Abolizione dal 2021 - Legittimità.

Non c'è violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ed adeguatezza relativamente all'art.62 del Regolamento unico della previdenza del 2020, nella parte in cui per i pensionati dal 2021 elimina il supplemento di pensione trovando giustificazione e fondamento solidaristico, non sussistendo una corrispettività tra contribuzione

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023, la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti della Cassa Forense chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- Accogliere la presente domanda e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto all'adeguamento pensionistico, tenendo conto dei supplementi di pensione di vecchiaia secondo le modalità indicate all'art. 2 l. 576/80;
- In subordine, imporre alla Cassa Forense di liquidare i supplementi di pensioni di vecchiaia secondo i criteri e in base alle modalità che ritiene più opportune, tenendo conto del principio solidaristico e, in parte mutualistico, che non possono venire meno.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del Regolamento Unico della Cassa forense nella parte in cui, all'art. 62, non riconosce il diritto al supplemento di pensione in contrasto con gli artt. 2, 3 e 38, comma 2 Cost, nonché, con quanto previsto dalla L. 576/80, esorbitando i limiti del potere di delegificazione;
- Per l'effetto, condannare la Cassa forense, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle somme che spettano alla ricorrente tenendo conto del diritto al supplemento di pensione di vecchiaia, illegittimamente abrogato, e applicare contestualmente quanto previsto dalla l. 576/80, all'art. 2 o provvedere alla liquidazione secondo i criteri e le modalità ritenute opportune.
- Condannare Cassa forense, in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Parte ricorrente esprimeva di avere presentato, in qua-

lità di avvocato, il 12/10/2022 domanda alla Cassa Forense (d'ora in poi solo Cassa) per l'ammissione alla pensione di vecchiaia anticipata che veniva accolta avendo compiuto 65 anni e maturato oltre 40 anni di contribuzione.

In punto di fatto rilevava che la Cassa non avrebbe liquidato i supplementi trattandosi di pensione con decorrenza successiva all'1/01/2022, così come confermato dalla delibera n. 331 del 2023 del Consiglio di Amministrazione resa a seguito del reclamo e fondata sull'art. 62 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, approvato con ministeriale del 21/07/2020.

In diritto rilevava la violazione dei principi in materia di contribuzione previdenziale, la violazione degli artt. 2, 3, 38, comma 2 della Cost., l'applicabilità dei principi sanciti dalla legge 576/80, la violazione e travisamento dell'art. 3 comma 2 della legge 335/1995 ed infine l'illegittimità del regolamento unico della previdenza forense approvato con ministeriale del 21 luglio 2020 - G.U. n. 200 dell'11 agosto 2020 - nella parte in cui all'art. 62 non consente la liquidazione dei supplementi. Si costituiva la Cassa che deduceva la inammissibilità della domanda per carenza di interesse e, nel merito, la sua infondatezza.

Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito del deposito delle note di trattazione, veniva decisa.

Preliminare all'esame del merito è il vaglio dell'eccezione formulata dalla resistente.

Sono pacifici i fatti qui esposti ossia che la ricorrente sia pensionata dal novembre 2022 ed invochi il diritto al pagamento dei supplementi biennali e triennali che maturerebbero nel novembre 2024 e nel novembre 2027.

In particolare, la professionista lamenta che essendo in pensione e continuando a svolgere l'attività professionale, è tenuta al versamento dei contributi soggettivi, senza avere alcun diritto al supplemento di pensione. All'allegato 7 del ricorso produce i modelli F24 da cui si desume il versamento alla Cassa dei contributi soggettivi versati.

La ricorrente richiama l'art 2 della L n 1980 che così prevedeva: "Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori,

94

hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.

I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.

L'art 62 del Regolamento ha stabilito che "alle pensioni con decorrenza successiva all'1 gennaio 2021 non sono liquidati supplementi".

Ne deriva, quindi, che in ragione dei versamenti effettuati, la ricorrente, qualora si ritenesse applicabile l'art 2 sopra citato, al decorrere del biennio e, quindi, nel novembre del 2024 in cui diviene esigibile il supplemento, avrebbe avuto diritto all'integrazione.

A seguito del rifiuto già espresso dalla resistente chiede pertanto l'accertamento del relativo diritto con condanna della prestazione nel termine ivi previsto.

Non rilevano, ai fini dell'ammissibilità della domanda, le difficoltà di quantificazione avendo la parte proposto una domanda di condanna generica.

Anche la Suprema Corte ha ritenuto che il lavoratore è legittimato ad agire per conseguire il riconoscimento, sia pure ai soli fini dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, anche ove non ancora in pensione, perché, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 della l. n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla l. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giu-

dizio, a prescindere dall'intervenuto pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento. (Cass. ordinanza n.30470 del 2019)

Il principio esposto trova applicazione anche nella fattispecie venendo in rilievo, anche qui, il rapporto giuridico previdenziale.

Ne deriva, da quanto innanzi, il rigetto della eccezione formulata.

Ciò posto, va esaminata la fattispecie in esame in cui l'avvocato afferma che la cassa abbia male utilizzato i poteri di delegificazione della L. L.335/95 prevedendo una normativa, ed in particolare l'art.62 comma I, che contrasta con i principi di ragionevolezza, di proporzionalità (artt. 2 e 3 Cost.) e con quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, comma 2 Cost.). In particolare assume che il principio solidaristico sarebbe rispettato laddove vi fosse la possibilità di conseguire un trattamento che, nella specie, nonostante il versamento dei contributi, sarebbe totalmente negato. Chi scrive intende fare propri i principi più volte espressi dalla Suprema Corte in relazione al potere normativo conferito alla Cassa che qui si riportano integralmente:

"L'efficacia dell'attività regolamentare della Cassa Forense all'interno del sistema delle fonti, a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 2, comma 1 del d.lgs. 509/1994 edell'art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995, è stata già esaminata, come è noto, da Corte di cassazione n. 24202 del 16 novembre 2009 oltre che da Cass. 12209/2011 e Cass. 19981/2017, per cui si è affermato un orientamento, cui si intende dare continuità, che previa ricognizione del quadro normativo come interpretato dalla precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ritiene che: a) il nuovo ente, sorto per effetto del D.Lgs.30 giugno 1994,n.509 in attuazione della delega conferita dalla

L.24 dicembre 1993,n.537,art.1,comma32,non fruisce di finanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e mantiene la funzione di ente senza scopo di lucro cui continuano a fare capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio del precedente ente previdenziale; b) tale ente ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione (oggi più penetranti per effetto dell'art. 14 l. n. 111/2011) in aggiunta alla

generale soggezione al controllo della Corte dei conti ed a quello politico da parte della Commissione parlamentare di cui all'art. 56 della legge n. 88/1989: dunque è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale come affermato da Corte costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997, oltre che del principio di autofinanziamento (vedi Corte cost. n. 340 del 24 luglio 2000); c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014).

L'operatività di tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti, deve aggiungersi, è stata confermata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016 in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 3 della Cost., tra l'altro, degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in combinato disposto con l'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e con l'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008. La delegificazione, dunque, realizza la scelta legislativa di riconoscere l'autonomia regolamentare della Cassa nella materia indicata nel comma 12 dell'art. 3 della legge n. 335/1995. ..., omissis l'effettivo esercizio del relativo potere, attraverso l'adozione dell'art. 4 del Regolamento generale che ha esteso il divieto di rimborso dei contributi, principio generale dell'intero sistema previdenziale, ha neces-

sariamente prodotto l'effetto abrogativo delle precedenti disposizioni contenute nell'art. 21 della legge n. 576/1980. Ciò a prescindere dalla esistenza di una esplicita indicazione da parte della legge di delegificazione, posto che l'effetto abrogativo deriva comunque dalla forza normativa della legge che dispone la delegificazione e la determinazione del testo abrogato va fatta sulla base e dell'interpretazione delle disposizioni in essa contenute (Cass. n. 980 del 2018).

Tanto chiarito sulla legittimità del potere regolamentare della materia da parte della Cassa, va esaminato se ve ne sia stato o meno un corretto uso da parte dell'ente previdenziale.

Invero, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 del 2018, il sistema previdenziale forense è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984).

Ed infatti "Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980) – della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale".

Invero, a seguito della riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, si è superato l'originario criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi.

L'assicurato che accede al sistema previdenziale della Cassa partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo, senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività

96

sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni.

Le plurime prestazioni previdenziali, previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto costituzionale posto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e, da ultimo, rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella misura in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla Cassa (art. 21, comma 8).

La Corte afferma che tale criterio solidaristico, cui si ispira il sistema della Cassa, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.) sono rispettati allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto possibile.

Orbene, la Corte Costituzionale, nel precedente citato, ha esaminato il caso dell'avvocato che si iscrive alla Cassa in tarda età per cui, in ragione del principio contributivo che vige nel sistema, egli difficilmente potrà percepire la pensione di vecchiaia.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto che sia conforme ai principi richiamati in quanto, in astratto, potrà fruire di alcune prestazioni erogate dalla Cassa.

Nell'affermare ciò ha esaminato anche la posizione di coloro che pur in pensione continuino ad essere iscritti alla Cassa.

La consulta ha affermato che per costoro la legge n. 576 del 1980 contempla, in via derogatoria ed eccezionale, un regime contributivo di favore che si giustifica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che hanno già ampiamente alimentato tale sistema previdenziale pagando per anni i dovuti contributi (soggettivo ed integrativo) fino a maturare il requisito contributivo sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, per conseguire la pensione di vecchiaia.

Tale regime di favore è contenuto nell'art. 10, terzo comma, secondo cui il contributo soggettivo è dovuto dagli avvocati pensionati che restano iscritti all'albo; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ed il contributo è dovuto in misura pari al 3 per

cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento di cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.

Come espresso dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 4006 del 2018 "[...] tutti gli avvocati in attività sono tenuti a versare la contribuzione di solidarietà, con la quale si finanziano anche le prestazioni assistenziali, mentre, solo gli avvocati in attività, che ancora stanno accumulando montante contributivo utile per il calcolo della pensione, sono tenuti a versare per intero i contributi previsti dalle norme di categoria laddove gli avvocati in attività che non maturano più montante contributivo godono di un triplice beneficio ovvero cumulano la pensione con i redditi da lavoro, ottengono un radicale abbattimento delle aliquote contributive e accumulano, comunque, contribuzione idonea per l'ulteriore indennità una tantum [...]".

Non può, quindi, affermarsi che l'abolizione del supplemento da parte della Cassa sia in violazione dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali in quanto trova fondamento nel principio solidaristico e nella considerazione, più volte espressa, che non sussiste un criterio di proporzionalità tra contributi versati e prestazione erogata e che costituisce esigenza primaria quella di consentire all'ente previdenziale di erogare le prestazioni richiedendo agli iscritti un contributo proporzionale per mantenere l'equilibrio finanziario a tale fine precipuo.

La ricorrente pertanto non può dolersi dell'avvenuta abrogazione dell'art. 2 della l. cit. atteso che tale norma era espressione di un trattamento di favore che ancora sussiste per i cd. pensionati attivi per quanto in precedenza motivato.

Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.

Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della novità delle questioni trattate. ■



Domenico Dalfino Guida sistematica al nuovo Processo civile Dopo il d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164 (correttivo Cartabia), Nel Diritto Editore, 2025 a cura di Leonardo Carbone

97

A due anni dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) il legislatore è intervenuto con il decreto correttivo nel 2024 (d.lgs. n. 164/2024) al fine di semplificare alcuni meccanismi processuali, nonché di risolvere i problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione.

Il volume recensito dà atto degli indirizzi interpretativi emersi in dottrina e soprattutto in giurisprudenza, nonché delle novità processuali introdotte dal decreto correttivo del 2024 (riportate nel volume con testi a fronte).

Come si legge nella quarta di copertina, il volume è stato pensato e predisposto per rispondere ad un duplice obiettivo:

- ricostruire il dibattito emerso su numerosissimi aspetti interessanti dalla Riforma Cartabia, dando atto degli indirizzi interpretativi emersi e delle posizioni espresse in giurisprudenza;
- dare al contempo atto delle novità processuali introdotte dal decreto correttivo del 2024, con un'analisi diretta anche a coordinare le stesse innovazioni del 2024 con gli indirizzi interpretativi formati sulle norme introdotte o modificate dalla riforma Cartabia.

L'obiettivo dell'opera è stato raggiunto in quanto il volume per gli operatori del diritto costituisce uno strumento agile di consultazione delle disposizioni del codice di procedura civile e di attuazione del codice di procedura civile riformate nel 2022 e nel 2024 e offre un grande aiuto per l'avvocato nel suo lavoro quotidiano.

Il libro rivolto ad avvocati, magistrati, studiosi si sofferma in particolare sulle disposizioni generali, sul giudizio ordinario di primo grado, sul procedimento semplificato di cognizione, sul procedimento davanti al giudice di pace e sulle impugnazioni. E' un volume che comunque non può mancare dalla biblioteca dell'avvocato, "costretto" giornalmente a districarsi con norme processuali non sempre "chiare" ma dalle conseguenze disastrose per l'avvocato (e cliente) in caso di non "corretta" applicazione. ■

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Annunziata Maria, *Presidente di Cassa Forense, Avvocata, Salerno*

Bacci Manuela, *Avvocata, La Spezia*

Biancofiore Giovanna, *Responsabile dell'Ufficio Attuariale di Cassa Forense*

Bonifati Andrea, *Avvocato, Castrovillari*

Carbone Leonardo, *Direttore Responsabile della Rivista, Avvocato, Ascoli Piceno*

Carissimi Cinzia, *Dirigente del Servizio Contabilità e Patrimonio di Cassa Forense*

Cinelli Maurizio, *Professore emerito di Diritto del Lavoro, Università di Macerata, Avvocato, Macerata*

Danovi Remo, *già presidente del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avvocato, Milano*

D'Onghia Madia, *Professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro, Università di Foggia*

Faretra Camilla, *Direzione Internal Audit e Compliance di Cassa Forense*

Lunghi Emiliano, *Avvocato, Direzione Internal Audit e Compliance di Cassa Forense*

Mongiano Elisa, *Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino*

Monterisi Domenico, *Avvocato, Trani*

Pavlycheva Uliana Sergeevna, *Coordinatrice Didattica del Corso di Alta Formazione in Marketing Legale, Università Internazionale UNINT di Roma*

Penco Debora, *Psicologa del Lavoro, Roma*

Petillo Guerrino, *Direttore scientifico del Corso di Alta Formazione in Marketing Legale, Università Internazionale UNINT di Roma, Professore, Avvocato*

Pignatiello Giulio, *Avvocato, Foggia*

Proietti Michele, *Avvocato, Roma*

Salvitto Raffaella, *Responsabile della Direzione Internal Audit e Compliance di Cassa Forense*



SCEGLI LOCAUTO PER I TUOI VIAGGI

Grazie alla partnership con **Locauto**, gli Avvocati iscritti a **Cassa Forense** hanno diritto ad un **sconto sulla tariffa web** per i noleggi in tutta Italia.

Diventa un utente **MyLocauto**, associa le tue prenotazioni al tuo profilo e noleggia alla massima velocità con **Smart Check-In**.

Prenota sul sito **locatorent.com**, tramite **app** o chiamando il numero **+39 02 43.02.03.17**.

15% Per il noleggio auto
codice sconto **LR0007718-CF-AUTO-CC**

10% Per il noleggio furgoni
codice sconto **LR0007719-CF-VAN-CC**



locatorent.com



CASSAFORENSE 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



tinexta visura

Le soluzioni Digital Trust in convenzione con Cassa Forense

Tinexta Visura riserva agli avvocati iscritti al portale in convenzione con Cassa Forense (portaleavvocati.visura.it) soluzioni per l'identità digitale e per la gestione dei processi di firma. Potrai scegliere tra singoli prodotti o special pack a seconda delle tue esigenze.

 **Business Key € 39+iva**

 **Firma Remota € 35+iva**

 **GoSign PRO € 28+iva**

 **Firma Remota & GoSign PRO
€ 59+iva**

 **Business Key & GoSign PRO
€ 63+iva**

 **Business Key & Firma Remota
€ 70+iva**

 **Business Key, Firma Remota
& GoSign PRO
€ 99+iva**



Inquadra il QR
Code e scopri
come richiedere
i prodotti

think next,
access now